


Il Giornale delle **FONDAZIONI**

Supplemento n. 1 a Il Giornale dell'Arte n. 197, marzo 2001

**Il primo
rapporto
sull'attività
annuale delle
fondazioni
culturali
e artistiche**



La sala di Dubuffet del Museo-Fondazione Beyeler di Riehen presso Basilea (foto T. Dix)

IL GIORNALE DELLE FONDAZIONI

in collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli
Centro di Documentazione sulle Fondazioni

Allegato a «Il Giornale dell'Arte» n. 197, marzo 2001

- 1** La prima indagine sulle fondazioni italiane nel campo dell'arte di **Marco Demarie**
- 2** L'inquadramento giuridico di **Giulio Ponzanelli**
- 4** Imprenditorialità non profit di **Enrico Bellezza** e **Francesco Florian**
- 6** Le donazioni: come si dona e come si riceve di **Annalisa Zanni**
- 8** Onlus: quali sono i fini e l'oggetto di queste organizzazioni di **Pietro Graziani**
- 9** Le fondazioni di partecipazione di **Pierpaolo Forte**
- 11** Le fondazioni bancarie di **Dario Disegni, Stefano Marchettini** e **Giuliano Segre**
- 13** Il ruolo di Internet di **Sonia Schellino**
- 14** Il repertorio delle 106 fondazioni italiane

Direttore responsabile: Umberto Allemandi
Condirettore: Gianna Marini
Cooposervizio: Chiara Bianco
Grafica: Claudia Carello
Stampa: Diffusioni Grafiche spa, Villanova Monferrato (Al)

Si può comunicare con la redazione dei RAPPORTI ANNUALI al seguente indirizzo:
Il Giornale dell'Arte, via Mancini 8,
10131 Torino, tel. 011/8199120,
e-mail: gda.red@allemandi.com

Ha curato questo rapporto annuale:

Marco Demarie, direttore del Centro di Documentazione sulle Fondazioni, Fondazione Giovanni Agnelli in collaborazione con **Laura Danzi** e **Sonia Schellino**.

Hanno collaborato:

Enrico Bellezza e **Francesco Florian**, notai in Milano
■ **Rossella Beria**, responsabile marketing e sviluppo del Fai
■ **Simona Bodo**, ricercatrice in ambito museale ■ **Giorgio Busetto**, direttore della Fondazione Querini Stampalia
■ **Alberto Carmi**, presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze e della Fondazione Parco Monumentale Bardini
■ **Dario Disegni**, responsabile del settore Arte e Cultura della Compagnia di San Paolo ■ **Pierpaolo Forte**, avvocato del gabinetto del ministro per i Beni e le Attività culturali ■ **Pietro Graziani**, vice capo di Gabinetto Vicario del Ministero per i Beni e le Attività culturali ■ **Stefano Marchettini**, direttore generale dell'Acri ■ **Giulio Ponzanelli**, professore ordinario di diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia ■ **Piorgio Re**, presidente Fondazione Guido ed Ettore de Fornaris ■ **Sonia Schellino**, collaboratrice del Centro di Documentazione sulle Fondazioni, Fondazione Giovanni Agnelli ■ **Giuliano Segre**, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia ■ **Annalisa Zanni**, direttore della Fondazione Artistica Poldi Pezzoli.

Il GIORNALE DELLE FONDAZIONI e Il GIORNALE DELL'ARTE sono editi da



LE FONDAZIONI NEL CAMPO DELL'ARTE

LA PRIMA INDAGINE SULLE FONDAZIONI ITALIANE

Il repertorio delle attività delle fondazioni italiane nel 2000: **Marco Demarie** ne spiega i criteri

La parola fondazione risuona sempre più di frequente negli ambienti artistici, museali, culturali. Associata alla messa in cantiere di nuove iniziative, al finanziamento di progetti, ad ipotesi di soluzioni organizzative per enti culturali preesistenti o nuovi, la fondazione pare essere diventata un riferimento privilegiato. Non si tratta soltanto di una mania collettiva. In effetti oggi in Italia, come in Europa, d'altronde, ma da noi forse con intensità speciale, sono in corso processi largamente positivi che esaltano il ruolo di istituzioni di tipo privatistico, autonome nella gestione, senza fini di lucro, dotate di patrimoni più o meno importanti e di una missione specifica a ricaduta collettiva: fondazioni appunto. Naturalmente, sarebbe sbagliato fare di ogni erba un fascio: un discorso sulle fondazioni richiede in primo luogo alcune distinzioni. Esistono almeno due grandi assi di trasformazione: da un lato la modernizzazione, per usare questa espressione, delle iniziative dal basso di natura artistica e culturale, le quali, alla ricerca di forme organizzative efficienti, versatili e non occasionali, incontrano il modello della fondazione; dall'altro, quel processo di devoluzione, di attribuzione di autonomia e di autogoverno, che ha portato alla riorganizzazione in forma privatistica di enti sino a ieri sostanzialmente pubblici, con la creazione delle fondazioni di origine bancaria, cui la legge indica l'arte quale settore di intervento rilevante, o le fondazioni enti lirici; ma anche, le fondazioni partecipate nel campo del patrimonio artistico che l'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 addita come una forma possibile per la cooperazione tra vari livelli di governo e tra enti pubblici e privati. È anche questa, a ben vedere, una manifestazione del principio di sussidiarietà. La casistica diventa imponente. Dal punto di vista giuridico: fondazioni di diritto comune, nazionali o regionali e fondazioni nate a seguito di provvedimenti legislativi specifici; dal punto di vista funzionale: fondazioni operative, organizzazioni cioè che gestiscono in forma diretta attività specializzate o a larga gamma, e fondazioni di erogazione, che partecipano, totalmente o parzialmente, al finanziamento di iniziative e progetti ideati e gestiti da terzi. Dal punto di vista dei fondatori, infine, incontriamo fondazioni nate su iniziativa di persone fisiche, imprese commerciali, persone giuridiche, enti pubblici, autonomie funzionali e, sempre più spesso, combinazioni diversamente miscelate di tutti questi soggetti. Se poi aggiungiamo che alcune di queste fondazioni detengono patrimonialmente le risorse necessarie all'espletamento della propria missione, mentre altre devono recuperare risorse del mercato o da contributi privati e pubblici... il quadro si fa veramente frastagliato. Anche in campo artistico la situazione non è dissimile. Uno degli obiettivi di questo supplemento è appunto fornirsi come strumento di informazione e anche di chiarificazione su che cosa accade nel mondo delle fondazioni italiane attive in campo artistico, laddove con questa espressione si intende, in coerenza con il Giornale dell'Arte, prevalentemente il settore delle arti visive: ma sono state incluse scientemente, per necessaria affinità, anche fondazioni impegnate in campo museografico, nei beni culturali e nel restauro.

L'ambizione è di ricostruire un repertorio informativo, ricco se non certo esaustivo, delle attività realizzate dalle fondazioni nel corso dell'anno 2000; ma anche di provvedere il lettore di cose artistiche, non necessariamente familiari con i temi giuridico-istituzionali delle

Il Centro di Documentazione sulle Fondazioni

Il Centro di Documentazione sulle Fondazioni è stato creato dalla Fondazione Giovanni Agnelli per promuovere la cultura delle fondazioni in Italia come fondamentale momento di crescita della società civile. Ormai da cinque anni, il Centro persegue le sue finalità promuovendo differenti linee di attività. In primo luogo è un osservatorio sul mondo delle fondazioni e delle loro attività istituzionali sulle quali promuove ricerche e lavori conoscitivi. Intende inoltre contribuire alla costruzione di una rete di comunicazione e scambio di esperienze tra le fondazioni. Infine il Centro si propone di introdurre in Italia spunti e riflessioni pertinenti alla cultura e alla operatività del settore desunti dalle esperienze internazionali. Nella sua opera di documentazione, il Centro auspica e ricerca sistematicamente contatti con tutte le fondazioni in modo tale da mettere a disposizione una base informativa sempre più completa ed aggiornata. Per realizzare le sue attività il Centro ha a disposizione numerosi strumenti:

- un fondo librario e documentario specializzato aperto alla visita di operatori qualificati previo appuntamento;
 - una raccolta della normativa;
 - una banca dati ad accesso riservato contenente informazioni essenziali su oltre 1000 fondazioni di diritto civile e sulle fondazioni di origine bancaria;
 - un sito Internet (www.fondazioni.it/info/) che dà conto delle attività del Centro e offre servizi informativi oltre ad essere a disposizione delle fondazioni per presentare loro programmi e iniziative.
 - il notiziario del Centro, Centro Documentazione Fondazioni Network, che è inviato gratuitamente agli operatori del mondo delle fondazioni che ne facciano richiesta ed è consultabile in questo sito. I contatti sono benvenuti.
- Coerentemente alle proprie finalità, il Centro di Documentazione nelle Fondazioni favorisce lo scambio tra fondazioni italiane e straniere. È collegato ad una rete di centri nazionali di documentazione specializzati nel settore non profit ed in particolare nelle fondazioni, tutti connessi con lo European Foundation Centre di Bruxelles (l'associazione che raccoglie le principali fondazioni europee) e collegati dal circuito Internet Infodoc.

►fondazioni, una disamina rapida ma non superficiale di alcune delle questioni che si agitano oggi in questo mondo. Cosciché possa meglio relazionarsi con questi attori quando gli capiti di incontrarli sulla propria strada, o, chissà, di scegliere la fondazione come «machina» di una propria personale, o collettiva, avventura culturale. L'insieme delle informazioni presentate, può costituire sia un'occasione per fare il punto della situazione sulla presenza delle fondazioni in campo artistico-culturale, ma anche, più in generale, un modo per conoscere più da vicino la realtà delle fondazioni nelle sue varie manifestazioni. L'articolo di **Giulio Ponzanelli** (professore ordinario di Diritto Privato Comparato dell'Università di Brescia) rappresenta un'introduzione al mondo delle fondazioni e alle caratteristiche principali di queste istituzioni di diritto privato. L'intervento di **Pietro Graziani** (vice Capo di Gabinetto vicario del Ministero per i Beni e le Attività culturali) costituisce una preziosa guida per la comprensione del decreto legislativo 460/97, decreto di istituzione delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). **Annalisa Zanni** (direttrice della fondazione Poldi Pezzoli) illustra il tema delle donazioni fatte a fondazioni e da fondazioni in relazione ad alcune recenti novità normative, mentre **Rossella Beria** (responsabile Marketing e Sviluppo del Fai - Fondo Ambientale Italiano) ci introduce, attraverso l'esperienza del Fai, al tema del fund-raising. Inoltre, a conferma della maggiore attenzione rivolta al modello giuridico della fondazione come strumento operativo per la gestione dei Beni e delle Attività culturali, gli articoli di **Pierpaolo Forte** (Gabinetto del Ministro per i Beni e le Attività culturali) e **Enrico Bellezza** e **Francesco Florian** (notai in Milano) mirano a delineare quali siano le principali esperienze in questo senso proposte da una parte dallo Stato e dall'altra dal settore privato.

Più nello specifico, non viene trascurata, seppur a volo d'uccello, un'analisi delle realtà delle fondazioni di diritto comune e di quelle di origine bancaria.

Queste ultime, che dopo dieci anni giungono oggi, con il completamento degli statuti, alle soglie della piena maturità, operando tra neo-mecenatismo e missione istituzionale, destinano a favore del settore arte e cultura risorse notevoli e crescenti (una stima per le erogazioni effettuate nel 2000 si colloca intorno ai 400 miliardi).

Su questo argomento, gli articoli di **Dario Disegni**, **Giuliano Segre** e **Stefano Marchettini** offrono una interessante chiave di lettura per comprendere quale sia la filosofia di azione e il concreto contributo di questi, relativamente recenti, ma importanti, attori nel settore artistico. Dall'altra parte, le fondazioni di diritto civile, tendenzialmente meno patrimonializzate, ma di più lunga tradizione, si contraddistinguono per la vivacità operativa e la pluralità delle attività promosse: dalla gestione di collezioni, all'organizzazione di mostre temporanee, conferenze e seminari, al sostegno alla formazione dei giovani artisti, all'organizzazione di corsi di studio in materia di gestione dei Beni e delle Attività culturali... Non mancano casi di collaborazione tra i due tipi di fondazioni.

Seguono due esempi individuali di innovazione giuridica e organizzativa, il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci (presentato da **Simona Bodo**, ricercatrice in ambito museale) e la società di cultura la Biennale di Venezia, quali possibili modelli replicabili interamente o parzialmente in altre situazioni, ad esempio museali.

Un accenno infine, grazie all'intervento di **Sonia Schellino** (del Centro di Documentazione sulle Fondazioni), al rapporto fra fondazioni e Internet. In un'ultima sezione vengono presentati i profili delle fondazioni che operano in campo artistico raccolte dal Centro di Documentazione sulle Fondazioni della Fondazione Giovanni Agnelli. Essi contengono, con riferimento all'anno 2000, i dati «anagrafici» di ciascuna fondazione e una descrizione sintetica delle attività svolte. Le informazioni alla base dei profili sono state ottenute contattando direttamente le 88 fondazioni di origine bancaria e ricevendo le risposte di 40 soggetti.

Per quanto riguarda le fondazioni di diritto comune, il lavoro di individuazione e rilevazione è stato più complesso, in assenza di una fonte univoca e specifica. Grazie alla banca dati del Centro di Documentazione sulle Fondazioni, integrata dal parere di esperti di settore si è giunti ad un elenco di più di 100 soggetti che abbiamo contattato direttamente, ricevendo 66 risposte. Tra le fondazioni contattate, alcune operano in maniera esclusiva nel campo artistico, mentre per altre le iniziative nel settore costituiscono solo una parte di un'azione più complessa e ad ampio raggio. In definitiva, questo lavoro di raccolta ed elaborazione delle informazioni, ci ha portato a poter offrire al lettore 106 profili, un risultato che, sebbene non possa rendere singolo merito a tutti quei soggetti che credono e lavorano in questo settore, contribuisce almeno a fornire un'immagine fedele e sufficientemente precisa, oltretutto la prima del suo genere, delle fondazioni italiane nel campo dell'arte.

□ **Marco Demarie**

L'INQUADRAMENTO GIURIDICO

NON PIÙ PIE M

Nate nell'Ottocento a scopo prevalentemente benefico, le fondazioni oggi si presentano nella forma più idonea per garantire la destinazione di un patrimonio

La fondazione trova ancor oggi la sua disciplina principale nel codice civile del 1942: le norme espressamente dedicate alle fondazioni sono contenute negli artt. 15, 25, 26 e 28. Come per l'associazione, il codice civile non offre una definizione di fondazione: è necessario trarla pertanto da una ricostruzione sistematica della disciplina normativa. Tradizionalmente, la fondazione viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante. Questa definizione corrisponde alla descrizione della fondazione erogatrice, che a sua volta ricalca il modello ottocentesco della pia causa. Il vincolo al patrimonio è tendenzialmente imposto da una persona fisica con un atto mortis causa,

«Le finalità culturali o di ricerca non sono del tutto «disinteressate», ma rappresentano un «ritorno» vantaggioso a favore dell'impresa che ha istituito la fondazione»

al fine di consegnare il suo nome ai posteri attraverso l'erogazione delle rendite a favore di soggetti appartenenti a categorie meritevoli di sostegno economico, così da conseguire una finalità pubblica o, in ogni caso, non individuale. In questo schema, l'elemento personale viene sacrificato a favore di quello patrimoniale: e conseguente è, allora, la qualifica di «universitas bonorum». Il legislatore del 1942 ha assunto come modello di riferimento la fondazione-erogazione.

La fondazione-erogazione

Tre sono i suoi elementi caratteristici:

a) l'attività prettamente devolutiva;
b) la tendenziale perpetuità del vincolo e l'indisponibilità

del patrimonio (sottratto alla volontà del fondatore e dell'organo amministrativo);
c) lo scopo di pubblica utilità.

Tale caratterizzazione degli enti a struttura fondazionale si basa sull'idea ottocentesca di un patrimonio vincolato ad uno scopo, e sulla funzione di sostanziale erogazione svolta da tali enti. Al tendenziale disfavore per gli enti intermedi, che aveva ispirato anche il legislatore del 1942, nel caso delle fondazioni si aggiungeva la convinzione che il vincolo di destinazione di un patrimonio, senza alcuna limitazione di tempo, sia nocivo all'economia complessiva del Paese. Era stridente, in questa prospettiva, il contrasto tra le opere pie, a cui veniva associata la nozione di fondazione e che suscitavano un sentimento di benevolenza e di approvazione ma erano viste con sfavore a causa dell'immobilizzazione improduttiva della ricchezza, e le esigenze di una società industrializzata a cui era legata l'istanza diretta alla gestione dinamica dei beni. Da qui il regime di severi controlli e di limitazioni sia con riguardo alla volontà del fondatore, richiedendosi la funzione di pubblica utilità (o, in ogni caso, non individuale) dello scopo della fondazione, sia sugli amministratori del patrimonio.

D'altra parte, nella concezione tradizionale la fondazione riveste essenzialmente se non unicamente, dal punto di vista funzionale, un ruolo caritativo e di supporto, a sfondo di beneficenza. La struttura fondazionale riguarda principalmente l'erogazione di

premi, di borse di studio, oppure di finanziamenti ad istituti (culturali, di beneficenza o quant'altro) operanti sotto altre forme giuridiche. In questo senso il modello organizzativo tradizionalmente riferibile alla fondazione era quello della cosiddetta fondazione-erogazione¹.

La fondazione-organizzazione

Tuttavia, a partire all'incirca dagli anni '50, la tipologia tradizionale proposta dal modello codicistico è andata via via trasformandosi in un diverso e più moderno modello funzionale e strutturale, genericamente definito come fondazione-organizzazione.

Nella mutata realtà sociale ed economica del dopoguerra, la fondazione subisce, dunque, un cambiamento funzionale: l'ipotesi di un ente costituito dal singolo per testamento a fini assistenziali è, ormai, marginale, sostituita dal modello di ente costituito con atto inter vivos da una pluralità di soggetti, o, più spesso, da una società commerciale o da un'altra persona giuridica al fine di sostenere iniziative culturali, ricreative e di ricerca. In altri termini, dal punto di vista funzionale, gli enti fondazionali si trasformano da organismi con scopi altruistici ad enti con scopi ego-altruistici: le finalità culturali o di ricerca non sono del tutto «disinteressate», ma rappresentano un «ritorno» vantaggioso a favore dei soggetti (o meglio: dell'impresa) che ha istituito la fondazione. Si pensi ai casi ormai famosi di fondazioni culturali istituite per il conseguimento di obiettivi imprenditoriali, ove l'attività promossa asseconda, direttamente o indirettamente, gli interessi commerciali dei fondatori.

Il nuovo ruolo del consiglio di amministrazione

A questo cambiamento sul piano operativo e finalistico segue anche una «metamorfosi»³ che incide sul piano strutturale e, soprattutto, sull'elemento personale.

Le ricerche compiute sugli statuti delle fondazioni danno rilievo a due osservazioni.

La prima riguarda il mutato ruolo del fondatore: non più singolo, ma soggetto collettivo (molto spesso attivo nel campo imprenditoriale); non più distaccato dal patrimonio vincolato allo scopo, definito ormai come ego-altruistico, bensì in grado di fare del consiglio di amministrazione una rappresentanza stabile dei propri interessi imprenditoriali.

La seconda osservazione concerne il diverso ruolo del consiglio di amministrazione, non più «servente» rispetto allo scopo: le previsioni statutarie consentono l'attribuzione di ampi poteri discrezionali agli amministratori per ciò che riguarda la gestione, la devoluzione dei beni, la modificazione dello statuto e la trasformazione della fondazione. Entrambi i cambiamenti nei ruoli (e, di conseguenza, nella struttura) dei soggetti protagonisti della fondazione culturale (fondatore/i e amministratori) comportano dei rischi di «abuso della forma giuridica» giustamente evidenziati dalla dottrina più sensibile al problema.

La metamorfosi delle fondazioni significa, dunque, un'«ibridazione in punto di struttura e di funzione dei fenomeni associativo e fondazionale»⁴. Le definizioni di associazione e fondazione, rispettivamente come «universitas personarum e universitas bonorum», non corrispondono più alla realtà, che segnala da una parte «fondazioni a struttura associativa», in cui l'elemento personale acquista importanza preponderante sia nella fase istituzionale dell'ente sia in quella gestionale,

A EGO-ALTRUISTICHE

Le fondazioni si sono trasformate in anni recenti, come scrive **Giulio Ponzanelli**, il patrimonio



Una veduta dell'appartamento di Samuel Kress a New York nella Fifth Avenue, fotografato negli anni Trenta, quando i capolavori della collezione Kress coprivano le pareti. Parte del patrimonio dei Kress è confluito nella Fondazione Samuel H. Kress, con sede a New York

affidata ad organi assembleari con ampi poteri discrezionali. Dall'altra parte, la prassi segnala la presenza di «associazioni a struttura fondazionale», dove l'elemento patrimoniale vincolato ad uno scopo non modificabile svislisce ed annulla i poteri

decisionali tradizionalmente attribuiti all'assemblea. Tale nuova identità della fondazione ha trovato conferma anche nella legislazione speciale: è stata scelta spesso la forma giuridica organizzativa della fondazione quale soggetto di diritto privato,

con un sostrato economico che in precedenza si esprimeva attraverso formule organizzative libere (in preferenza quelle dell'ente pubblico, è il caso ad esempio dei teatri lirici, o della società per azioni). La forma della fondazione è stata scelta in ragione dell'accertata idoneità della stessa nel garantire ad una determinata massa patrimoniale l'inderogabile destinazione al perseguimento delle finalità statutarie.

Le più capitalizzate: le fondazioni bancarie

La figura più nota anche ai non addetti ai lavori, soprattutto perché costituisce il segmento più importante e capitalizzato in termini economici, è quella delle fondazioni bancarie, prima enti pubblici economici, oggi enti non profit, fondazioni di diritto privato impegnate a restituire al territorio sotto forma di attività di pubblica utilità quanto il territorio sotto forma di raccolta di risparmio aveva permesso di maturare. Anche in questo caso, la forma della fondazione è stata ritenuta la più

«L'impossibilità di modificare le finalità statutarie è la caratteristica che dovrebbe ridurre il rischio di eccessive influenze dei poteri politici locali sulle fondazioni»

idonea per garantire la destinazione del patrimonio, di cui la fondazione è titolare, all'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie. La figura speciale creata dal legislatore del 1998 (la legge delega Ciampi-Pinza è del 23 dicembre 1998 n. 461, cui ha fatto seguito il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153) conferma, univocamente, il tratto normativo presentato in termini generali dalla fattispecie fondazionale: l'impossibilità, cioè, che gli organi della fondazione attuino una modifica delle finalità dell'ente («il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarie»: primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 153). Proprio questa caratteristica dovrebbe ridurre il rischio di eccessive influenze dei poteri politici locali sulle fondazioni, in modo che la vocazione decentrata delle neo-fondazioni non causi un eccessivo ostacolo all'allocatione più efficiente delle risorse economiche⁵.

□ Giulio Ponzanelli

¹ Le fondazioni-erogazione sono state ulteriormente classificate in fondazioni-premio, fondazioni finanziarie e fondazioni il cui patrimonio è messo a disposizione del pubblico (come nel caso delle biblioteche o dei musei): cfr. A. PREDIERI, *Sull'ammodernamento della disciplina delle fondazioni e delle istituzioni culturali di diritto privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, pp. 1117 ss.

² D. VITTORIA, *Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, I, p. 305.

³ La dottrina utilizza questo termine per indicare la crisi di un modello dogmatico e il necessario passaggio verso un cambiamento anche di disciplina normativa: cfr. D. VITTORIA, *Le fondazioni culturali e il consiglio di amministrazione*, cit., ed anche, con lo stesso titolo e con un'interessante raccolta di statuti come saggio monografico, Napoli, 1976; G. PONZANELLI, *La rilevanza costituzionale delle fondazioni culturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, pp. 23 ss.; A. FUSARO, voce *Fondazione*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, vol. VIII, Torino, 1992, p. 360.

⁴ A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, cit., p. 65. Per ulteriori elementi, cfr. BARBA, *Associazione, fondazione e titolarità d'impresa*, Napoli, 1996.

⁵ Investiga queste problematiche S. RISTUCCIA, *Il capitale altruistico. Fondazioni di origine bancaria e cultura delle fondazioni*, Venezia, 2000

IMPRENDITORI, MA N

Questo tipo di fondazione è, come illustrano **Enrico Bellezza** e **Francesco Flori**

Per comprendere la portata innovativa e l'importanza della figura giuridica della fondazione di partecipazione, appare opportuno sottolineare come l'imprenditorialità, intesa sia come struttura operativa sia come abito mentale, sia ormai un concetto che appartiene anche al settore non profit, tanto nella sua versione «operativa» quanto in quella più spiccatamente grantmaking. A tale concetto sono correlati almeno due aspetti: - il rapporto tra soggetti che danno vita all'impresa ovvero tra il soggetto unico che dà vita all'impresa e

Sei Fondazioni di partecipazione

Ecco alcuni esempi già operativi di Fondazione di partecipazione, a dimostrazione di come questo istituto giuridico possa costituire uno strumento duttile e versatile a sostegno di esigenze e scopi diversificati.

FONDAZIONE FEDERICO ZERI

Fondatore: Università degli Studi di Bologna

Nata per tutelare, divulgare, promuovere e valorizzare l'opera e la figura di Federico Zeri, ponendosi quale centro di ricerca per gli studi umanistici e della storia dell'arte e centro di promozione dei beni e delle attività culturali. Si occupa inoltre della catalogazione, valorizzazione e conservazione dei beni e degli scritti di Federico Zeri, onde rendere i medesimi stabilmente accessibili alla comunità scientifica.

FONDAZIONE ORCHESTRA GUIDO CANTELLI

Nata dall'ex omonima associazione

La fondazione promuove la diffusione della cultura musicale con un fitto programma di iniziative, svolge attività di istruzione, formazione, qualificazione, aggiornamento professionale in campo musicale. Si occupa dell'attività concertistica dell'omonima orchestra.

ITALIA IN GIAPPONE 2001

Fondatori: Associazione Italiana per l'amicizia con il Giappone, Ministero degli Affari Esteri

Fondazione nata allo scopo di promuovere l'immagine della creatività italiana presso il pubblico giapponese, di consolidare la reciproca conoscenza delle espressioni culturali, scientifiche, economiche ed artistiche, tramite le manifestazioni della Rassegna «Italia in Giappone 2001».

MUSEO KARTELL

Fondatore: Kartell s.p.a.

Costituito per diffondere la conoscenza del design industriale e dei progetti estetici e produttivi ad esso collegati. Si pone quale Museo d'Impresa, come istituzione culturale permanente ed aperta al pubblico, procedendo alla conservazione, catalogazione ed esposizione dei beni mobili costituenti il patrimonio della Kartell S.p.a.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI


Fondatore: Ministero della Pubblica Istruzione

Promuove e diffonde la conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni. Si occupa di acquisire, conservare, illustrare al pubblico le produzioni materiali ed immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia; si pone inoltre come laboratorio di ricerca museale scientifica, progettuale e d'incontro.

SCUOLE CIVICHE DI MILANO

Fondatore: Comune di Milano

Costituita al fine di promuovere l'insegnamento, l'educazione, la formazione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari, mediante corsi, seminari, progetti di ricerca. Si attiva inoltre per valorizzare e concretizzare progetti culturali collegati all'attività didattica svolta e per conservare, arricchire e valorizzare il proprio patrimonio storico anche con l'apertura al pubblico dei propri archivi, biblioteche e cineteche. □ E. B. e F. F.



Federico Zeri nella biblioteca della sua casa di Mentana, lasciata all'Università di Bologna perché sia la sede della fondazione

altri partner successivi;

- la destinazione del risultato dell'impresa ai terzi (mercato).

Tutto ciò ben può essere applicato al settore non profit.

Un teatro, un museo, un istituto scientifico, una struttura che finanzia opere di terzi nei settori della cooperazione, della salute o dei beni e delle attività culturali, tutte queste strutture, insomma, sicuramente nascono su iniziativa di un gruppo di persone, fisiche o giuridiche, ovvero su iniziativa di una singola persona che dovrà/vorrà coagulare attorno al progetto altri interlocutori, interni od esterni, e risorse. Non solo. La loro finalità è esterna, rivolta ad un'utenza che usufruirà dell'attività che detti enti svilupperanno nel perseguimento delle finalità date.

In questa dinamica non si pone fin dall'inizio la necessità di creare utili che si traducano in dividendi da assegnare a singoli soggetti.

Quello che s'impone è il concetto di valore, di arricchimento del circuito o del sistema, anche produttivo, in cui il soggetto agente s'inserisce.

A prescindere, comunque, da ulteriori considerazioni economico/aziendali, il problema che si è posto è stato quello di tradurre tale dinamica oggettiva e soggettiva in un istituto giuridico che potesse porsi quale impresa non lucrativa ed in cui l'elemento patrimoniale fosse sì caratterizzante ma progressivo, non cristallizzato nella sua consistenza, e capace di «introitare» fonti di reddito

patrimonializzabili dalla struttura nel suo complesso.

Da queste e da altre considerazioni di carattere tecnico, nasce la fondazione di partecipazione, quale Impresa Culturale in senso proprio, laddove cultura sia intesa nella sua accezione più ampia: dalla scienza alla filantropia, dal bene monumentale alla cooperazione internazionale, dall'assistenza all'attività di studio, ricerca e formazione.

La nozione di Fondazione di partecipazione può essere così sintetizzata: essa è un patrimonio a struttura aperta che aggrega soggetti ed oggetti attorno ad un progetto e le cui regole di funzionamento e grado di apertura sono delineati e determinati dai Fondatori.

Le caratteristiche operative della fondazione di partecipazione possono così evidenziarsi:

Progetto - Organizzazione - Continuità

da cui derivano almeno due corollari: necessità di risorse, necessità di competenze gestionali.

Alla base della nascita di una Impresa Culturale deve esserci un progetto definito nella sua consistenza. Che la «fonte» sia unica ovvero plurilaterale poco rileva.

Dato un progetto, occorre verificare il suo perseguimento da parte di una struttura che deve coniugare risorse e competenze, duttile e modulare sotto entrambi gli aspetti. Tutto ciò è vero se si riesce a garantire continuità tanto sotto un profilo temporale quanto sotto quello della specifica intensità della conduzione dell'ente nel perseguimento delle proprie finalità.

ION PROFIT

ian, un patrimonio a struttura aperta che aggrega soggetti attorno a un progetto



che porta il suo nome

Consenso - Finanziamenti - Operatività

Il consenso è elemento che dà stabilità e consistenza al progetto, alla sua organizzazione e, sotto altro aspetto, alla consistenza patrimoniale dell'Impresa Culturale. Se il progetto è condiviso e la struttura organizzativa permette di essere a sua volta condivisa/compartecipata, si ottengono almeno due risultati:

l'afflusso di risorse costante e differenziato (flussi finanziari, flussi di know-how, di management, di professionalità); la sopraccitata continuità si riverbera sul grado di incisività del progetto sull'oggetto perseguito e sui destinatari. Ecco allora che il consenso si collega all'operatività dell'ente come i finanziamenti sulla sua gestione.

Finalità d'interesse generale ed efficienza gestionale Quello che viene a determinarsi è un equilibrio bidirezionale tra le due componenti. Ciò accade perché tale pareggio, da un lato, è nel codice genetico dell'Impresa Culturale e dall'altro è la sua propria finalità. Il che spiega, tra l'altro, il carattere progressivo della formazione del patrimonio destinato allo scopo: si inizia con il minimo di risorse richieste dalla legge e si va, nel tempo, aggregando altro patrimonio, «collocando» l'ente sul mercato.

La Fondazione di partecipazione si pone quale struttura di coordinamento di una pluralità di formule gestionali e finanziarie potendo coinvolgere e rapportarsi tanto ad altre strutture private, come ad enti pubblici, come pure

a strutture commerciali/operative che essa stessa andrà a creare ovvero con cui si convenzionerà.

È da sottolineare come l'assetto interno potrà raggiungere risultati di efficienza gestionale e operativa tanto più sarà snello, duttile e destrutturato: questo significa, statutariamente, ripartizione precisa tra organi sotto un profilo operativo, sistema di responsabilità interno dai criteri evidenti e trasparenti, azione ancorata al risultato. Da ultimo una considerazione generale e «fiscale». La fondazione, così intesa, è soggetto ammesso ai benefici fiscali tipici degli enti non commerciali. Vero è che se già sarebbero da migliorare le previsioni esistenti

(vedremo nei prossimi mesi come funzioneranno le agevolazioni introdotte dall'articolo 38 della legge 342/2000) nondimeno occorrerebbe mutare prospettiva: attese le finalità generali dell'ente, infatti, tradotte in precisi meccanismi statuari ed operativi, l'aspetto fiscale dovrebbe essere considerato una leva di investimento e sviluppo. In altri termini, l'agevolare tali tipi di strutture significa attivare un volano di attività e soggetti con positivi riflessi in punto di nuove professionalità, di mobilitazione risorse, di creazione di posti di lavoro e, perché no, di attività «tassabili» per altro verso.

□ Enrico Bellezza e Francesco Florian

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

La trasformazione del Museo della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» da ente di diritto pubblico in fondazione rappresenta un interessante caso di riassetto istituzionale modellato su una missione dinamica (qualificarsi come risorsa per lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifico-tecnologica, non solo nella sua dimensione storica, ma anche e soprattutto come «progetto per il futuro»), e su bisogni concreti, la capacità di rapportarsi efficacemente a una pluralità di attori e di stakeholders. Sarebbe riduttivo descrivere il processo di rinnovamento intrapreso dal museo negli ultimi anni nei termini di una pura operazione di «ingegneria istituzionale», esso riflette piuttosto una attenta valutazione degli strumenti giuridici e organizzativi più idonei a mettere il museo nelle condizioni di interloquire in maniera flessibile e dinamica con le risorse presenti sul territorio, siano esse scientifiche, produttive, di ricerca e sviluppo o formative. Schematicamente, ecco delineati i principi alla base del nuovo assetto, sanciti dall'approvazione del decreto legislativo di trasformazione del museo in fondazione (decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258), e quindi del nuovo statuto (decreto 21 aprile 2000):

1. La gestione del museo viene affidata a una fondazione in grado di coinvolgere risorse sia pubbliche sia private, un modello aperto agli apporti di diversi soggetti.
2. Lo strumento giuridico prescelto è la fondazione di partecipazione, un modello che consente di non rinunciare ai vantaggi istituzionali tipici delle fondazioni classiche, e tuttavia contraddistinto da una maggiore flessibilità, dovuta, appunto, alla struttura aperta dell'ente.

3. Alla nuova fondazione possono difatti partecipare diverse categorie di «soci», ciascuno nel rispetto delle proprie caratteristiche giuridico-istituzionali, e secondo le modalità a esso più congeniali. Riassumendone lo spirito, si potrebbe dire che il nuovo assetto del Museo della Scienza e della Tecnologia sia ispirato a un principio di «gestione allargata», estesa cioè a tutti i partecipanti, da un lato nella qualità di componenti di specifici organi, dall'altro come rappresentanti nel consiglio di amministrazione (v. diagramma in allegato). Una struttura che dovrebbe rispecchiare l'effettivo coinvolgimento nel «progetto-museo» non solo degli interlocutori istituzionali e della comunità scientifica, ma dell'intero spettro della società civile.

4. Il futuro assetto del Museo rappresenta in tal senso un modello imprenditoriale a controllo pubblico-privato. La composizione del consiglio di amministrazione, sotto un profilo sia numerico, sia qualitativo, è lasciata alle dinamiche interne della fondazione, nel senso che essa sarà determinata in relazione ai soggetti che parteciperanno più attivamente alla costituzione e alla vita della fondazione stessa. D'altra parte, in linea con lo spirito delle cosiddette «leggi Bassanini», la presenza del pubblico nella fondazione è assicurata dai rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i Beni culturali, nonché dai rappresentanti degli enti pubblici territoriali, in qualità di fondatori di diritto e di membri del consiglio di amministrazione.

5. La stessa flessibilità dovrebbe riscontrarsi sul fronte patrimoniale, dell'utilizzo delle risorse e del reperimento di finanziamenti aggiuntivi, siano essi pubblici o privati. Il patrimonio della fondazione-museo potrà essere infatti progressivamente incrementato attraverso l'apporto di risorse materiali e immateriali: beni mobili, beni immobili, denaro, ma anche servizi, know how, risorse umane e volontariato. Tale apporto potrà essere destinato all'espletamento delle attività istituzionali del museo, come pure alla realizzazione di singoli progetti e iniziative.

6. Sotto il profilo organizzativo-gestionale, l'articolazione del museo in dipartimenti tematici dovrebbe poi aprire interessanti prospettive di autonomia non solo finanziaria, ma anche progettuale (comitati scientifici) e operativa, tale da mettere i singoli dipartimenti nelle condizioni ottimali per rapportarsi puntualmente ed efficacemente sia alla comunità scientifica, sia al tessuto imprenditoriale. I dipartimenti dovrebbero d'altra parte essere affiancati da strutture di servizio centrali presso le quali attingere le risorse di funzionamento, secondo uno schema tipico del mondo produttivo.

7. Un ultimo, interessante aspetto del processo di riassetto del Museo è il forte impulso dato alla sua articolazione territoriale. Grazie a una rete di partnership già parzialmente intessuta nel corso degli ultimi anni, e il cui sviluppo rientra nelle priorità per l'immediato futuro, il Museo della Scienza e della Tecnologia «uscirà dalle mura» per instaurare un rapporto vivo e dinamico con i suoi molteplici interlocutori esterni, cooptandoli nella definizione delle linee strategiche e nello sviluppo di contenuti e progetti.

In sintesi, il modello prescelto per il museo, la fondazione di partecipazione come struttura aperta all'esterno e capace di armonizzare profit e non profit, sembra avvicinarsi particolarmente al concetto di «azionariato culturale diffuso» e di partecipazione allargata alla vita di un ente, sotto un profilo sia patrimoniale, sia decisionale, e all'interno del museo come nella rete di relazioni da esso intessuta con i diversi soggetti presenti sul territorio. Un concetto a maggior ragione cruciale nel caso di un'istituzione come il Museo della Scienza e della Tecnologia, che contribuisce alla crescita non solo del livello di «alfabetizzazione» scientifica, ma anche di una consapevolezza e di una sensibilità sociale diffuse nei confronti della scienza e della tecnologia.

Resta da vedere in che misura la neonata fondazione saprà mettere in campo risorse ed energie tali da rendere il Museo un modello-pilota di riferimento nel processo di trasformazione di analoghe istituzioni. Il riassetto giuridico e organizzativo in direzione di una maggiore autonomia gestionale e agilità operativa rappresenta infatti una condizione necessaria ma non sufficiente al pieno successo di questo ambizioso progetto di rilancio, che richiede, tra le altre cose, una incisiva politica delle risorse umane (percorsi formativi, definizione dei profili professionali, creazione di nuove competenze, costituzione di équipe interdipartimentali e interdisciplinari) e lo sviluppo di concrete opportunità di osmosi tra pubblico e privato. La sfida è ancora tutta aperta.

□ Simona Bodo

SCUSI, POSSO FARLE UN REGALO?

I meccanismi da attuare per donare soldi o opere d'arte, nell'esperienza di **Annalisa Zanni**, direttore del Poldi Pezzoli

Le motivazioni che spingono a donare sono numerosissime: sicuramente tra le più forti vi è il desiderio di lasciare una traccia, un segno del ruolo rivestito all'interno della società (quale collezionista, mecenate, conoscitore, raccogliatore). Un segno visibile e riconoscibile sia dai contemporanei che dalla società futura, che testimonia il senso di appartenenza che il privato segnala con quest'atto. Le fondazioni artistiche non profit possono ricevere donazioni, oggi sicuramente molto più facilmente di un tempo, sia in denaro che in opere d'arte, anche se il privato non è per il momento sufficientemente agevolato dall'attuale legislazione per le donazioni in denaro. In ogni caso l'attenzione al riguardo dei Ministri per i Beni culturali che si sono avvicendati al governo nell'ultimo decennio è stata senz'altro maggiore che in passato e rivela una volontà, iniziata con il ministro Ronchey, di un dialogo più stretto tra patrimonio privato e pubblico, in un rapporto di fiducia e di maggiore cooperazione reciproca.

La Fondazione De Fornaris

La Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris nasce a Torino nel 1982 per volere testamentario del mecenate e collezionista Ettore De Fornaris. Da allora opera nel campo dell'arte con numerose iniziative: dall'acquisizione di opere dell'Ottocento e Novecento, esposte alla Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea di Torino (Gam), all'organizzazione di mostre, cicli di incontri, visite guidate. La sua missione è quella di acquisire opere significative da offrire alla cittadinanza esponendole presso la Gam. La Fondazione ha acquisito finora opere per un importo pari a 12 miliardi, che rimangono di proprietà della stessa e sono date in comodato alla Gam. Ogni 5 anni viene allestita una mostra delle acquisizioni del periodo e periodicamente vengono organizzate mostre tematiche, come per esempio quella su Morbelli, inaugurata a febbraio che presenta oltre 80 opere dell'artista. L'incarico di definire le scelte in materia di acquisizioni spetta ad una Commissione composta dai responsabili delle maggiori istituzioni artistiche cittadine: l'Accademia Albertina di Belle Arti, la Soprintendenza per i Beni artistici e storici del Piemonte, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea. Tra opere acquistate e donazioni, la Fondazione conta oggi su un patrimonio di opere di artisti tra i maggiori del secolo, come Balla, Boccioni, de Chirico, Casorati, Melotti, Burri, Vedova, Morbelli, Pistoletto, Paolini, Merz, Zorio, Anselmo. A lato della sua attività principale, ve ne sono altre previste dallo Statuto: dalla pubblicazione, in una collana affidata a specialisti, di studi e ricerche su argomenti storico-artistici alla particolare attenzione ai giovani artisti. La Fondazione De Fornaris si identifica molto bene con la definizione classica di fondazione come «patrimonio per uno scopo»: i proventi del patrimonio, infatti, sono sufficienti all'esercizio dell'attività e, nel corso degli anni, la fondazione non ha mai richiesto finanziamenti pubblici.

□ Piergiorgio Re

Le donazioni: denaro e opere

Le donazioni in denaro possono essere finalizzate alle attività istituzionali della fondazione, in accordo con i suoi responsabili e quindi utilizzate per un restauro, una mostra, una pubblicazione o per la gestione, tutti interventi che devono essere autorizzati preventivamente dalle Soprintendenze territoriali di competenza. La donazione in denaro rappresenta un sostegno indispensabile per la vita stessa della fondazione e, in quanto erogazione liberale, può da quest'anno usufruire della deducibilità dell'intera somma dal reddito dell'impresa in sede di dichiarazione dei redditi, ma con alcune precise limitazioni: i destinatari dell'erogazione del contributo devono essere fondazioni riconosciute dal Ministero per i Beni culturali e la somma deve rientrare all'interno del tetto che il Ministero stesso stabilisce per ogni Fondazione. Il collegato fiscale alla Finanziaria del 2000 (art. 38), appr. (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 194, dic. 2000, pp. 8 e 49), presenta alcune difficoltà di applicazione. Ad esempio, i privati continuano per ora ad avere la possibilità di detraibilità fino ad un tetto massimo di 2 milioni; mentre per contributi di imprese che superano il tetto massimo previsto per ogni fondazione, quest'ultima dovrà versare all'Erario un'aliquota del 37% della somma ricevuta.

Nel caso di restauri, è sempre compito della Fondazione ottenere dalla Soprintendenza competente per territorio l'autorizzazione all'intervento e la congruità della somma impiegata inviando preventivi e fatture relativi a tutte le operazioni coperte dal contributo ricevuto. Terminate le operazioni, l'organismo ministeriale rilascerà una dichiarazione che potrà essere allegata alla propria dichiarazione fiscale annuale. Diverso è ovviamente il caso di una società che decida un intervento di sponsorizzazione con un ritorno di immagine: non si tratta più in quel caso di donazione e il riconoscimento della somma destinata ad un fondazione avverrà attraverso una regolare fattura che potrà comunque essere dedotta interamente dal reddito d'impresa. Molti collezionisti decidono invece di donare ad una fondazione una o più delle loro opere per arricchire in questo modo il patrimonio pubblico, «storicizzando» in questo modo il loro intervento di acquirenti di opere antiche o di committenti di opere contemporanee. Fortunatamente la legge Bassanini (n. 127 del 15 maggio 1997), nell'art. 13 ha sancito l'abrogazione dell'art. 17 del Codice Civile che prevedeva per le persone giuridiche l'autorizzazione governativa ad accettare donazioni, eredità e legati, provvedendo così a snellire tutte le procedure che obbligavano, alla fine di lunghe procedure, il donatore e il ricevente ad attese dai cinque ai dieci anni per ottenere il riconoscimento giuridico della donazione: davvero scoraggiante!

Oggi tutto avviene nel giro di pochi mesi ed in modo quasi automatico, dopo l'accettazione da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione e con l'autorizzazione da parte della Soprintendenza che sancisce l'avvenuta donazione.

Le fondazioni Onlus riconosciute dal Ministero hanno spesso difficoltà economiche e raramente sono in grado di acquistare nuove opere (e, quando questo avviene, è quasi sempre grazie all'intervento di un privato). Lo Stato acquista spesso, esercitando il diritto di prelazione, ma tendenzialmente rivolgendo le opere acquisite verso i musei pubblici.

Il passaggio dal collezionista alla fondazione non è immediato: deve essere condotto con grande professionalità, consapevolezza e reciproca stima e fiducia.

Una delle maggiori gratificazioni del donatore è senz'altro quella di vedere la propria opera o il proprio sostegno presenti e rappresentati, in forma esplicita o anonima. Per la fondazione ogni nuova acquisizione,

oltre a costituire un arricchimento del proprio patrimonio, rappresenta anche un segnale di vitalità e di cultura in progress, indispensabile per un aggiornamento in tempo reale della storia e del gusto contemporanei.

Come si dona e come si accetta il dono

Maturata la decisione di donare un'opera, occorre prima di tutto accordarsi con il responsabile della fondazione/museo cui si intende destinarla, per evitare problemi o un eventuale rifiuto. La procedura richiede una presentazione dell'opera che viene preventivamente analizzata dal direttore e dai conservatori del Museo secondo alcuni criteri-base: autenticità, stato di conservazione, provenienza, congruità con le raccolte. Quest'ultimo criterio varia ovviamente in base alle identità storiche e culturali delle fondazioni: dalla necessità di rendere testimonianza della storia e di una politica culturale e artistica di uno Stato (ecco quindi i musei statali, civici, provinciali, regionali, alcuni dei quali come quelli civici di Milano saranno tra breve riuniti in una fondazione) a quella di valorizzare e arricchire il gusto e la volontà del fondatore/collezionista o delle iniziali raccolte.

A volte la donazione può avvenire anche attraverso l'acquisto di un'opera, che va comunque sempre concordato e condotto insieme ai responsabili scientifici della fondazione.

Normalmente, per donazioni di particolare importanza, la Fondazione si avvale anche di consulenti esterni, specialisti (storici dell'arte, professori universitari), che meglio conoscono l'area di produzione o l'autore/presunto autore dell'opera offerta in dono. Con questi pareri scritti, il direttore presenta l'offerta di donazione al consiglio di amministrazione della fondazione, l'organismo preposto al controllo e responsabile della gestione economica e culturale dell'istituzione. Avuta l'accettazione dal consiglio di amministrazione, la successiva procedura è estremamente veloce e semplice, in particolare se affidata ad un notaio che abbia specifiche competenze in questo settore. Nell'atto di donazione devono essere inserite tutte le clausole concordate con la fondazione (esposizione, conservazione, diciture). La Fondazione dopo pochi mesi diventa legittima proprietaria e responsabile della cura dell'opera donata. Nessun donatore può chiedere che l'opera mantenga l'attribuzione con cui l'ha donata, mentre è suo diritto pretendere la presentazione e la corretta segnalazione nei cataloghi e nelle pubblicazioni.

La scelta tra la segnalazione della provenienza o l'anonimato è decisa esclusivamente da chi dona. Si sa molto bene che le fondazioni hanno spesso carenze di spazi espositivi, ma anche questo è un problema che può essere risolto nello spirito di collaborazione tra istituzioni. Un caso emblematico è avvenuto al Poldi Pezzoli nel 1996-1997 a seguito di un legato testamentario di cui il Museo era destinatario. Poiché il donatore aveva deciso, dopo i primi accordi, di legare tutte le sue collezioni cartacee (850 disegni, più di 3.000 tra stampe e incisioni) alla sede del Museo, che non ha un proprio gabinetto di disegni e stampe, si trovò una soluzione rispettosa della volontà del donatore, che ne aveva chiesto l'esposizione almeno temporanea.

Dopo un'accurata selezione 1193 tra stampe e incisioni sono state depositate presso la Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli di Milano, mentre 483 disegni sono stati accolti presso il Gabinetto dei Disegni di Brera, in qualità di deposito temporaneo del Museo Poldi Pezzoli che ne rimane proprietario e garante.

Appena accolta la donazione, ad essa è stata dedicata subito una piccola mostra a testimonianza della qualità del collezionista e dell'impegno preso, mostra che è stata realizzata grazie anche ad una piccola somma di denaro destinata a questo scopo dal donatore.

Non va infatti dimenticato che l'onere della manutenzione, studio, ricerca, restauro, allestimento grava sull'ente destinatario, che quasi mai è in grado di coprirne autonomamente i costi.

Il generoso gesto di donazione di un'opera dovrebbe quindi essere affiancato da un lascito in denaro a ciò specificamente finalizzato, come è avvenuto in molti casi di importanti e ricche collezioni donate sempre al Poldi Pezzoli (tra le più significative quella dei bronzetti di Mario e Fosca Crespi e quella degli orologi solari di Piero Portaluppi, mentre la collezione di orologi meccanici di Bruno Falck è stata allestita grazie al suo contributo).

Chi dona entra nella storia della fondazione

L'istituzione viceversa deve impegnarsi a conservare, se necessario restaurare, studiare e valorizzare l'opera, promuovendo studi, ricerche, mostre ecc., secondo le caratteristiche del dono. Se il primo e più importante atto ufficiale resta comunque l'esposizione al pubblico, il legame che si instaura con il donatore è profondo, continuo e di reciproco scambio e appartenenza.

Chi dona entra a far parte della storia della fondazione e ne è indissolubilmente legato. Per questo la scelta del destinatario deve rispondere anche a numerosissime categorie dell'anima, come ha dimostrato Federico Zeri scegliendo di donare una parte delle sue collezioni alle due fondazioni italiane che più amava, stimava e cui si sentiva più profondamente legato: l'Accademia Carrara di Bergamo e il Museo Poldi Pezzoli di Milano, le cui raccolte sono nate e continuano a mantenere la loro eccellenza proprio grazie alla generosità di grandi e famosi, ma anche anonimi e altrettanto preziosi collezionisti privati.

□ Annalisa Zanni

Il Fai - Fondo Ambiente Italiano

I Fai - Fondo Ambiente Italiano è una fondazione dedicata alla tutela e al recupero del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico italiano.

Il suo operato, dunque, pur appartenendo a pieno diritto al campo del sociale, si discosta nettamente dall'ambito umanitario comune alla stragrande maggioranza delle associazioni e fondazioni operanti sia in Italia che all'estero.

La Fondazione vive grazie all'aiuto di chi, attraverso l'iscrizione, le donazioni e i lasciti testamentari, dona al Fai quanto necessario per svolgere la sua missione.

Il secondo articolo del suo Statuto recita: «La Fondazione ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale... la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico,... della natura e dell'ambiente,... la promozione della cultura e dell'arte...». Il Fai dunque non solo restaura e apre al pubblico i suoi beni, ma ha da anni avviato numerose attività culturali di vario tipo, mirate, appunto, all'avvicinamento del pubblico all'arte, alla musica e alla natura.

Se da un lato, cioè, la fondazione si muove come ogni altra associazione senza scopo di lucro, chiedendo sostegno economico a privati e aziende, dall'altro offre «in cambio» una serie di attività e servizi culturali riservati sia ai




San Fruttuoso: l'abbazia e il borgo sono stati donati nel 1985 dalla famiglia Doria al Fai - Fondo per l'ambiente italiano

sta sua duplice funzione, fondazione sociale e centro di servizi culturali, determina una particolare strategia nell'ambito della raccolta fondi, che si attua attraverso due diverse linee di condotta. La prima, e più tradizionalmente comune a tutte le fondazioni, è quella che potremmo definire affidata alla generosità dei donatori. Dalla disponibilità a donare dipende l'esistenza del Fai stesso. Se infatti, 25 anni fa, l'atto costitutivo espresse formalmente la volontà di operare in questo settore, fu la donazione della prima proprietà, il Castello di Avio nel Trentino, a concretizzarne la reale possibilità. Fatto eccezionale, non comune alle altre fondazioni, è l'esigenza di sollecitare anche la donazione del bene da salvare per poi ricercare i fondi necessari al suo recupero. Il National Trust inglese dall'alto dei suoi oltre 100 anni di esistenza e dei suoi 2 milioni e mezzo di iscritti ci insegna che il cuore di qualsiasi strategia di raccolta fondi è riassumibile in cinque brevi parole: «ask, ask and ask again». Le tecniche per chiedere sono naturalmente moltissime, diverse per situazione, pubblico e obiettivi. Chiedere, per il Fai, significa dare la possibilità di diventare aderenti, proporre appelli su recuperi specifici, sollecitare donazioni

in vita e lasciti testamentari, chiedere di presentare nuovi amici, regalare l'adesione, sostenere il lavoro della Fondazione attraverso il volontariato. È stato grazie alla grande generosità di centinaia di migliaia di persone che il Fai è potuto crescere e continua, dopo un quarto di secolo, ad operare. Nel 1986, decisi a provare strade diverse, si pensò di creare un gruppo di grandi sostenitori, «I 200 del Fai», le donazioni dei quali avrebbero permesso alla fondazione di costituirsi un fondo capitale, fondamentale per la sua sussistenza. Il gruppo è tutt'oggi ben attivo e continua a costituire un punto importante nella vita del Fai. Mecenatismo puro, dunque, di grandi aiuti da parte di pochi che hanno affiancato il singolarmente più contenuto ma vitale sostegno annuale dei sempre più numerosi iscritti, erano 73 nel 1977, 751 nel 1980, 11.603 nel 1990, sono quasi 50mila a fine 2000. Di pari passo sono cresciute anche le attività della Fondazione che ha fatto della propria «offerta culturale» un suo punto di forza e distinzione; ogni anno sono quasi mille gli eventi grandi e piccoli che, grazie alle oltre 70 delegazioni, vengono organizzati su tutto il territorio italiano. Da queste attività prende spunto e si alimenta la seconda linea di raccolta fondi, sostanzialmente legata alla collaborazione con le imprese. Usciamo dunque dal campo delle donazioni, per entrare nell'area degli investimenti. Da tempo il Fai collabora in modo continuativo con società (quasi un centinaio ogni anno) che trovano nelle sue attività il mezzo di comunicazione appropriato per rivolgersi ad un determinato pubblico o semplicemente per «lavorare» istituzionalmente intorno all'immagine del proprio marchio. All'interno della fondazione settori appositamente dedicati operano in due grandi aree. La prima, più strettamente legata alla missione e alle attività culturali del Fai è quella della sponsorizzazione di concerti, mostre, eventi, ma anche di restauri di mobili e immobili, aperture al pubblico di nuovi beni monumentali, recuperi ambientali, adozioni di proprietà ecc. ecc. La seconda area è invece tesa alla creazione di nuovi progetti: si analizzano le esigenze del mercato, le novità, i trend e si propongono alle imprese progetti personalizzati di cooperazione di vario tipo, le cui finalità vanno dal fare semplicemente opera di «brand awareness», al recupero di nominativi e adesioni, alla vera e propria raccolta fondi. Se in teoria le possibilità sono infinite, nella pratica i limiti sono dettati prima di ogni altra cosa dall'esigenza di salvaguardare il nome della fondazione. Il Fai non è un prodotto di mercato, ma la realizzazione di un'idea.

□ Rossella Beria



La Sala nera del museo - Fondazione artistica Poldi Pezzoli: in primo piano un marmo di Lorenzo Bartolin, «La fiducia di Dio»

La Querini Stampalia

La Fondazione Querini Stampalia nasce nel 1869, alla morte del conte Giovanni, ultimo rappresentante dell'omonima famiglia patrizia, come erede dell'intero patrimonio. Il palazzo, con gli arredi, i dipinti e i libri, viene così destinato a museo e a biblioteca, «aperta il più possibile e comunque nei giorni e ore in cui sono chiuse le altre». La Fondazione Querini Stampalia, la più antica fondazione culturale del Nord-Est e una fra le prime in Italia, è oggi famosa sia come biblioteca civica di Venezia (aperta le domeniche e la sera fino a mezzanotte), che per il museo d'ambiente ricco di capolavori dell'arte veneta e non solo. Nel 1963, dopo il parziale intervento di restauro di Carlo Scarpa, è cominciata anche una stagione di attività culturali che ha visto la Fondazione impegnata nell'organizzazione di mostre, convegni, presentazioni di libri, concerti. La filosofia di lavoro della Fondazione consiste appunto nel favorire lo sviluppo in simbiosi di queste tre linee di servizio (la biblioteca, il museo e le attività culturali), moltiplicando le collaborazioni con i più diversi partner pubblici e privati. È nata così nel 1996 l'associazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, denominata Fondazioni Veneziane per la Cultura, che ha preso in gestione il museo, e che ha provveduto all'installazione dell'illuminazione elettrica nell'appartamento patriarcale e alla creazione di un bookshop orientato sul design contemporaneo. La Fondazione si è in seguito avvalsa della collaborazione di altri partner nazionali e internazionali fra cui l'Università di Warwick, che tiene nella sua sede corsi sul Rinascimento italiano, l'Università Ca' Foscari di Venezia, per la quale si organizzano corsi biblioteconomici, si ospitano studenti in stage, si supporta la realizzazione della rivista on-line «Engramma». La Fondazione Querini Stampalia ospita, inoltre, la sede di ricerca della Fondazione Eni Enrico Mattei con cui ha realizzato una Biblioteca Multimediale con venti postazioni gratuite a disposizione del pubblico. Altrettanto importanti risultano le relazioni di collaborazione con il Comune e la Provincia di Venezia e la Regione Veneto, per i quali la Fondazione gestisce servizi diversificati per le biblioteche e i musei, con la Furla, azienda con la quale sono state impostate iniziative d'arte contemporanea, con il Consorzio Venezia Nuova, con molte università italiane e associazioni, come l'Associazione Italiana Biblioteche o gli Amici della Rilegatura d'Arte. Si può, dunque, dire che tutte le iniziative in corso sono riconducibili ad un unico grande progetto di aggiornamento dell'istituto, che comporta sia l'ampliamento e la ristrutturazione della sede (ora affidati al ticinese Mario Botta, allievo di Carlo Scarpa), sia l'introduzione, l'uso e la diffusione presso il pubblico delle più aggiornate tecnologie informative. La forma giuridica fondazionale è particolarmente interessante in quanto comporta una sostanziale pubblicità «filosofica» unita ad una maggiore praticità della struttura privatistica rispetto a quella pubblicistica. È da sottolineare, inoltre, l'aspetto riguardante la responsabilità del management sul bilancio rispetto all'entrata oltre che all'uscita e rispetto al complesso delle politiche di personale e la presenza del patrimonio e la sua specialità all'interno di questo tipo di ente. Gli aspetti più negativi riguardano l'attuale disciplina fiscale in particolare per quanto attiene all'Iva e ai gravami e mancati sgravi sulle contribuzioni e più in generale relativamente al complesso delle imposte.

□ Giorgio Busetto



Il giardino della Fondazione Querini Stampalia ristrutturato da Carlo Scarpa

LA LEGGE CHE HA ISTITUITO LE ONLUS

DEDUCIBILI 4 MILIONI

Pietro Graziani spiega quali sono i fini e l'oggetto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

La disciplina recata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, istituisce le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), intese come organismi che operano in determinati settori di interesse collettivo. Per individuare il tipo di organizzazione che rientra nella disciplina che stiamo esaminando è di fondamentale importanza verificarne congiuntamente sia il fine che l'oggetto dell'attività. L'art. 10 (lettera a, comma 1) ne individua i requisiti qualificanti e determina quali siano le attività di interesse collettivo svolte in via istituzionale da tali enti in settori strettamente individuati fra i quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, della natura e dell'ambiente, la promozione della cultura e dell'arte. Attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, nonché attraverso la previsione dell'obbligo di impiegare gli utili stessi per la realizzazione delle attività statuarie e di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus, intendono impedire un uso elusivo e strumentale di questa nuova realtà.

Ai fini della qualificazione solidaristica, prescritta dal comma 2 dello stesso art. 10, le attività statuarie non rilevano allo stesso modo: per tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico ovvero della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, ricerca scientifica, lo scopo di utilità sociale deve essere perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività, secondo quel modello degli interessi diffusi individuato da Massimo Severo Giannini alcuni decenni orsono, nel suo trattato di diritto amministrativo. Il comma 5 dell'art. 10 definisce le attività «direttamente connesse» come destinate al reperimento dei finanziamenti necessari. Queste ultime sono attività oggettivamente analoghe a quelle istituzionali, dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di chiunque, non sussistendo per esse alcun vincolo di destinazione.

Tra le attività «direttamente connesse» rientra quella attività (denominata «accessoria» e «integrativa») strutturalmente funzionale, sotto l'aspetto materiale, a quella istituzionale, che consiste cioè in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali, quali, ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione a favore del patrimonio storico-artistico. L'art. 13 detta norme sul trattamento tributario, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, delle erogazioni liberali a favore delle Onlus. Per quelle effettuate da persone o da enti non commerciali, si possono detrarre dall'imposta lorda, secondo le modalità previste dall'art. 13-bis del Tuir, fino a 4 milioni di lire. Per le imprese è detraibile dal reddito d'impresa un importo non superiore a 4 milioni di lire o, in alternativa, non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Dipendenti in prestito

Innovativa è la previsione di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni siano rese a beneficio di Onlus. Innovando al principio di inerente dei costi e delle spese all'attività da cui derivano ricavi o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all'art. 75, comma 5, del Tuir, la norma consente alle imprese, in pratica, di «prestare» propri dipendenti alle Onlus senza con questo dover rinunciare alla deduzione delle relative spese, per importo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Per incentivare le erogazioni liberali in natura, i commi

2 e 3 recano una speciale disciplina volta a neutralizzare gli effetti dell'art. 53, comma 2, del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone la mutazione a ricavo, secondo il loro valore normale, dei beni-merce ceduti gratuitamente e pertanto destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa. Con la neutralizzazione della norma richiamata, le imprese potranno cedere gratuitamente e senza limiti alle Onlus i prodotti della loro impresa, così come potranno cedere gratuitamente altri beni-merce di costo specifico non superiore a 2 milioni, senza dover subire alcun aggravio impositivo, in ogni caso essendo valorizzato il costo di tali beni attraverso il minor valore delle rimanenze.

Come ci si regola con l'Iva

L'art. 14 contiene disposizioni volte ad armonizzare la normativa riguardante l'imposta sul valore aggiunto con la nuova realtà, definita sotto il profilo giuridico-tributario, delle Onlus. La lettera a) chiarisce che l'esclusione dal campo Iva delle prestazioni di «divulgazione pubblicitaria», già prevista a beneficio di enti e associazioni senza scopo di lucro, si estende anche alle Onlus. Alla lettera b) si dispone l'esenzione da Iva della cessione di beni-merce a favore delle Onlus; di tale esenzione già beneficiavano gli enti pubblici, le associazioni riconosciute e le fondazioni. L'art. 23 in materia di imposta sugli spettacoli prevede un'ulteriore esenzione dal pagamento della specifica imposta sugli spettacoli organizzati occasionalmente dalle Onlus. L'art. 26, nel presupposto che le Onlus rappresentano una categoria particolare di enti non commerciali cui non può essere riservato un trattamento di minor favore, afferma l'estensione ad esse, ove compatibili, delle disposizioni relative agli stessi enti non commerciali. È evidente che tali organizzazioni si pongono, potenzialmente, come strumenti di grande portata per rispondere sempre meglio e con la necessaria flessibilità alle finalità di una sempre maggiore e qualificata diffusione e salvaguardia del patrimonio storico e artistico del Paese, secondo lo spirito dell'art. 9 della Carta Costituzionale.

La nuova deducibilità solo per le imprese

La recente approvazione del cosiddetto collegato fiscale alla legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 21 novembre 2000 n. 342, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, supplemento ordinario, recante misure in materia fiscale) prevede, all'articolo 38, la significativa introduzione nel sistema fiscale, dell'intera deducibilità dal proprio reddito per le persone giuridiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, delle erogazioni liberali per progetti culturali a favore, tra gli altri, di associazioni e fondazioni. Tale articolo disciplina la deducibilità dall'Irpeg nonché le caratteristiche dei soggetti destinatari e i limiti entro i quali tale beneficio è ammesso. La radicale trasformazione in atto dovrà necessariamente completarsi con una analoga previsione di deducibilità delle erogazioni svolte da soggetti persone fisiche. In tale modo, si creeranno le condizioni per un sempre più vasto movimento di partecipazione attorno al mondo della promozione della cultura, elemento qualificante per una crescita socio-economica del Paese.

UN NUOVO MODELLO PUBBLICO-PRIVATO

Il Ministero può costituire o partecipare a fondazioni come nuovo modello di gestione. La differenza sostanziale rispetto alle altre fondazioni, scrive **Pierpaolo Forte**, è la possibilità di modificare lo statuto

L'occasione di queste riflessioni è costituita dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale prevede che questo possa costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società «*al fine del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali*». Anche le fondazioni dunque, per disposizione di legge, vengono considerate quali eventuali strumenti di azione del Ministero a cui è possibile conferire in uso dei beni culturali che l'amministrazione abbia in consegna, disponendo comunque che tali beni conferiti tornino nella disponibilità dello stesso al momento dell'estinzione della fondazione. Ad uno sguardo più generale, si può notare come, sul piano istituzionale, il legislatore statale abbia già disposto la possibilità di ricorrere a nuovi modelli di gestione di organismi culturali, i quali possono ormai costituire il prototipo per la previsione normativa di nuove strutture associative, di rilievo pubblico o meno. Come esempio si possono passare in breve rassegna gli schemi e le caratteristiche delle fondazioni ad origine associativa, o di partecipazione, che dir si voglia, di recente comparsa nella legislazione degli ultimi anni. Viene in rilievo (a parte la «Società di cultura», costituita con il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, che sembra espressamente ed esclusivamente strutturato per la Biennale di Venezia), il modello costituito dalle fondazioni culturali, utilizzate di recente per la trasformazione di vari enti pubblici già operanti in ambito culturale (quali gli enti lirici¹, il Centro sperimentale di cinematografia², l'Istituto nazionale per il dramma antico³, e così via). Anche se queste fondazioni «nuove» godono di personalità giuridica di diritto privato, e sono disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, presentano alcune differenze rispetto al tradizionale modello delle fondazioni, dovute essenzialmente al loro carattere sostanzialmente associativo, ed in funzione di ciò sembrano previste le modalità di modificazione dello statuto, la composizione,



Paolo Baratta è il Presidente della Società di Cultura Biennale di Venezia

le competenze e i poteri degli organi, l'individuazione dei soggetti che ad essa concorrono e i diritti a questi spettanti. Lo statuto rappresenta il primo dei punti di contatto con il modello associativo e societario, e va adottato (e, dunque, può essere modificato), sulla base di un voto maggioritario di uno degli organi, il consiglio di amministrazione, conosciuto anche nelle fondazioni tradizionali. Inoltre, queste fondazioni possono essere costituite da una molteplicità di fondatori, con diversa disponibilità di potere decisionale in relazione al

contributo che ciascuno di essi fornisce alla vita della fondazione (anche se in termini non necessariamente proporzionali come ad esempio è riscontrabile nelle società commerciali).

Contributi pubblici ordinari e straordinari

Queste nuove fondazioni culturali provvedono ai propri compiti, oltre che con le rendite e, in generale, i redditi da patrimonio e i proventi di gestione come per quelle tradizionali, anche con contributi ordinari e straordinari pubblici, ed eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri, oltre che con eventuali altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali. Questi apporti sono il nucleo essenziale del modello, sul piano economico, poiché gli aderenti sono normalmente impegnati a versare quote di partecipazione che si risolvono in apporti alla gestione, che dunque di norma non aumentano la consistenza patrimoniale del soggetto, ma consentono di poter avere sufficienti risorse finanziarie per la gestione ordinaria, indipendentemente dalla massa patrimoniale della quale dispongano.

La prima Società di Cultura

La Biennale rappresenta il primo (e finora l'unico nell'ordinamento italiano) caso di mutamento ex lege di un ente pubblico in ciò che viene definito una Società di Cultura, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 codice civile. La trasformazione è avvenuta con il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e ha portato alla costituzione della «Società di Cultura La Biennale di Venezia». Il decreto prevede, oltre alla già accennata veste giuridica di diritto privato, il riassetto degli organi, il potenziamento dell'attività culturale e la possibilità anche per soggetti non pubblici di partecipare alla vita dell'ente. La partecipazione dei soggetti privati (con la sola esclusione di quanti svolgano attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società), è da intendersi come la possibilità per questi ultimi di vedere la presenza (in proporzioni stabilite rispetto agli apporti economici) di uno o più loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione e di un membro del collegio dei revisori. Il presidente è di nomina governativa come pure sono soggetti pubblici almeno la metà degli altri membri del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti del collegio dei revisori dei conti. La presenza dei privati deve risultare comunque, per disposizioni del decreto, minoritaria: tali soggetti possono difatti contribuire alla costituzione del patrimonio fino ad un massimo del 40%. Sul piano dell'attività, La Biennale, che continua a godere di contributi ordinari pubblici, resta soggetta al controllo della Corte dei Conti e alla vigilanza del Ministro per i Beni e le Attività culturali.

A cura del Centro di Documentazione sulle Fondazioni



Il Padiglione Italia all'interno dei Giardini, sede della Biennale di Venezia, in una foto storica del 1958

L'esperienza della Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia è una Società di Cultura interdisciplinare che si occupa di arti visive, architettura, danza, musica, teatro e cinema organizzando esposizioni (Esposizione Internazionale d'Arte, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Mostra Internazionale di Architettura) e spettacoli dal vivo.

Dalla riforma del 1998, la Biennale si è impegnata a consolidare e rilanciare la sua unicità non più soltanto come grande centro espositivo, ma anche come laboratorio di formazione e di produzione artistica, attraverso lo sviluppo di programmi di attività permanenti.

Con l'attuale presidenza di Paolo Baratta sono stati ottenuti importanti risultati nella continuità dell'attività in tutti i settori, nel rinnovamento organizzativo, nel restauro e nel recupero di spazi storici prestigiosi a Venezia per le attività artistiche e di spettacolo. Sono state recuperate, infatti, nuove aree espositive all'Arsenale (Gaggiandre, Artiglierie, Tese), che si aggiungono alle Corderie e ai tradizionali Giardini di Castello, creando così un eccezionale spazio multiforme per l'Esposizione Internazionale d'Arte e per la Mostra Internazionale di Architettura.

All'importante apertura del Teatro Verde all'Isoola di San Giorgio (1.300 posti all'aperto), si sono aggiunti quest'anno il Teatro Piccolo Arsenale (450 posti) e il Teatro alle Tese (500 posti): un luogo straordinario, vasto, attrezzato con strutture mobili e variabili, ideale per affiancare all'attività espositiva eventi e spettacoli.

Inoltre, per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, accanto allo storico Palazzo del Cinema, è stata ristrutturata e ampliata la Sala Perla (600 posti) e sono stati ampliati e arricchiti gli spazi riservati al lavoro e agli incontri dei professionisti del mondo del cinema al Palazzo del Casinò.

La Società di Cultura veneziana gestisce inoltre l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee, (Asac) settore di documentazione ad attività permanente, diretto da Gianfranco Pontel. L'Archivio custodisce, tra l'altro, 3 milioni di documenti nel fondo storico, 1 milione e 100mila unità d'archivio, oltre 120mila tra volumi e cataloghi, 600mila fotografie, 12mila manifesti. È attualmente in corso un progetto di classificazione e ricatalogazione digitale di tutto il materiale, per renderlo universalmente consultabile.

Le attività programmate per il 2001 vedranno impegnati in modo congiunto i diversi settori. La 49ª Esposizione Internazionale d'Arte (dal 10 giugno al 4 novembre 2001), diretta da Harald Szeemann, non sarà semplicemente una mostra d'arte ma una «platea dell'umanità», pronta a ricevere il contributo delle altre arti: cinema, musica, teatro, danza.

La 58ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera, si terrà dal 29 agosto all'8 settembre al Lido di Venezia.

I settori Danza, Musica, Teatro, diretti rispettivamente da Carolyn Carlson, Bruno Canino, Giorgio Barberio Corsetti, organizzeranno spettacoli dal vivo e rassegne, in diversi luoghi di Venezia, da marzo a ottobre 2001.

È da segnalare infine il grande favore di pubblico ottenuto dal sito web ufficiale, www.labiennale.org, che ha raggiunto 6 milioni di pagine richieste mensili.


Appena adottato il regolamento

► Se questo è lo scenario normativo nel quale si troverebbero ad operare le fondazioni strumentali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, possiamo ora dare uno sguardo al regolamento attuativo (ndr. decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 29 dicembre 2000, cfr. l'inserto «Le leggi del 2000» allegato a questo numero del Giornale dell'Arte) del decreto legislativo citato e orientato alla definizione di alcune condizioni alle quali è possibile per il Ministero stesso costituire ex novo ovvero partecipare a fondazioni. Tali condizioni riguardano principalmente la struttura stessa delle fondazioni che, pur nella previsione di un ampio rinvio alle norme statutarie per la definizione del loro assetto delle stesse in correlazione agli scopi perseguiti, dovrà comunque avere una conformazione rispondente alla distinzione tra funzioni di indirizzo e alla previsione di un organo di consulenza scientifica. Ciò lascia intendere la presenza di un organo di indirizzo (la cui composizione e le cui modalità di designazione dei membri siano demandati allo statuto), che si occupi di definire gli obiettivi e i programmi della fondazione e di verificare i risultati della gestione amministrativa, con alcune competenze «fisse» quali l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, la nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica. E che sia poi previsto un distinto organo di amministrazione (non escludendo che si tratti di un direttore generale), cui siano affidati i compiti di gestione della fondazione e di proposta in merito agli obiettivi e ai programmi di attività. Le funzioni di consulenza scientifica, ferma restando la possibilità per lo statuto di ripartirle diversamente, dovrebbero invece essere svolte da un organo collegiale, il cui compito essenziale dovrebbe essere il pronunciarsi sui programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali posseduti dalla fondazione e di promozione delle attività dell'istituzione, oltre che il potere di segnalazione al Ministero della difformità dell'attività rispetto agli obiettivi, con la possibilità di revoca della concessione in uso dei beni culturali conferiti.

Quanto alla presenza dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, viene demandata allo statuto la possibilità di prevedere un organo collegiale nel quale essi siano rappresentati, con due funzioni: la designazione dei rappresentanti negli organi gestionali della fondazione e la proposta sulle attività dell'istituzione.

Come vigila il Ministero

Va notata, inoltre, la previsione di un sistema di controllo e di vigilanza da parte del Ministero volto a garantire la piena e costante coerenza dell'azione delle fondazioni con gli scopi di carattere gestionale e culturale previsti. La vigilanza sulla fondazione dovrebbe estendersi all'approvazione delle modifiche statutarie, all'adozione di atti di indirizzo generale, ai poteri di annullamento di cui all'art. 25 del codice civile, alla sospensione temporanea degli organi di amministrazione, alla revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti. Dovrebbero, infine, essere contemplati un potere di scioglimento degli organi della fondazione (in caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione ovvero di gravi violazioni delle disposizioni che regolano la sua attività), le funzioni dei commissari straordinari conseguentemente nominati, e l'estinzione della fondazione in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'ipotesi di partecipazione al patrimonio delle fondazioni mediante conferimento in uso di beni culturali che l'amministrazione abbia in consegna, potrebbe avvenire nei casi in cui, attraverso il conferimento, si perseguano almeno obiettivi di adeguata conservazione dei medesimi beni conferiti, attraverso l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, ovvero di miglioramento dei livelli della loro fruizione pubblica, senza trascurare le esigenze di conservazione, ovvero di integrazione nella gestione e



Harald Szeemann, l'attuale direttore del Settore Arti Visive della Biennale di Venezia

valorizzazione insieme a beni conferiti dagli altri soggetti che partecipano alla fondazione. Si può dunque presumere che, per un verso, il patrimonio della fondazione, vincolato al perseguimento degli scopi previsti nello statuto, sia costituito dai diritti di proprietà o altri diritti reali su beni mobili e immobili, dai diritti d'uso su beni concessi dal Ministero o da altre amministrazioni pubbliche, e dalle erogazioni liberali, per i quali si ritiene ragionevole utilizzare, ai fini della stima, la norma dell'art. 2343 del codice civile. Per altro verso, il bilancio delle fondazioni, in corrispondenza alla natura privatistica della loro personalità

«Il patrimonio della fondazione è costituito dai diritti di proprietà o altri diritti reali su beni mobili e immobili, dai diritti d'uso su beni concessi dal Ministero o da altre amministrazioni pubbliche, e dalle erogazioni liberali»

giuridica, dovrebbe essere retto dalle disposizioni di cui agli articoli dal 2421 al 2434 del codice civile. Risulta inoltre interessante, nello schema di regolamento, la possibilità, già sperimentata altrove, di costituzione o partecipazione a società di capitali strumentali al perseguimento degli scopi statuari, ovvero la potestà di svolgimento diretto dei cosiddetti servizi aggiuntivi (ristorazione, negozi, editoria, illustrazioni e visite guidate, immagini e riproduzione ecc.). Infine, potrebbe essere utile, in prospettiva, ricorrere alla definizione di criteri in base ai quali vengano selezionati i partner delle fondazioni costituite, o si determini l'assenso del Ministero alla partecipazioni a soggetti già esistenti.

□ Pierpaolo Forte

¹ Cfr. il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, recante, appunto, disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, il successivo D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, di recente annullato dalla Corte costituzionale per eccesso di delega (cfr. Corte cost., 18 novembre 2000, n. 503), ed il d.l. 24 novembre 2000, n. 345.

² Cfr. il D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426.

³ Cfr. il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20.

www.allemandi.com

LE CENTO CITTÀ DELLA COMPAGNIA

In campo culturale e artistico, secondo **Dario Disegni**, l'approccio è sempre meno reattivo e più produttivo

Non diversamente rispetto agli altri settori istituzionali di intervento, nel campo dell'arte e della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali le linee-guida dell'attività delle maggiori fondazioni di origine bancaria del Paese sono oggi sempre più improntate a un approccio che potremmo definire strategico e sistemico ai complessi problemi da affrontare. Accantonata la vecchia politica delle erogazioni a pioggia che all'inizio degli anni Novanta caratterizzava non pochi enti, oggi le principali fondazioni pongono al centro della propria attività in campo culturale e artistico l'obiettivo di contribuire ad una significativa crescita della qualità della vita urbana, con particolare riferimento alle sue componenti culturali e ambientali. Il patrimonio storico-artistico è quindi considerato come una risorsa essenziale da riscoprire e valorizzare, come fonte di nuova integrazione civile e culturale nonché come veicolo rilevante di sviluppo socio-economico. In modo particolare, i musei assumono nella società post-industriale quel ruolo di simbolo territoriale a suo tempo svolto dalla fabbrica, ponendosi come motore di riqualificazione urbana nonché di produzione, sviluppo e consumo culturale, di educazione e di intrattenimento. In questo nuovo scenario le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo, del tutto originale, di portatori di progettualità e promotori di innovazione tanto nei contenuti quanto nelle metodologie di intervento, rifiutando pertanto una funzione di mera supplenza dei soggetti pubblici e di semplice fonte aggiuntiva di finanziamento, che produce in definitiva scarsi benefici per la società nel suo complesso. Un ruolo, quindi, basato su criteri di grande rigore nella selezione degli interventi da sostenere, di attenta valutazione delle modalità di realizzazione e di gestione delle iniziative e dei relativi tempi e costi, e di approfondita analisi per le destinazioni d'uso previste per i beni da restaurare e valorizzare. Così, le iniziative che vengono sottoposte alle fondazioni sono esaminate sulla base della rispondenza a precisi e severi requisiti, tendenti ad assicurare, ad un tempo, trasparenza ed eticità nell'assunzione delle delibere di finanziamento: coerenza con le linee programmatiche della Fondazione, compatibilità con le risorse disponibili, realizzabilità del progetto, idoneità degli enti promotori a conseguire gli

obiettivi prefissati, congruità dell'investimento, reperibilità dei mezzi necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Una volta verificate tali condizioni, le iniziative sono valutate con riferimento alla loro rilevanza, originalità, trasferibilità del modello ad altri contesti settoriali o territoriali, capacità di ingenerare positive ricadute in settori diversi, prospettive di autonomo sviluppo e di autoalimentazione dopo la fase di avvio. Ma la strategia delle Fondazioni in campo culturale e artistico si sta caratterizzando per un approccio sempre meno reattivo e sempre più proattivo, che mira all'affermazione nella prassi operativa di una autentica «cultura del progetto». Un interessante esempio di questa nuova filosofia, che si propone esplicitamente di superare i limiti del consueto intervento di tutela artistico-monumentale a vantaggio di una visione più ampia e multiforme, può essere considerato il «Premio Centocittà» della Compagnia di San Paolo. Si tratta di un concorso rivolto con cadenza biennale a cento Amministrazioni Comunali del Paese, invitate a presentare progetti di rivitalizzazione dei centri storici in condizioni di degrado, attraverso iniziative di recupero e riqualificazione di edifici di pregio da destinare a funzioni di carattere sociale e culturale. Il

Concorso rappresenta quindi una sfida rivolta dalla Compagnia agli enti locali per la realizzazione di complessi integrati di interesse pubblico e di utilità sociale, con l'obiettivo di contribuire a innescare, o potenziare, se già avviato, un processo di recupero diffuso e di rivitalizzazione del tessuto economico-sociale dei rispettivi intorni urbani. In conclusione, credo che si possa affermare che per le Fondazioni italiane, specie in campo culturale e artistico, si sta chiaramente delineando una «terza via» che supera la tradizionale distinzione tra Enti «operating» ed Enti «grantmaking», e che prevede sia la progettazione e la gestione diretta di iniziative, sia il sostegno a progetti di soggetti terzi, sia la mobilitazione di idee e di risorse esterne, in particolare attraverso l'emanazione di bandi e di concorsi. Sulla base di queste linee di intervento le Fondazioni potranno così concentrare le proprie risorse su temi particolarmente rilevanti, ponendosi l'obiettivo di determinare significativi impatti e ricadute per i progetti prescelti e di proporre, in tal modo, qualificanti risposte ai bisogni prioritari espressi dalla società. □ **Dario Disegni**

L'ASSOCIAZIONE CASSE DI RISPARMIO

500 MILIARDI DI CULTURA

Conservazione e restauro, manifestazioni culturali, realizzazione e recupero di strutture stabili: ecco, spiega **Stefano Marchettini**, come agiscono le Casse




Il cantiere di restauro dell'avancorpo juvarriano di Palazzo Madama, progetto promosso dalla Città di Torino in collaborazione con la Fondazione Crt, foto Bruna Biamino

Inostri beni culturali sono i diretti testimoni della storia, della civiltà e del sapere del Paese; attraverso la loro tutela e conservazione si contribuisce pertanto in modo essenziale allo sviluppo civile della comunità. In una storia diversificata e stratificata come quella italiana, formata da differenti impronte culturali, le Casse di Risparmio d'Italia, con le loro profonde radici nel territorio, hanno contribuito a dare un sostegno determinante al recupero, alla valorizzazione e alla conoscenza delle opere d'arte. Il tradizionale localismo delle Casse di Risparmio Italiane nella realizzazione degli interventi di tutela a favore dei beni artistici rappresenta il naturale collegamento con i diversi ambiti culturali del territorio e costituisce lo strumento più indicato per valorizzare e diffondere tutti gli aspetti del nostro patrimonio, anche quelli meno conosciuti, perché avulsi dai contesti artistici più famosi. Come è noto le Casse di Risparmio Italiane costituiscono uno degli esempi di trasformazione più significativa della nostra storia economica. Agli inizi degli anni Novanta, dopo la riforma della legge Amato-Carli che ha determinato la separazione delle attività di impresa bancaria da quelle filantropiche, le fondazioni hanno ereditato le funzioni di pubblica utilità mantenendo nei propri scopi la realizzazione di iniziative inerenti ai settori istituzionali dell'arte, dell'istruzione, della sanità, della ricerca scientifica, nonché di assistenza e beneficenza alle

categorie sociali più deboli. La maggiore complessità della società civile e del sistema economico aveva fatto emergere in modo logico e naturale la necessità di distinguere le due attività. Sarebbe così stato possibile continuare a operare nei territori di competenza con soggetti giuridici totalmente dedicati alle due funzioni a sempre maggior vantaggio da un lato dell'attività economica e, dall'altro, della cultura, dell'arte e della civiltà. Oggi le fondazioni bancarie, con i loro 10 anni di vita, rappresentano uno dei fenomeni più importanti per l'arte e per la cultura del nostro Paese. Nel tempo la loro attività si è gradualmente emancipata dalla semplice sponsorizzazione, tipica degli Istituti di credito ed ha anche superato la tendenza ad operare attraverso interventi cosiddetti «a pioggia», caratteristici di un'azione puramente erogatrice. Nella loro evoluzione e nell'affermare la vera natura istituzionale, le fondazioni hanno così assecondato una nuova esigenza di intervento, attraverso la realizzazione di strategie e politiche culturali che intendono la valorizzazione dell'opera d'arte non come semplice ritorno di immagine, ma anche come strumento per rispondere alle reali esigenze del territorio. Per le fondazioni si tratta di una modalità di salvaguardia del nostro patrimonio che, oltre a richiedere l'efficace gestione del singolo intervento culturale, rende necessaria una nuova capacità progettuale per tradurre in piani ►

La neonata Parchi Monumentali Bardini e Peyron

La Fondazione, nata con il nome di Fondazione Parco Monumentale Bardini, si chiama oggi, con una recente modifica statutaria, Parchi Monumentali Bardini e Peyron in omaggio al gentiluomo fiorentino che le ha ceduto una villa con giardino sulla collina nord sopra Firenze, fra Fiesole e Settignano. La Fondazione



Una fotografia di Stefano Bardini

è stata costituita per iniziativa dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che aveva espresso disponibilità a ricevere in concessione dallo Stato un importante complesso immobiliare acquisito per eredità e comprendente antichi edifici in via dei Bardi, Piazza dei Mozzi, via San Niccolò, in Oltrarno, dietro ai quali si erge una collina, trasformata in giardini che costeggiano le mura a sud di Firenze. Il parco coinvolto nell'eredità è il Parco Bardini con villa, progettata da Gherardo Silvani (1579-1675), già dei Manadori, una Loggia e altri locali. Il complesso è stato pressoché abbandonato per oltre trent'anni e richiedeva interventi di consolidamento, ristrutturazione, restauro di grande importanza. Lo Stato, non in grado di provvedere all'immenso onere, decise di assegnare alle Soprintendenze i palazzi a valle e concesse la villa e annessi all'Ente Cassa di Risparmio, con la condizione che provvedesse alla ristrutturazione e al ripristino dell'intero complesso affidatogli. L'Ente deliberò la costituzione di una Fondazione ad hoc, non ritenendo di assumere direttamente l'impegno. Il piano culturale della Fondazione comprende la valorizzazione del parco nell'ambito di un itinerario storico-artistico che dal Museo Horne, che ha sede in un tipico palazzo della borghesia mercantile rinascimentale, attraversi l'Arno ed entri nel Giardino Bardini, ammirando un panorama della città; il percorso prevede quindi l'ingresso e la visita del Giardino di Boboli, per terminare a Palazzo Pitti. Nel parco saranno realizzate mostre di sculture, concerti estivi, esposizioni floreali e altre iniziative culturali specialistiche, destinate ad un numero limitato di partecipanti, stante la peculiarità e la struttura del giardino.

Fu ritenuto che la Fondazione non potesse limitarsi al restauro e alla valorizzazione del parco, ma che dovesse avere anche uno scopo culturale più ampio e significativo. Lo Statuto della Fondazione prevede infatti di fare di questa neonata istituzione privata (da insediarsi nella antica Villa Manadori e nei locali adiacenti) un centro vivo e attivo sulla cultura del paesaggio, la valorizzazione del verde storico, la ricerca scientifica sui giardini e sull'architettura del paesaggio, con particolare riferimento alla Toscana, che in Italia devono ancora trovare un adeguato impegno e idonei strumenti di promozione e di sostegno. Con la collaborazione di studiosi dell'Università di Firenze si sta mettendo a punto uno specifico progetto mentre sta per essere costituito un comitato scientifico di illustri personalità della scienza, con specifiche esperienze, di vari Paesi europei. Fra le iniziative in programma, è prevista la costituzione di una biblioteca specializzata nelle materie collegate ai suoi scopi statutari, l'organizzazione di seminari di studio, che si terranno nella Villa, di convegni scientifici internazionali, pubblicazioni e altre iniziative connesse.

La Fondazione si propone di stabilire rapporti di collaborazione e, se opportuno, di coordinamento, con altre istituzioni, in Italia e all'estero, che si prefiggano scopi scientifici convergenti. In particolare, sono previsti rapporti collaborativi con le Università toscane, con le Soprintendenze ai Beni ambientali e monumentali della Regione, con l'Università Internazionale dell'Arte e con il Fai.

□ Alberto Carmi

operativi pluriennali le motivazioni istituzionali. Forti delle loro tradizioni operative e dei profondi rapporti con il territorio, le fondazioni bancarie hanno saputo sviluppare una progettualità più ampia ed estesa: coinvolgendo altri operatori e proponendosi come momento di coesione con le altre forze pubbliche e private che operano nel territorio, hanno contribuito alla formazione di nuove risorse, utili ad elevare il benessere anche economico della comunità.

Ricordare solo alcune delle iniziative realizzate può contribuire a conoscere l'importanza di tale attività: il recupero della biblioteca e della pinacoteca dell'Ambrosiana ad opera della Fondazione Cariplo, la cui ristrutturazione radicale e definitiva ha richiesto dieci anni di lavoro; la realizzazione, grazie alla Fondazione Carige, dei lavori di ristrutturazione urbana della città, anche in previsione del prossimo appuntamento a Genova con i Paesi del G8; il progetto arte contemporanea ad opera della Fondazione Crt con l'intento di diffondere l'arte moderna e contemporanea a Torino e in Piemonte attraverso esposizioni e acquisizioni di opere; la conservazione del Castello Boncompagni Ludovisi di Vignola, simbolo della città e sede della Fondazione di Vignola che lo gestisce come luogo di cultura e di esposizione di opere d'arte; il recupero del palazzo della Gran Guardia ad opera della Fondazione di Padova e Rovigo, destinato ad ospitare eventi culturali; ed infine tra i grandi interventi pluriennali dell'Ente Carifirenze, il progetto ambiente per il ripristino del parco e della Villa Bardini, presto restituito alla città. Un breve riferimento ad alcuni dati può chiarire ulteriormente la dimensione di questi interventi: come emerge dal *Quinto Rapporto sulle Fondazioni bancarie*, curato dall'Acri, il totale delle erogazioni nell'esercizio 1998-99 è stato pari a 1.552 miliardi. In base alle rilevazioni dell'anno precedente, per cui sono disponibili dati di dettaglio, poco più di un terzo del totale viene erogato nel settore arte e cultura che costituisce quindi il principale beneficiario degli interventi.

Venendo alla ripartizione delle erogazioni destinate al settore arte e cultura, più di un quarto di esse è destinato alla conservazione e restauro del patrimonio artistico, un quarto va a manifestazioni culturali; quasi un quinto viene impiegato per la realizzazione e il recupero di strutture stabili, il resto è destinato a sostegno di acquisizioni di beni, di convegni, borse di studio e corsi di formazione, nonché di pubblicazioni e progetti di ricerca. Una strategia progettuale focalizzata sulla cultura finisce col costituire uno strumento rilevante per lo sviluppo del territorio e rende necessari intensi programmi di cooperazione con le realtà produttive, con un impatto non indifferente sull'occupazione. Si pensi, in tal senso, alle opportunità di sviluppo turistico ed alla relativa crescita e diffusione culturale che può provocare la realizzazione di un progetto legato alla conservazione dei beni artistici. Si tratta di un programma di azione culturale vasto e articolato, svolto secondo modalità che richiedono competenze sempre più innovative di progettazione, gestione e tecniche di finanziamento, oggi elementi imprescindibili alla base di ogni azione di intervento delle fondazioni bancarie italiane.

□ Stefano Marchettini

LA FONDAZIONE CR DI VENEZIA

CERCHI COMPACT

Ogni intervento della fondazione spiega **Giuliano Segre**

Le fondazioni bancarie italiane nascono all'alba degli anni Novanta con intenti strumentali a favore delle istituzioni creditizie: per rafforzare i capitali bancari era necessario aprire la scatola giuridica che ne conteneva i patrimoni, adottando finalmente per le banche pubbliche il modello societario. Poiché era necessario affidare, almeno temporaneamente, il titolo di proprietà sulle nuove azioni a qualche soggetto, vennero «inventate» le fondazioni bancarie. L'operazione fu di fattura tecnica assai semplice, attuandosi tramite lo scorporo dell'intera azienda bancaria dal vecchio ente pubblico economico (Cassa di risparmio o Istituto di credito di diritto pubblico), il quale quindi, mentre in precedenza era una banca, ora diviene proprietario di una banca. Esso a questo punto assomiglia ad una fondazione vera e propria, depositaria di capitali, le cui rendite debbono essere utilizzate per raggiungere uno scopo: gli scopi delle fondazioni bancarie italiane vennero indicati dalla legge nell'ambito dell'utilità sociale e fra questi è compresa senza altre determinazioni, anche «arte». L'operazione è stata ripetuta dal 1992 per 89 volte: ne è venuto fuori un patrimonio nominale complessivo di circa 50mila miliardi di lire, la cui distribuzione fra le fondazioni rispecchia le antiche dimensioni bancarie. Oggi quel patrimonio originario si è molto evoluto: tutte le fondazioni si sono disancorate dal ruolo di semplice portafoglio depositario delle azioni bancarie ed hanno ampiamente diversificato il proprio attivo patrimoniale verso molti e differenti investimenti. Il patrimonio delle fondazioni in termini di mercato probabilmente vale fra un terzo ed un quarto della intera capitalizzazione della Borsa italiana e rappresenta ormai un importante valore economico nel mercato dei capitali del Paese. Proprio per regolare questo fenomeno, negli ultimi due anni sono state promulgate alcune norme che hanno fra l'altro introdotto, fra gli scopi delle fondazioni, anche lo sviluppo economico e, allargando i fini di utilità sociale, vi hanno introdotto anche la specificazione «dei beni e delle attività culturali».



Una ripresa fotografica da Lungarno delle Grazie: il parco del Palazzo Bardini confinante con le «mura» di Firenze e la villa

FIAMO GNI DI STRADA

one è programmato per essere una partnership,

Appare chiaro che la scelta generale è stata quella di collocare le fondazioni bancarie fra i soggetti attivi del nostro Paese, non solo nel settore della utilità sociale, nel quale tutti inizialmente hanno collocato le fondazioni immaginandone un futuro da semplice ente non profit erogatore secondo il modello grant-making della letteratura americana sui comportamenti filantropici, ma anche nel più vasto e complesso impianto dei soggetti promotori dello sviluppo economico, secondo una logica che potrebbe ripetersi in alcuni brani esperienze già viste, soprattutto in Europa, nell'azione di investitori istituzionali dedicati a speciali settori, come alcuni Fondi Pensione inglesi o come la fondazione Volkswagen. Dunque le fondazioni sono un soggetto assai complesso, ben lontano dalla immagine collettiva che vi vede solo un semplice erogatore di contributi maturati dalle rendite del capitale investito ed amministrarle richiede una ampio ventaglio di competenze. Nello specifico veneziano il ventaglio si amplia a dismisura: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia non è una piccola fondazione e rientra certamente fra le prime quindici, ma i problemi sono enormi, sia sotto l'aspetto dello sviluppo economico, che sotto quello dell'utilità sociale. In particolare il settore delle arti visive è certamente sovraesposto. Perciò, sia per non perdere il senso di marcia in una realtà così fertile e differenziata, sia per non arrogare ad una fondazione ultima venuta scelte sostenute solo dalla potenzialità finanziaria, ma non da una competenza che del resto la legge non ci chiede di avere, abbiamo rigidamente intrapreso una via imprenditoriale, consistente nel «fare cose nuove con chi le sa fare». Il consiglio di amministrazione della Fondazione, sempre all'unanimità, ha deliberato una serie di interventi intesi a creare iniziative inedite, tutti in partnership con soggetti già presenti nella realtà culturale veneziana. Una gestione museale con la fondazione Querini Stampalia; una fondazione operante nell'ambito del restauro dei beni culturali con la fondazione Cini; una

Università Internazionale con la Provincia, le due università cittadine e quattro università straniere; una accademia musicale con il Comune di Portogruaro; la gestione degli accessi turistici nelle chiese del centro storico tramite la vendita dei biglietti d'ingresso; la costituzione di due società commerciali operanti una nell'ambito delle arti visive (e recentemente proprietaria della nota Casa dei Tre Oci alla Giudecca) e l'altra delle arti musicali; una fondazione destinata a finanziare gli «alti studi sull'arte» sviluppati nei due Atenei cittadini; una fondazione interamente destinata al dibattito su Venezia come centro relazionale. Il bilancio della Fondazione CR Venezia, consultabile anche nell'omonimo sito, può dare i dettagli di queste iniziative, che si aggiungono ad altre funzioni direttamente esplicitate nel settore della formazione e della istruzione. Ma il punto centrale è sempre quello: la acquisizione di un compagno di strada, competente in un settore specifico, consente di avviare una nuova iniziativa che, senza il contributo finanziario della Fondazione, non riuscirebbe a vedere la luce. Anche in questa prospettiva si pone il finanziamento concesso alla Fondazione La Fenice. La questione del finanziamento da parte dei privati di una quota delle necessità degli enti lirici è nota: nello specifico la fondazione La Fenice è riuscita nei tempi richiesti a maturare la somma di circa quattro miliardi e mezzo all'anno che le era necessaria, anche con la collaborazione della Fondazione CR Venezia. Sia con la concessione diretta di un finanziamento pari alla metà della somma, sia con l'avvio di una apposita attività di fund raising sviluppata dagli uffici della Fondazione CR Venezia, che è riuscita a raggiungere per tempo i 38 nuovi contributori privati che hanno apportato l'altra metà. Un contributo di idee dunque, prima che finanziario, è quanto siamo riusciti a produrre: i finanziamenti senza progetto cadono inutilizzati, mentre le idee fattibili marciano con le loro gambe.

□ Giuliano Segre



di Bardini in alto

www.
fondazioni.com

Eravamo abituati a pensare agli enti che si occupano di arte come a luoghi fisici deputati a raccogliere, classificare, conservare, studiare, esporre testimonianze di espressione di culture. Da qualche anno però, con la diffusione di Internet, questo legame tra fruizione dell'arte e spazio fisico si va attenuando. Oggi è possibile dar vita ad un circuito virtuale che porti l'opera d'arte anche fuori dalle gallerie e dai musei.

Inoltre grazie alla rete è possibile aggiornarsi su ciò che riguarda l'arte e lo stile, acquistare o affittare opere d'arte, leggere riviste elettroniche su ciò che si muove attorno all'arte, prenotare i biglietti per le mostre più importanti, ordinare libri sull'arte, partecipare a dibattiti, prendere visione di proposte di lavoro nei settori dell'arte. L'accesso alle informazioni spesso è agevolato da banche dati, come per esempio www.museionline.com che raccoglie i musei italiani, compresi quelli aventi forma di fondazione, divisi per regione e per tipologia in base all'area tematica. L'uso della rete è un'opzione via via più utilizzata nella strategia di comunicazione delle fondazioni artistiche (oltre il 20% delle fondazioni censite dalla banca dati del Centro di Documentazione sulle Fondazioni della Fondazione Giovanni Agnelli dispone di un sito Internet). I siti vengono utilizzati per presentarsi e per promuovere le loro attività, ma non solo.

Nei siti troviamo anche servizi di informazione, come nel caso della Fondazione Amleto Bertoni Città di Saluzzo (www.amber.cnet.it), dove sono disponibili notizie sulle attività culturali della città e uno spazio con suggerimenti e percorsi turistici. Il Museo Bagatti Valsecchi (www.museobagattivalsecchi.org) mostra online gli oggetti ispirati alle opere d'arte in vendita nel suo Art Shop. Anche la ricerca di soci si può fare on-line: nel sito della Fondazione Mudima per l'Arte Contemporanea (www.mudima.com), è possibile compilare un formulario per richiedere di diventare socio ordinario, sostenitore od onorario della fondazione, ottenendo così l'ingresso gratuito alle mostre, inviti a serate e sconti sui cataloghi.

Inoltre, la rete consente interessanti sperimentazioni. Oggi è possibile ricostruire virtualmente musei, spazi urbani, scenari attuali o del passato, e inserire in tali mondi virtuali meccanismi interattivi didatticamente efficaci e che rendono la fruizione del bene culturale anche piuttosto divertente. Nel sito della Fondazione Querini Stampalia (www.provincia.venezia.it/querini) è possibile visitare una web gallery contenente 150 dipinti; si entra da una porticina e poi, scelto il percorso iniziale in base al secolo di interesse, di stanza in stanza lo spettatore percorre alcune decine di metri, ridotti a qualche centimetro sul video, osservando, ingrandendo le immagini, leggendo i testi critici se lo desidera.

Nello stesso sito si sfogliano i cataloghi delle mostre e si reperiscono informazioni, date e orari delle manifestazioni. Un altro esempio è quello del Museo del Corso, dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma: nel suo sito (www.museo-delcorso.it) troviamo una sezione «Museo virtuale» che permette di prendere visione di opere d'arte sparse in tutto il mondo non facilmente raggiungibili.

Con lo sviluppo della rete diventa più agevole anche lo scambio di informazioni tra operatori del settore. Un progetto interessante è quello di Trans Artists.

Si tratta di una fondazione con sede ad Amsterdam, sovvenzionata dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura e delle Scienze dei Paesi Bassi e costituita come centro di documentazione indipendente al servizio degli artisti. La sua missione è quella di facilitare l'accesso alle opportunità internazionali per gli artisti nazionali nonché di informare gli artisti stranieri sulle possibilità di lavoro nei Paesi Bassi. Appena ultimata la fase di avvio della Fondazione, il sito www.transartists.nl offrirà agli artisti la possibilità di scambiare direttamente le informazioni e di introdurre richieste e offerte.

□ Sonia Schellino

IL PRIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI

Le fondazioni di origine bancaria

PIEMONTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Via Dante 2, 15100 Alessandria
Tel. 0131 203111, fax 0131 264633
E-mail: fondazione.carialessandria@interbusiness.it
Per informazioni: Segreteria di Presidenza
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 600 milioni
Durata dell'esercizio: 1-10-1999/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 1 miliardo 250 milioni

La fondazione, nell'ambito delle sue attività rivolte alla conservazione del patrimonio artistico, privilegia in particolare la ristrutturazione delle opere che corrono un forte rischio di degrado. L'ente è inoltre impegnato anche nell'erogazione di finanziamenti per eventi di alto profilo culturale tra i quali: **Premio Acqui** storia, la **Biennale Piemonte e Letteratura** e convegni di varia natura. Nel 2000, le celebrazioni e le iniziative culturali assunte per il **bicentenario della Battaglia di Marengo** sono state oggetto di un congruo sostegno finanziario. I principali interventi realizzati in campo artistico nel 2000 sono stati: la mostra «La Sacrestia Papale. Suppellettili e paramenti liturgici», a cura di Luciano Orsini, allestita presso l'ex convento di S. Francesco, ad Alessandria; la mostra «Le stanze di Artù gli affreschi di Frugarolo e l'immaginario cavalleresco nell'autunno del medioevo»; la mostra «Da Musso a Guala», a cura di Giovanni Romano e Carla Spantigati; il concorso internazionale di chitarra classica Città di Alessandria; la pubblicazione di un volume sulla Chiesa Santa Maria del Carmine di Alessandria, curato da Carlenica Spantigati. Oltre a varie iniziative propedeutiche alla realizzazione del museo dell'arte orafa valenzana, nel campo del restauro la fondazione si è impegnata in diverse iniziative fra cui il recupero di Palazzo Spinola, antica dimora in Comune di Rocchetta Ligure; il restauro del coro ligneo della Cattedrale di Alessandria; il restauro conservativo nella chiesa Santa Maria di Castello ad Alessandria.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Piazza Alfieri 61, 14100 Asti
Tel. 0141 592730; fax 0141 430045
E-mail: fondcrat@tin.it
Per informazioni: Monica Musazzo
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso: 1 miliardo 55 milioni e 468mila
Durata dell'esercizio: agosto 1999- dicembre 2000
Spese per il settore artistico nell'esercizio in corso gennaio-dicembre 2001 (stima della fondazione): 3 miliardi 255 milioni

La fondazione, nell'arco degli anni 1992-2000, si è impegnata nel recupero del patrimonio culturale astigiano, a cominciare dal restauro degli affreschi trecenteschi della parrocchiale di Viatosto, sostenendo i progetti della Soprintendenza per i Beni artistici del Piemonte. Essi rientrano nell'ambito del programma di tutela degli affreschi, delle decorazioni a stucco, dei dipinti su tela, delle sculture e degli altari; gli esiti dei restauri sono stati pubblicati in un volume specifico. La fondazione ha promosso e finanziato, inoltre, progetti di restauro di opere della scultura e della pittura barocca astigiana, quali il recupero della produzione dello scultore Michele Enatem, dei dipinti attribuiti a Giovanni Battista Carlone e ad Incisa Scapaccino, e delle opere di Moncalvo. Anche le acquisizioni sono state indirizzate al recupero del patrimonio locale, come l'acquisto all'asta di un nucleo di dipinti di Guglielmo Caccia (una straordinaria pala con san Giorgio) e della figlia Orsola (una serie di Sibille) dalle collezioni del Palazzo Dal Pozzo di Moncalvo, l'importante tavola di Gandolfino, e la collezione numismatica di Liliano Ferretto, testimonianza dei complessi trascorsi storici della città di Asti.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BRA

Piazza Carlo Alberto 1, Bra (Cn)
Tel. 0172 435283, fax 0172 435294
Sito Internet: www.areacom.it/arte_cultura/fondazione
E-mail: fondazione.CRB@areacom.it
Per informazioni: Rosella Fissore
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 320 milioni
Durata dell'esercizio: 1-7-1999/31-12-2000

La fondazione contribuisce fattivamente al sostegno di forme di crescita culturali ed artistiche. In questa direzione si colloca il progetto per la realizzazione di una banca dati visibile su Internet, ideata al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e storico della città di Bra e del territorio circostante fornendo informazioni e documenti relativi al territorio e alle istituzioni che operano su di esso (associazioni culturali di volontariato, musei, biblioteche, scuole, istituzioni pubbliche e private). Fra le attività promosse, si segnalano le mostre antologiche dedicate a

Gioacchino Nogeris, Giovanni Piumatti, Eso Peluzzi, Francesco Menzio e la mostra «I Sei di Torino». Nell'autunno del 2000, la fondazione ha curato l'allestimento della mostra dedicata a Mino Rosso e al Futurismo in Piemonte negli anni Trenta che, accanto alle sculture e ai dipinti di Mino Rosso, ha proposto opere di un nutrito gruppo di artisti torinesi, da Enrico Allemandi ad Alvaro Corghi, da Franco Costa a Nicolay Diulgheroff, da Farfa a Fillia, da Beppe Ferdinando a Pippo Oriani, da Ugo Pozzo a Enrico Prampolini, da Maurizio Torre ad Elio Volterro.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

Via Roma 122, 12045 Fossano (Cn)
Tel. 0172 6901, fax 0172 60553
Sito Internet: www.crfossano.it
E-mail: fondazione@crfossano.it
Per informazioni: Gianfranco Mondino
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 362 milioni 201mila
Durata dell'esercizio: 7-1999/12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: L. 485 milioni 342mila

Nel corso del 2000 è proseguito il restauro della chiesa della SS. Trinità di Fossano di proprietà della Confraternita dei Battuti Rossi. Il restauro, che interessa sia il corpo esterno dell'edificio, facciata e campanile, sia l'interno, è iniziato nel 1997 ed è finanziato dalla fondazione, che ha già stanziato complessivamente oltre 680 milioni, unitamente ai contributi della Regione Piemonte, della C.E.I. e della stessa Confraternita. La chiesa, terminata nel 1739 su commissione della Confraternita dei Battuti Rossi, fa parte di un complesso che comprende anche l'Ospedale, ritenuto una delle massime realizzazioni dell'architetto Francesco Gallo ed un esempio importante del Rococò fossanese. Si tratta, in questo caso, di un intervento in blocco su un monumento architettonicamente omogeneo.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

Corso Italia 86, 12037 Saluzzo (Cn)
Tel. 0175 244230, fax 0175 244237
E-mail: fondazione.crsaluzzo@crsaluzzo.it
Per informazioni: Laura Ponzalino
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso: 842 milioni
Totale spese per l'arte dell'esercizio in corso (stima della fondazione): 700 milioni
Durata dell'esercizio: gennaio-dicembre 2001

Dall'inizio della propria attività, la fondazione si è impegnata nel settore dell'arte e preminentemente nelle zone di operatività della propria azienda bancaria conferitaria, mediante il finanziamento di programmi, progetti ed iniziative esclusivamente di terzi. Nell'esercizio chiuso al 31-12-2000, la Fondazione CR Saluzzo ha erogato contributi (superiori ai 10 milioni, per un totale di 710 milioni) per i restauri di Palazzo Conti della Chiesa (Cervignasco-Saluzzo), della Confraternita della Croce Nera (Saluzzo), degli affreschi del Castello di Lagnasco, del Monastero Cistercense Femmine (Rifreddo), della Fontana della Drancia (Saluzzo), dei beni ebraici (sinagoga/cimitero) in Saluzzo, del Santuario della Madonna delle Grazie e la chiesa dei Cappuccini (Saluzzo); le iniziative artistico-culturali in ambito Programma Premio Grinzane a Saluzzo; l'elaborazione Cd rom sulla Collezione Bodoniana della Biblioteca Civica di Saluzzo; le attività istituzionali dell'anno 2000 del Consorzio Scuola di Alto Perfezionamento Musicale in Saluzzo; l'inventariazione e la schedatura dei beni artistici-storici della Diocesi di Saluzzo; le manifestazioni artistico-culturali della Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo. Sono stati, inoltre, erogati contributi per attività culturali varie ed interventi di restauro di piccola entità.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

Piazza del Popolo 15, 12038 Savigliano (Cn)
E-mail: segreteria@bancacrs.it
Tel. 0172 203213, fax 0172 203303
Per informazioni: Giuseppe Franco
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 420 milioni
Durata dell'esercizio: 7-1999/12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente (7/1998- 6/1999): 212,5 milioni

Nel settore dell'arte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano riserva un posto di rilievo agli interventi di tutela e conservazione del patrimonio artistico-religioso di Savigliano e del circondario, nella convinzione che, attraverso quest'azione di tutela, sia possibile mantenere viva una memoria storica, che costituisce il fondamento della tradizione e della cultura del proprio territorio. Nel corso dell'anno 2000, l'attività della fondazione ha riguardato interventi volti in particolare al recupero ed al restauro di edifici religiosi. Oltre ai contributi erogati alla «Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Cul-

turali» di Savigliano, della quale la Fondazione CR Savigliano è socio fondatore, tra gli stanziamenti più significativi deliberati nell'esercizio in corso si segnalano: 120 milioni a sostegno degli interventi a protezione del patrimonio artistico del complesso della chiesa abbaziale di San Pietro in Savigliano; 50 milioni per l'intervento di restauro del nucleo primitivo della chiesa di San Giovanni Battista in Savigliano; 50 milioni finalizzati ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso religioso della chiesa di San Michele Arcangelo di Genola; 20 milioni per il recupero della cappella romanica di Vignolo, preziosa testimonianza d'arte romanica. Nell'intento di proseguire l'azione di valorizzazione della cultura locale nelle sue più diverse forme, la Fondazione ha impegnato: 20 milioni all'Arciconfraternita della Pietà di Savigliano, per il ripristino della Processione del Cristo Risorto nel pomeriggio del di Pasqua (salvaguardia di un'importante tradizione e del pregevole patrimonio artistico di statue, abiti storici dei figuranti, gonfalone ecc.); 20 milioni alla Parrocchia di Sant'Andrea in Savigliano per la pubblicazione di un volume sulla storia del complesso della Cappella di San Nicola, presente lungo il percorso della Via Franchigena dei pellegrini verso Roma. La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano ha inoltre finanziato il recupero di oggetti di arte sacra ed il restauro di dipinti per lo più presenti nelle chiese o su edifici storici del saviglianese; tra gli altri, il restauro dell'affresco presente sulla facciata dell'immobile sede della Società Mutuo Soccorso e raffigurante S. Sebastiano, S. Rocco e la B.V. del Rosario; il recupero del lavabo in marmo policromo adiacente la Sacrestia della Chiesa di Sant'Andrea in Savigliano; il restauro del Trono processionale della Madonna e dei quattro candelabri posti ai lati della Chiesa di San Michele Arcangelo in Genola.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO CRT

Via XX settembre 31, 10121 Torino
Tel. 011 6622097; fax 011 6622432
Sito Internet: www.fondazioneCRT.it
E-mail: fondazioneCRT@banca-crt.it
Per informazioni: Patrizia Perrone
Spese nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso: 27 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-7-2000 / 31-12-2000
Spese nel settore artistico nell'esercizio precedente (1-7-1999 / 30-6-2000): 31 miliardi

La Fondazione CRT è nata nel dicembre 1991 a seguito della trasformazione della Cassa di Risparmio di Torino, di cui mantiene le originarie finalità sociali. La fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico ed opera prevalentemente nell'ambito della Città di Torino, del Piemonte e della Valle d'Aosta. I settori cui l'ente destina le proprie risorse sono, tra gli altri, la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali. Quello dell'arte è il settore di attività sino ad oggi più importante della fondazione. Gli interventi più significativi riguardano il recupero del patrimonio artistico piemontese: dalle seicentesche sale del Castello del Valentino, d'intesa con il Politecnico di Torino, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, in collaborazione con Ordine Maurizio e Fiat; da Palazzo Madama e il Museo Civico d'Arte Antica, alla Galleria Sabauda. La Fondazione CRT ha di recente infine dato vita a un progetto pluriennale a favore dell'arte moderna e contemporanea per Torino ed il Piemonte, ha costituito nell'ottobre del 1999 un Comitato Scientifico Internazionale al quale è stato demandato il compito di valutare le proposte di acquisizione di opere da destinare alle collezioni del Museo di Rivoli e della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. In Piemonte ed in Valle d'Aosta, la Fondazione CRT sostiene in maniera continuativa le attività dei Teatri Regio e Stabile, del Museo Nazionale del Cinema, del Fai in Piemonte e le iniziative promosse dal Premio Grinzane Cavour. Nell'esercizio compreso fra luglio 1999 e giugno 2000 il totale delle risorse impegnate nel settore arte e cultura ammonta a 30 miliardi 916 milioni 859.053. Per il restauro sono stati impegnati 9 miliardi 880 milioni 564.000, pari al 31,96% del totale del settore. I principali interventi hanno riguardato la prosecuzione dei restauri alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Palazzo Madama a Torino e al Santuario della Consolata. Sono stati stanziati dei contributi per il restauro della Chiesa parrocchiale del Castello di Manta e per il nuovo ponteggio per il Teatro Romano di Aosta. Per la musica ed il teatro, in Torino, Piemonte e Valle d'Aosta, la Fondazione CRT ha stanziato risorse per 7 miliardi 999 milioni 988mila lire. Nelle attività espositive sono stati impegnati 11 miliardi 114 milioni 757.053, pari al 35,95% del totale per il settore «Arte e Cultura». All'Progetto Arte Contemporanea sono state destinati 7,9 miliardi, di cui 5 per l'acquisto di un importante nucleo di opere di Arte Povera. La fondazione continua inoltre a sostenere le più importanti istituzioni museali nonché significative iniziative espositive torinesi, tra le quali il Museo Nazionale del Cinema e la Fondazione Palazzo Bricherasio. Per le attività culturali nel comparto sono stati utilizzati 1 miliardo 921 milioni 550mila lire, pari al 6,21% del totale. Nell'esercizio compreso fra luglio e dicembre 2000, al settore dell'«arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali» sono stati destinati 27 miliardi. Nel dettaglio la Fondazione ha finanziato interventi di restauro per 9 miliardi. Gli interventi hanno principalmente interessato la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il Santuario della Consolata. Per le attività musicali e teatrali la Fondazione ha contribuito con un apporto pari a 2,5 miliardi; per le istituzioni museali e attività espositive con 14 miliardi e per le attività culturali con 1 miliardo e mezzo di lire.

ANNUALE ITALIANO

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Corso Vittorio Emanuele II 75, 10128 Torino
Tel. 011 5596940, fax 011 5436607
Sito Internet: www.compagnia.torino.it
E-mail: info@compagnia.torino.it
Per informazioni: Dario Disegni
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 40 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-1 / 31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 20 miliardi

Nel 2000 la Compagnia di San Paolo ha deliberato stanziamenti per interventi nel settore dell'arte per 40 miliardi. Nell'ultimo triennio, le iniziative hanno mirato principalmente a valorizzare e riorganizzare, come parte di un sistema culturale più ampio, i monumenti e le collezioni presenti nel centro storico di Torino e, in particolare, nell'area che dalla Porta Palatina, attraverso la zona di comando, giunge sino a Piazza Vittorio Veneto. L'accresciuta rilevanza dei progetti ha suggerito di istituire un Programma dedicato al **Distretto dei Musei** del centro storico di Torino, per il quale, tra fondi nuovi e ridestituzione di fondi di anni precedenti è stato stanziato un contributo globale di 25 miliardi 500 milioni. I contributi stanziati per opere di restauro e valorizzazione di edifici nella città di Torino sono stati: **Villa della Regina** (7 miliardi 500 milioni), **Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea** (2 miliardi 200 milioni nel biennio 1999/2000), **Chiesa dei SS. Martiri** (2 miliardi 700 milioni 1998-2000). Una delle linee fondamentali di intervento della Compagnia mira al recupero del territorio, di cui l'attenzione per il restauro dei beni architettonici, senza peraltro dimenticare la valorizzazione delle collezioni in essi conservate. Esempi di questa attività sono il restauro di **Palazzo Lomellini a Carmagnola** (600 milioni), destinato alla Galleria civica di Arte Moderna, lavori nell'Abbazia e borgo di **San Fruttuoso a Camogli** (600 milioni); la **valorizzazione di alcuni territori piemontesi**: valli di Lanzo e del Roero, per favorire l'istituzione degli **Ecomusei** del «Tanaro e del Gesso», nel castello di Magliano Alfieri, e il museo Freidano, in allestimento negli Antichi e Nuovi Mulini di Settimo Torinese. Il tema della riqualificazione dello spazio urbano è alla base del **Premio Centocittà** (3 miliardi), concorso d'idee nazionale giunto alla terza edizione. Il premio riservato alle amministrazioni comunali che, a cadenza biennale, sono invitate a confrontarsi sul tema del recupero di complessi edilizi pubblici situati in aree degradate dei centri storici e destinati ad ospitare attività di interesse pubblico, utilità sociale e sviluppo economico. Il recupero di beni monumentali riguarda anche la salvaguardia del patrimonio artistico religioso di Torino, attraverso un programma di interventi su una pluralità di edifici ubicati in aree predefinite. In generale a favore del patrimonio religioso e per l'architettura militare diffusa sul territorio piemontese è stato speso oltre 1 miliardo, di cui 500 milioni per le **valli di Susa** e 500 milioni per le chiese di **San Lorenzo** e **San Francesco da Paola a Torino**. In favore della città di Genova, in collaborazione con il Comune della città sono state stipulate due convenzioni per l'istituzione di un **Museo del Mare e della Navigazione** (5 miliardi 500 milioni nel 1999) e per il sistema museale di via Garibaldi (6 miliardi) nel quale sono compresi interventi nel museo di Palazzo Rosso. Tra le principali **mostre** finanziate dalla Compagnia nel 2000 si segnala (con oltre 500 milioni): «L'idea del Bello, viaggio per la

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

Corso Leoniero 6, 15057 Tortona (Al)
Tel. 0131 8222965, fax 0131 870833
E-mail: fond.ctortona@libero.it
Per informazioni: Andrea Crozza
Totale spesa per il settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 1,5 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-10-1999/1-12-2000
Spesa totale per il settore artistico nell'esercizio precedente: 1 miliardo 119 milioni 731.600

La fondazione è attenta alle esigenze di tutela e recupero del ricco patrimonio storico, artistico e monumentale presente nella zona. Tra i numerosi interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della sua terra, sono da segnalare alcune iniziative che negli ultimi anni hanno richiesto un maggiore apporto di risorse umane e finanziarie: il **Museo illustrativo-didattico sul pittore Pellizza da Volpedo**. Nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario di una delle più celebri opere di Pellizza da Volpedo, «Il Quarto Stato», il Comune di Volpedo ha promosso la realizzazione di un museo illustrativo-didattico, sui temi legati alla pittura pellizziana, e alla personale storia del pittore. In aggiunta sono stati promossi l'allestimento di una mostra e la stampa di un volumetto dedicato alla genealogia dell'artista. **L'Abbazia cistercense di Santa Maria** di Rivalta Scrivia: il restauro del complesso monastico risalente al 1180, in cui vissero per molti secoli monaci cistercensi, successivamente abbandonato e oggi sede parrocchiale della diocesi di Tortona. **L'oratorio di San Michele** di Borghetto Borbera: l'oratorio di San Michele è un pregevole esempio d'architettura romanica arcaica, risalente al X secolo, conservata fino ad oggi ancora intatta nelle sue strutture fondamentali. Il particolare pregio della struttura e il ritrovamento di tombe primordiali nell'oratorio, fa della chiesa di San Michele un prezioso oggetto di studio. **L'Archivio Storico Diocesano**, Curia Vescovile di Tortona: l'intervento di sistemazione dell'Archivio Storico Diocesano s'inserisce nel più ampio progetto di recupero del Seminario di Tortona, un edificio il cui nucleo originale risale al XIII secolo. L'Archivio comprende, attualmente, circa 4.000 unità archivistiche, più di 1.200 pergamene, comprese quelle provenienti dall'Archivio Capitolare, ed una piccola biblioteca, risultante per la larga parte da lasciti di ecclesiastici.

Roma del Seicento con Giovanni Pietro Bellori» a Roma, realizzata con il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Sempre nel 2000 la Compagnia ha sostenuto alcune importanti **mostre ed eventi culturali a Torino** per un importo di oltre 500 milioni. Alla formazione sono stati attribuiti fondi per circa 250 milioni (valorizzazione della cultura artistica piemontese e borse di studio). Infine, nel settore relativo alla conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali 14 miliardi sono andati a teatro, cinema, fotografia, archivi, ricerca e formazione in campo umanistico.

LIGURIA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

Via G. D'Annunzio 101, 16121 Genova
Tel. 010 5794616, fax 010 5794903
Sito internet: www.fondazionecarige.it
E-mail: fondazione@c2.carige.it
Per informazioni: Enrico Leale
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 28 miliardi (di cui 11 in favore di interventi collegati al vertice G8)
Durata esercizio: 31-12-1999/31-10-2000.
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente (1998-1999): 16 miliardi 300 milioni

È rede della tradizionale attività filantropica esercitata per un secolo e mezzo dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, la fondazione promuove, istituzionalmente, interventi a sostegno di iniziative nei settori dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica, della sanità e in ambito socio-assistenziale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ente a forte radicamento territoriale, si propone, attraverso gli interventi nei vari settori istituzionali di competenza, di contribuire alla rinascita civile e culturale dell'intera comunità ligure. Nell'anno 2000, sono stati effettuati alcuni interventi a favore del restauro e della valorizzazione di beni architettonici della Liguria, che hanno interessato la **chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Nasino (Sv)**, il **Santuario N. S. del Neve** a Pieve di Teco (Im), la **chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Nicola** di Prelà Castello (Im), il **Teatro dell'Opera Giacosa** di Savona, **Badia di Taglietto** e le «**Madonnine**» (percorso d'arte, devozione e storia nella città di Genova). È previsto anche il restauro di circa 30 **edicole votive** che si trovano sulle facciate di palazzi del centro. Nell'ambito dei finanziamenti in favore del G8 del 2001, si è provveduto, per oltre 10 miliardi al sostegno per la realizzazione del restauro di **Palazzo Reale** di via Balbi, del **Palazzo Ducale**, del **Palazzo Doria Spinola**, di **Piazza De Ferrari**, della **chiesa di SS. Ambrogio e Andrea**, della **chiesa dell'Annunziata** e della **facciata di Palazzo Doria** a Pegli.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

Corso Cavour 86, 19100 La Spezia
Tel. 0187 773315, fax 0187 732207
Per informazioni: Elda Belsito
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso: 150 milioni
Durata dell'esercizio: 1999-2000

La Fondazione Carispe nel corso del 2000 ha realizzato, nel solco della sua tradizione di animazione culturale e sostegno nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio artistico della città di La Spezia e della sua provincia, una serie di importanti iniziative: la riedizione del **Premio Golfo**, nella rinnovata forma di **Biennale Europea d'Arti visive**, che ha ospitato opere di 23 giovani artisti; il **convegno «Arte e Economia»**, curato da Anna Detheridge; la mostra «Premio del Golfo 1949-1965». Le opere saranno catalogate e restaurate e collocate nella costituenda **Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea** a La Spezia. I principali interventi di restauro conservativo di durata pluriennale sono stati in favore del Santuario di Soviore, Monterosso al Mare (30 milioni) e dell'Oratorio di S. Rocco a Lerici (70 milioni).

FONDAZIONE A. DE MARI CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

Via Ambrogio Aonzo 9, 17100 Savona
Tel. 019 804426, fax 019 8402553
E-mail: fondazione.sv@libero.it
Per informazioni: Augusto Aschero
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 235 milioni 800.000.
Durata dell'esercizio: gennaio-dicembre 2000

Gli interventi in campo artistico della fondazione hanno avuto l'intenzione di preservare opere d'arte di particolare valore mediante il loro restauro. Nel corso del 2000, gli interventi di restauro più significativi hanno riguardato: le **sculture lignee**, opera del maestro Maragliano (1800), raffigurante «La Pietà» e «Gesù spirante» portati a spalla nella famosa processione che si tiene a Savona ogni due anni (40 milioni); la scultura lignea di S. Sebastiano presso la Confraternita S. Carlo di Noli (16 milioni); le **quattro tele del 1700 e del 1800** presso i padri domenicani di Varazze (12 milioni); la cripta con coro ligneo della **Parrocchia di S. Eugenio di Altare** (13,5 milioni); l'**organo** antico della Parrocchia di S. Giovanni Battista a Finale Ligure (34,4 milioni); la cassa parrocchiale di **S. Nicolò**, opera lignea del Maragliano nella Chiesa di S. Nicolò di Albisola Superiore (26 milioni); l'antico organo «Pittaluga» nella chiesa **S. Bernardo in Valle** a Savona (22,5 milioni).

LOMBARDIA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Via Manin 23, 20121 Milano
Tel. 02 6239405, fax 02 6239232
Sito Internet: www.fondazionecrip.it
E-mail: comunicazione@fondazionecrip.it
Per informazioni: Bianca Longoni
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 73 miliardi 500 milioni circa.
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: L. 73 miliardi 422 milioni.

Il settore arte occupa, sia per importi erogati, sia per numero dei progetti sostenuti, un ruolo centrale nell'ambito degli interventi erogati dalla fondazione. Nel corso dell'esercizio 1999/2000, sono stati deliberati 773 contributi per un ammontare complessivo di 73 miliardi 422 milioni. Il numero di assegnazioni più consistente è riferito al settore Beni culturali, nell'ambito del quale la fondazione intende svolgere un'efficace azione di promozione e sostegno per la conservazione, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali, al fine di rivitalizzare il patrimonio artistico e culturale italiano. La fondazione contribuisce al restauro ed al recupero di beni artistici, in collaborazione con le realtà pubbliche e private, quali gli enti locali, le soprintendenze, le istituzioni, gli enti e gli operatori culturali. I contributi della fondazione hanno permesso di effettuare e proseguire interventi di restauro e di ristrutturazione nell'area milanese a favore di: **Palazzo Reale**; **Chiostri di San Simeone**; **Museo Diocesano di Arte Sacra**; Galleria delle Armi e delle Armature presso la **Fondazione artistica Poldi Pezzoli Onlus**. Tra i molti progetti finanziati si possono menzionare interventi di **manutenzione e restauro** per il Duomo di Spoleto; l'Archivio Capitolare S. Eusebio in Vercelli; la Basilica di Verbania; il Monastero del SS. Salvatore di Grandate (Co), la Villa Reale di Monza; la Basilica di Santa Chiara in Assisi; il complesso monastico benedettino medioevale di San Pietro al Monte sopra Civate (Lc); la Villa Rosnati ad Appiano Gentile (Co); la parrocchia di San Vittore di Trezzano sul Naviglio (Mi); la parrocchia San Martino oltre la Goggia di Piazza Brembana (Bg); Ca' Berizzi in Corna Imagna (Bg); la Parrocchia S. Ambrogio Olona (Va); il complesso edilizio monumentale di Valmarina (Bg); il Teatro Flavio Vespasiano in Rieti; la cappella della Croce Santa nella chiesa di San Francesco a Terni. Occorre, inoltre, evidenziare che il contributo della fondazione ha consentito il completamento dei lavori di restauro d'importanti monumenti, che sono stati restituiti alla fruizione del pubblico dopo aver recuperato l'originario splendore, tra i quali: la cappella Portinari della Basilica di Sant'Eustorgio in Milano, la settecentesca Villa Menafoglio Litta Pansa di Biumo Superiore (VA), nella quale si trovano collezioni private di arte contemporanea. La fondazione, infine, ha finanziato la realizzazione di mostre e musei anche in collaborazione con altre fondazioni ed enti di cultura (come le Fondazioni Cini, la Fondazione Mazzotta, la Fondazione Ratti e la Biblioteca Ambrosiana) in particolare in favore delle **mostre** «Dipingere la musica. Strumenti in posa nell'arte del Quattrocento al Seicento» e «Scene dal quotidiano. Restauri e riscoperte in Vincenzo Campi», «Il Bene e il Bello», «Lo sguardo innocente. L'arte, l'infanzia, il 900», «Pietro e Paolo. La storia, il culto, la memoria», «D'Annunzio innovatore» e «Seta a Como, 1990-2000».

VENETO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Palazzo del Monte, Piazza Duomo 15, 35100 Padova
Tel. 049 8761855-8761865, fax 049 657335
E-mail: info@fondazionecrip.it
Per informazioni: Roberto Saro
Spese totali nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 9 miliardi 300 milioni
Durata dell'esercizio: 10-1999/12-2000
Spese totali nel settore artistico nell'esercizio precedente (1998/99): 5 miliardi 395 milioni

La fondazione è particolarmente attenta alle esigenze di tutela e recupero del ricco patrimonio storico, artistico e monumentale presente nelle province di Padova e Rovigo. Essa mira a contribuire alla salvaguardia di questo patrimonio, al fine di mantenere viva una memoria storica in particolare modo relativamente al territorio in cui affonda le proprie radici. L'azione, finora, per interventi di restauro e di tutela dei beni artistici ha comportato complessivamente dal 1991 ad oggi uno stanziamento complessivo di circa 19 miliardi. Le principali realizzazioni del 2000 sono state finalizzate ai seguenti progetti: il restauro del cinquecentesco **Palazzo della Gran Guardia** e dell'**ex casa del Boia**, finalizzato ad un riutilizzo funzionale degli spazi per adeguarli ad ospitare eventi culturali e sociali (2 miliardi e 500 milioni). La salvaguardia degli affreschi giotteschi presenti nella **Cappella degli Scrovegni** attraverso la realizzazione di un nuovo corpo tecnologico di accesso (1 miliardo). Il restauro della facciata dell'**abbazia di Santa Giustina** (Padova), edificata nel XVI secolo, e la mappatura dello stato di conservazione dell'intera struttura (550 milioni). Il restauro di **Villa Badoer** (opera del Palladio) di Fratta Polesine (1 miliardo 220 milioni). La villa, una volta restaurata, verrà utilizzata a fini culturali e sociali e diverrà la sede di un **Museo Archeologico Nazionale**.

FONDAZIONE CASSAMARCA

Piazza S. Leonardo 1, Treviso
Tel. 0422 513100, fax 0422 513110
E-mail: fondazione@cassamarca.it
Per informazioni: Renato Sartor
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2000

La Fondazione Cassamarca ha da sempre concentrato la sua attenzione e azione nel settore culturale, artistico, storico e di tutela del territorio della propria città e provincia. Per il settore storico-artistico, gli interventi sono stati promossi ai fini di restaurare e salvaguardare monumenti, pitture e affreschi. Negli ultimi tempi, la fondazione si è concentrata in modo particolare sul recupero e sul **ripristino di teatri antichi**. Sono da segnalare il restauro del Teatro Eden, ora gestito dalla Fondazione, e dell'ottocentesco Teatro Rossini di Vittorio Veneto. L'ente ha, inoltre, acquistato la **Villa Ca' Zenobio** a Treviso, dove avrà sede l'Alta Scuola di specializzazione per le attività teatrali. Nell'anno 2000, sono poi state realizzate 17 mostre, 37 convegni, 136 conferenze, 16 incontri, 14 presentazioni di volumi e 13 concerti. In particolare, si può ricordare la mostra «La Nascita dell'Impressionismo». Tra gli interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico sono da segnalare gli interventi a favore dell'**ex Palazzo della Dogana** a Treviso e del **Convento di S. Francesco** a Conegliano. La fondazione è poi impegnata nel progetto **Ca Tron**, per l'avvio di una indagine archeologica sul percorso dell'**antica Via Annia** e la valorizzazione turistico-fluviale della parte di Tenuta confinante con il Sile e vicina al mare. Vi sono inoltre altri ventotto interventi di recupero del patrimonio artistico di edifici religiosi e civili situati nel territorio della provincia trevigiana. Da ultimo, ma non meno rilevante, l'impegno della fondazione nel campo didattico-academico, che ha riportato l'Università a Treviso dopo 700 anni. In questo quadro, la fondazione collabora con l'Università di Padova e Ca' Foscari di Venezia, per l'istituzione di corsi presso la sede trevigiana.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

San Marco 2847, 30124 Venezia
Tel. 041 5226805, fax 041 5225573
Sito Internet: www.fondazionecrvenezia.it
E-mail: fondcrve@tin.it
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso: 5 miliardi 225 milioni
Totale spese per l'arte dell'esercizio in corso (stima della fondazione): 8,5 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2001

La Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, istituita nel giugno 1992, è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Venezia, la più antica tra le casse di risparmio d'Italia. La fondazione dedica la sua attenzione progettuale e la sua attività al territorio di riferimento, promuovendone la crescita sociale e civile e soffermandosi, in modo specifico, sul problema della fruizione del patrimonio artistico della città lagunare e del suo entroterra. In particolare, la mostra intitolata «**Il colore ritrovato. Bellini a Venezia**», (Venezia, Gallerie dell'Accademia, settembre 2000-marzo 2001), dedicata ai 21 dipinti restaurati di Giovanni Bellini, costituisce l'esempio delle modalità di intervento della fondazione in campo artistico. Questa rassegna si articola anche all'esterno, in collegamento, tra gli altri, con la Fondazione Querini Stampalia e con la Curia patriarcale, con le quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia già collabora su importanti progetti, quali il Museo della Querini e l'Associazione Chorus, che mette in circuito museale alcune delle chiese più importanti della città. La Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia darà, inoltre, origine a nuovi soggetti, che opereranno con capitali e beni propri nel campo espositivo delle arti visive, favorendo il recupero e la fruizione di patrimoni artistici di interesse collettivo. In tal senso, essa si è già attivata, partecipando in qualità di socio di riferimento e contribuendo alla **Fondazione Teatro La Fenice**. La fondazione ha poi istituito, in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia, l'Associazione Fondazioni Veneziane per la Cultura, che cura la gestione scientifica ed organizzativa di musei attraverso interventi di trasformazione tecnologica e organizzativa della struttura del museo stesso. Nel corso del 2000, la fondazione ha sostenuto, e continuerà a sostenere nel futuro, l'attività di istituzioni storiche, quali l'Accademia di Belle Arti di Venezia, che, con il contributo della fondazione, ha organizzato eventi espositivi e cicli di conferenze. Inoltre, la fondazione collabora con la Comunità Ebraica di Venezia per il restauro della settecentesca **Schola Mesullamin** e per la creazione del nuovo **Miqvè**, il **bagno rituale**, rispondendo alle esigenze della Comunità Ebraica di inserirsi nella città quale centro autonomo di richiamo e di dialogo. Nell'ambito delle attività didattico-culturali, la fondazione ha promosso, nel 2000, l'**avvio di un corso di laurea triennale**, finalizzato alla creazione di figure professionali competenti, nell'ambito dell'arte e, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, ha aderito al **Progetto Altino**. Esso ha come obiettivo primario quello di favorire l'indagine sul sito archeologico omonimo, al fine di valorizzare la sua portata storico-culturale, con la creazione di una struttura di scavo-scuola per studenti del Corso di Laurea in Beni Culturali dell'Università veneziana. La Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia ha inoltre deciso di impegnarsi direttamente nel settore acquistando la proprietà dell'immobile conosciuto come **casa dei Tre Oci**, situato sull'isola della Giudecca e della relativa collezione d'arte costituita per lo più da opere d'arte visive dell'800 e del '900.

FRIULI VENEZIA GIULIA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE

Via Cassa di Risparmio 10, 34121 Trieste
Tel. 040 6772295, fax 040 368744
E-mail: fondazione@crtrieste.it
Per informazioni: Fabrizio Bevilacqua
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 2 miliardi 520 milioni
Durata dell'esercizio: 01/2000 - 12/2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 712 milioni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste concorre alla promozione dello sviluppo economico di Trieste e della sua provincia, contribuendo alla valorizzazione di tutto ciò che possa costituire motivo di attrazione per i possibili visitatori: eventi culturali, grandi mostre, restauro di siti archeologici.

Nell'anno 2000, è stato stabilito il recupero di un importante sito archeologico: la scoperta di muri e mosaici relativi ad una domus romana risalente al I secolo d.C. sarà oggetto di un primo intervento interamente finanziato dalla fondazione. A questo proposito, la fondazione, visti i numerosi reperti scoperti e portati alla luce, intende realizzare un percorso archeologico, che unisca i siti rinvenuti recentemente con quelli già esistenti. La fondazione si è resa pertanto disponibile a finanziare in toto l'iniziativa, con uno stanziamento previsto nell'ordine dei 3 miliardi. Una seconda importante iniziativa è rappresentata dalla ristrutturazione del **Teatro Romano**: con uno stanziamento di 700 milioni, la Fondazione CRTrieste - di concerto con la locale soprintendenza, consentirà il completo restauro del sito risalente anch'esso al I secolo d.C., che verrà recuperato e restituito alla città anche quale contenitore culturale per ospitare manifestazioni culturali. Per la valorizzazione del patrimonio artistico locale, si segnala il progetto per la realizzazione di un nuovo **Museo di Arte Moderna** a Muggia, nel quale verranno anche collocate le opere dell'artista Ugo Carà. Per questa iniziativa, che verrà realizzata nei prossimi anni, la fondazione ha già accantonato un miliardo nel corso di questo esercizio. Con uno stanziamento di 300 milioni, la fondazione sta, inoltre, perfezionando l'**acquisizione degli archivi fotografici** di due professionisti cittadini, Adriano de Rota e Ugo Borsatti. Si tratta di materiale che rappresenta la documentazione in immagini di tutti i più importanti avvenimenti che hanno segnato la storia di Trieste. Al fine di rendere fruibile al grande pubblico il materiale, la fondazione provvederà a metterlo immediatamente a disposizione, sotto forma di comodato gratuito, dei **Civici Musei di Storia ed Arte** di Trieste. Per quanto riguarda le iniziative editoriali della fondazione, nel corso del 2000 è stato pubblicato il secondo volume dedicato al pittore Bruno Croatto della Nuova Collana d'Arte della Fondazione CRTrieste. Sempre nel 2000, l'evento espositivo maggiormente significativo realizzato a Trieste è la mostra «**Elisabetta d'Austria, l'impossibile altrove**», dedicata alla principessa Sissi. In questo caso, l'intervento della Fondazione CRTrieste fa seguito a quelli degli anni scorsi, che hanno consentito la realizzazione di importanti mostre-evento presso le Scuderie del Castello di Miramare di Trieste: Ebla, i Daci, Shalom Trieste e Cristiani d'Oriente.

EMILIA ROMAGNA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Via Farini 15, 40124 Bologna
Tel. 051 6454111, fax 051 6454499
Sito Internet: <http://www.fondazione.carisbo.it/>
E-mail: fondcab@tin.it
Per informazioni: Massimo Golinelli
Spesa nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della Fondazione): 9 miliardi e 87 milioni.
Durata dell'esercizio: 1-10-1999/ 31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 6 miliardi e 98 milioni

La Fondazione Carisbo si occupa del settore «Arte e Cultura» con attività culturali a vasto raggio. Negli ultimi anni ha avviato un autonomo programma d'acquisto di opere d'arte per incrementare il proprio patrimonio artistico. Ogni anno è definito dal Consiglio uno specifico budget da destinare all'**acquisto di opere d'arte** in larga prevalenza di **autori bolognesi**. Dal 1992, la Fondazione ha direttamente acquisito 165 dipinti, 60 disegni, 64 stampe e 8 sculture. Una selezione di questi ultimi dipinti si trova attualmente esposta presso l'agenzia di Carisbo del Palazzo del Podestà, una scelta di artisti bolognesi del 1900, da Corsi a Romiti e opere di Ciangottini, Mandelli, Korompay e della Puglioli. Il **Centro di San Giorgio in Poggiale** ospita mostre, rappresentazioni teatrali, concerti e convegni, promossi direttamente dalla fondazione o da terzi, in genere affiancati anche finanziariamente. Nell'esercizio 1999/2000 la fondazione ha finanziato importanti mostre tra cui: «Transafricana» (L. 35 milioni), «Ceramiche bolognesi del 700, da Giuseppe a Leopoldo Fink» (L. 72 milioni), «Essere ben essere secondo Andy Warhol» e le sezioni documentaria e delle opere dedicate al tema musicale della mostra dedicata a Paul Klee (L. 100 milioni). Il Centro di San Giorgio, già interessato da specifiche ricognizioni sulle opere d'arte e sui **fondi fotografici e librari**, sarà presumibilmente al centro di una complessa iniziativa di valorizzazione per farne la **sede unica nella città di Bologna** dei materiali artistici e storici riguardanti le tradizioni della città. La struttura comporta spese annue di circa 2000 milioni. La Fondazione ha dato un apporto finanziario per il restauro della facciata della sua stessa sede, **Casa Gualandi-Saraceni**, un edificio storico nel centro di Bologna, per il quale sono stati stanziati oltre L. 957 milioni: il settore dell'Arte (scorporando i contributi, in senso lato, per la Cultura) ha impegnato risorse per 1.641 milioni complessivi, corrispondenti a 70 richieste, così articolate per fasce d'importo: 18 le richieste fino a 10 milioni; 42 quelle sino a 49,9 milioni; 10 quelle superiori a 50 milioni. Cinque interventi a valenza pluriennale hanno poi comportato ulteriori erogazioni per complessive L. 330 milioni, per interventi in favore di istituzioni ed enti culturali della città. L'importo triennale complessivamente stanziato per 5.500 miliardi di lire (di cui è già stata erogata nel presente esercizio la prima tranche annuale) ha consentito al prestigioso Ente lirico cittadino di costituirsi in fondazione. Nel presente esercizio tra i «Grandi progetti» è stato erogato il contributo di un miliardo e 80 milioni per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione della navata centrale e dell'abside della **Basilica di S. Petronio**.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

Via Matteotti 8/B, 44042 Cento (Fe)
Tel. 051 6833211, fax 051 6833443
Sito Internet: www.fondazionecrcento.it
E-mail: info@fondazionecrcento.it
Per informazioni: Massimo De Luca
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 255 milioni 160mila
Durata dell'esercizio: 1-9-1999/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 235 milioni 740mila

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento si occupa prevalentemente della valorizzazione, del recupero e del restauro del patrimonio artistico nella zona. In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cento ed il Comune di Cento, ha istituito il **Museo Sandro Parmeggiani**, per il sostegno del quale la fondazione ha ulteriormente contribuito con un ammontare di 72 milioni. La fondazione, inoltre, finanzia le iniziative del **Museo d'arte delle generazioni italiane del '900 G. Bargellini** di Pieve di Cento (Bo), inaugu-

rato nel 2000 e contribuisce alle altre iniziative culturali dei comuni della zona. Nel corso dell'anno 2000 è stato deliberato un finanziamento di 200 milioni finalizzato al risanamento conservativo del **Teatro Comunale di Pieve di Cento** che sarà effettuato nel corso dei prossimi anni ed un ulteriore intervento di 60 milioni di lire, per il ripristino degli arredi e del sipario d'epoca. In questo modo sarà restituito alla comunità un teatro che, posto all'interno del palazzo municipale, conserva le principali caratteristiche architettoniche del progetto ottocentesco, con una cavea a ferro di cavallo e tre ordini di palchi sovrapposti. La fondazione, inoltre, ha deliberato un intervento complessivo di 75 milioni, per finanziare il progetto di recupero strutturale e funzionale dell'organo ottocentesco della chiesa parrocchiale di Renazzo. Recentemente, si è completato il restauro dei cinque confessionali artistici, opere lignee settecentesche, della **Basilica Collegiata di San Biagio**. Vale la pena sottolineare l'importante lavoro artistico svolto dalla **Scuola di Artigianato** del centopievese, nato anche grazie al contributo economico della fondazione, la quale ha finanziato sia i lavori per la realizzazione della nuova sede della scuola, sia l'acquisto delle macchine e delle attrezzature necessarie per i corsi. La fondazione ha finanziato inoltre il restauro della Pala raffigurante la «**Madonna con Bambino ed i Santi Biagio e Michele Arcangelo**» (che ora si trova nella conca absidale della Basilica di San Biagio), opera del maestro Antonio Rossi, donata da Papa Benedetto IV nel 1751. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato ulteriori interventi nella chiesa di S. Maria Maddalena in Cento, per 35 milioni complessivi, che hanno permesso di completare anche il lavoro di ripristino dell'esterno, in particolare della facciata. La fondazione ha partecipato, inoltre, al progetto di risanamento ed adeguamento normativo dell'**Auditorium San Lorenzo** di Cento per ripristinarne la sua funzionalità di sala polivalente.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

Corso Garibaldi 18, 47023 Cesena
Tel. 0547 358529, fax 0547 358524
E-mail: Fondazione@cariscesena.it
Per informazioni: Mariangela Abbondanza
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso: 489 milioni e 215mila
Totale spese per l'arte dell'esercizio in corso (stima della fondazione): 230 milioni
Durata esercizio: 1-1/1-12-2001

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha assunto, fin dalla sua costituzione, una funzione di sostegno a vari interventi nel campo dell'università e della ricerca, dell'arte e della cultura, dell'economia. La fondazione rivolge la sua attenzione in particolare alla città di Cesena e al suo patrimonio culturale e artistico. Per quanto riguarda i principali interventi realizzati nel 2000 in campo artistico, è da segnalare innanzitutto l'acquisto di due importanti dipinti per la **collezione di dipinti antichi** della Cassa di Risparmio di Cesena, raccolta che comprende un nucleo elevato di dipinti, circa 80, dei più noti **artisti di area emiliano-romagnola operanti dalla fine del XV al XVIII secolo**. Il primo, un «San Giovanni Battista alla fonte», opera di Nicolas Régnier, è stato riportato ad una lettura ottimale grazie ad un accurato intervento di restauro, per il secondo, «La caduta delle coturnici», uno degli otto grandi quadri che Giovanni Lanfranco dipinse per la cappella del Sacramento in San Paolo a Roma negli anni 1624-1625, è attualmente in corso un intervento di restauro. A questi si è aggiunto il sostegno a varie opere di **restauro**, tra cui va segnalato il recupero dei locali della ex falegnameria presso l'antica **Basilica Benedettina di S. Maria del Monte** a Cesena, ed il restauro del dipinto molto danneggiato di Giovan Battista Razani «**La strage degli innocenti**» collocato a Cesena nella chiesa di Sant'Agostino. Sempre nell'ambito del recupero, la fondazione ha inoltre finanziato uno studio di fattibilità sia per il restauro e la valorizzazione dell'abside gotica della **chiesa di San Francesco** a Cesena, residuo di un edificio sacro di ampie proporzioni del XIII secolo, sia per una valutazione più generale di un progetto di sistemazione e valorizzazione dell'area posta intorno alla **Biblioteca Malatestiana**. Infine, per quanto concerne l'attività espositiva, nel 2000 la fondazione ha promosso una mostra di opere del pittore cesenate Osvaldo Piraccini, con il proposito di favorire la conoscenza dell'arte del Novecento a Cesena e lo studio dei suoi principali esponenti.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Via Cairoli 13, 44100 Ferrara
Tel. 0532 205171, fax 0532 210362
Sito Internet: www.carife.it/fondaz.htm
E-mail: info@carife.it
Per informazioni: Marianna Pellegrini
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso: 3 miliardi 461 milioni e 311mila.
Totale spese per l'arte dell'esercizio in corso (stima della fondazione): 5 miliardi
Durata dell'esercizio in corso: 1-1/ 31-12-2001

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara trae origine dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e viene costituita nel 1992 per favorire la promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, prevalentemente nella provincia. La fondazione opera nel settore della cultura e dell'arte mediante l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, il restauro e la valorizzazione di monumenti, di musei, di opere d'arte e di beni di valore storico, artistico, culturale, ambientale e scientifico. Nel 2000, la fondazione ha finanziato il **restauro del «Giudizio Universale»** nel catino absidale della **cattedrale di Ferrara**, affrescato dal Bastianino tra il 1577 ed il 1584; ha promosso l'inaugurazione della **Basilica di Santa Maria in Vado** a Ferrara, dopo aver operato interventi di consolidamento statico del tetto, di restauro dei soffitti, delle tre grandi tele, ad opera del Bonomi, del transetto e della cupola centrale della Basilica: «Il Miracolo del Sangue», «L'incoronazione della Vergine» e «La condanna dell'Eresia dei Gazari e dei Patarini». Fra le iniziative di rilievo, è da includere il restauro del gruppo di otto statue, in terracotta policroma, componenti «Il Compianto sul Cristo morto», realizzato dal Mazzoni nel 1485 e custodito presso la **chiesa del Gesù di Ferrara**. Un altro importante intervento ha interessato l'affresco dell'inizio del '400 «La Resurrezione» presso l'**Oratorio dell'Annunziata** di Ferrara, scoperto durante altri lavori di restauro. L'opera ospita una serie di affreschi di scuola ferrarese raffiguranti storie sacre. La Fondazione ha, inoltre, provveduto all'acquisto di alcune importanti opere d'arte, segnatamente «Sant'Agata e Santa Lucia» del Bastarolo; «Sosta durante la fuga in Egitto», del Garofalo; «Giacobbe e Rachele al pozzo», del Maestro dei XII Apostoli; «Madonna con Bambino e Santi» del Damini e partecipato alla VII edizione della **Fiera del Restauro**, dove ha esposto **due statue in terra-**

cotta policroma del sec. XV (San Giovanni Evangelista e Nicodemo) che fanno parte del mortorio del Monastero di Sant'Antonio in Polesine, restaurato per iniziativa della Associazione Amici dei Musei e Monumenti ferraresi. Gli altri interventi di restauro sostenuti dalla Fondazione Carife hanno interessato: la tela «San Girolamo» del Bastianino; il Trionfo di San Domenico e di alcuni santi domenicani, di Sebastiano de Vita; la cantoria dell'organo della chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Ospitalmonacale; le decorazioni artistiche del soffitto del Santuario della Madonna della Pioppa; i sigilli presso l'Archivio Storico Diocesano; le statue policrome del XVI sec. presso il Comune di Codigoro; la facciata della chiesa di San Giovanni a Ferrara; la pala d'altare del '500 presso il Santuario del Crocifisso di S. Luca.

FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ

Corso Repubblica 14, 47100 Forlì
Tel. 0543 7114402, fax 0543 711459
Per informazioni: Maria Carla Brumat
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 1,5 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2001
Spesa totale per l'arte nell'ultimo esercizio precedente: 1 miliardo 92 milioni

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì orienta il suo impegno nella tutela dei Beni culturali del territorio. Dalla sua costituzione, nel 1992, la fondazione, in linea con i suoi principi statutari, e proseguendo peraltro il percorso intrapreso in tale direzione dalla Cassa di Risparmio di Forlì, ha realizzato autonomamente, o in sinergia con i competenti Enti e organi istituzionali, interventi di restauro e/o di ristrutturazione di quadri, sculture, opere lignee e altri. Nel 2000 la fondazione ha contribuito al restauro della Rocca Vescovile di Bertinoro, nei pressi di Forlì, la quale dovrebbe nel futuro diventare anche la sede di un Centro Studi superiori sulle religioni, il primo del genere in Italia. Nell'Abbazia di Santa Maria delle Grazie di Fornò, la fondazione si è assunta in toto l'onere dei costi del restauro della «Madonna col Bambino», scultura in marmo creata da Agostino di Duccio nella metà del XV secolo che sarà collocata all'interno dell'abbazia. La fondazione ha inoltre deliberato un intervento di finanziamento per il restauro di opere risalenti al XVIII secolo e conservate nella chiesa del Suffragio di Forlì, imponente architettura tardo-barocca. Si tratta di una pala d'altare del pittore forlivese Simone Campagnoli raffigurante «Sant'Antonio da Padova dinanzi la Vergine» e della «Natività della Vergine» di Giuseppe Marchetti. Infine, sono stati destinati dei contributi per il Fondo Piancastelli: sono conservati nel Fondo (donato per lascito testamentario del Piancastelli al Comune di Forlì) incunaboli, carteggi di personaggi illustri della storia e della cultura italiana e internazionale. Il Fondo Piancastelli custodisce una raccolta numismatica considerata una delle più complete al mondo per il periodo romano, la collezione delle incisioni di Francesco Rosaspina, uno dei maestri dell'arte incisoria, il manoscritto autografo della traduzione dell'Iliade di Vincenzo Monti, spartiti autografi di opere di Rossini e Corelli. È previsto un progetto di riordino e di informatizzazione dei materiali del Fondo Piancastelli, per meglio renderlo accessibile agli studiosi e per salvaguardarne l'integrità.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA

Piazza Matteotti 2, 41037 Mirandola (Mo)
Tel. 0535 28535, fax 0535 26204
Per informazioni: Pietro Pranzo
Totale spese per l'arte nell'ultimo esercizio concluso: 700 milioni
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 353 milioni

La salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale del territorio figurano al primo posto tra i settori d'attività contemplati dallo statuto della Fondazione di Mirandola. Nell'anno 2000 il principale intervento nel settore dell'arte è stato il contributo deliberato a sostegno del restauro-recupero del Castello dei Pico sito a Mirandola risalente al 1400: contributo erogato per 700 milioni nel 2000 e per altre tre quote da 600 milioni l'una dal 2001 al 2003.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

Via Emilia Centro 283, 41100 Modena
Tel. 059 239888, fax 059 238966
Sito Internet: www.fondazione-crmo.cedoc.mo.it
E-mail: fondazione-crmo@cedoc.mo.it
Per informazioni: Maria Concetta Pezzuoli
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 15 miliardi 323 milioni
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 9 miliardi 641 milioni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha organizzato e finanziato il recupero di importanti testimonianze monumentali di Modena e del suo territorio. Nell'anno 2000, si sono conclusi interventi di restauro complessivi di due chiese: la pieve romanica di San Giovanni Battista a Renno e a Modena la chiesa seicentesca di San Vincenzo. Sono stati inoltre avviati interventi di restauro a favore della chiesa di Santa Maria degli Angeli detta Madonna del Paradiso (Mo), eretta alla fine del Cinquecento, e per il castello di Montecuccolo, nel Comune di Pavullo, che divenne tra i secoli XI e XV il centro del sistema difensivo del Frignano. A questi si aggiungono altri due interventi di restauro che hanno interessato la settecentesca chiesa di S. Barnaba ed il Palazzo S. Margherita (attuale sede della Biblioteca Civica Delfini e della Galleria Civica d'Arte Moderna di Modena). All'attività di restauro si collega l'iniziativa editoriale di una collana promossa dalla fondazione dal titolo «Monumenti modenesi» in cui viene pubblicato un repertorio di immagini corredato di studi sulle testimonianze monumentali, oggetto di accurati interventi di restauro condotti e finanziati dalla fondazione. Al secondo volume, *Il Palazzo Ducale di Modena Regia mole maior animus* pubblicato alla fine del 1999 da Amilcare Pizzi di Milano, ne farà seguito un terzo in corso di stampa su La chiesa di San Vincenzo. La fondazione ha curato la realizzazione di video distribuiti al pubblico dedicati rispettivamente alla chiesa di San Vincenzo, e alla chiesa di Santa Maria degli Angeli detta Madonna del Paradiso (ancora in preparazione). Nella propria sede, (il sette-

centesco Palazzo Montecuccoli) si sono svolte mostre tematiche come il Percorso virtuale nella città: immagini dell'attività culturale della fondazione (dal 15.04 al 28.05.2000) o sull'arte del Novecento: «La pittura a Venezia dagli anni di Ca' Pesaro alla Nuova Oggettività 1905-1940» (dal 28.11.1999 al 30.01.2000); «Giorgio de Chirico. Ritratti, figure e manichini fino alla Nuova Metafisica» (dal 2.12.2000 al 4.02.2001). La fondazione ha infine fornito un contributo finanziario per la realizzazione e l'apertura, nel giugno del 2000, di tre importanti musei a Modena: il Museo del Duomo e l'Annesso Museo Lapidario e, a Nonantola, il Museo benedettino-nonantolano e diocesano di arte sacra. Nel luglio dello stesso anno, ha aperto al pubblico, nella propria sede, un Centro di documentazione costituito da un archivio di documenti e immagini informatizzate in cui è raccolta la produzione editoriale delle fondazioni bancarie e degli Istituti di credito italiani, per un totale di circa 6.000 volumi, per la maggior parte d'arte, i cui cataloghi informatizzati sono consultabili anche all'indirizzo Internet: www.cedoc.mo.it

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

Piazza Baracca 24, 48022 Lugo (Ra)
Tel. 0545 399837, fax 0545 39900
Per informazioni: Conti
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 1 miliardo 50 milioni
Durata dell'esercizio: 1-8-1999/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 590 milioni

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI BUSSETO

Strada al Ponte Caprazucca 4, 43100 Parma
Tel. 0521 287565, fax 0521 289761
Sito Internet: www.fondazione-cr.p.it
E-mail: fondcrp@fondazione-cr.p.it
Per informazioni: Giorgio Delsante
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 11 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico esercizio precedente: 7 miliardi 900 milioni

L'impegno operativo della Fondazione Cariparma si sta orientando principalmente al sostegno della ricerca scientifica avanzata, alla valorizzazione dell'eccellenza nell'istruzione, al recupero e valorizzazione dei beni culturali, all'innovazione organizzativa, scientifica e tecnologica nella sanità, alla prevenzione del bisogno nell'assistenza alle categorie sociali deboli. La fondazione si pone inoltre l'obiettivo fondamentale di sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze di tutto il territorio di sua tradizionale operatività, la città e la provincia al fine di garantire a tutti pari opportunità di crescita e sviluppo. La fondazione si inserisce tra le Istituzioni che si impegnano nell'intervento di sostegno di attività culturali e organizzazione di eventi di visibilità per autori e temi radicati nella realtà locale, dando un contributo alla conoscenza dell'arte parmense. Nel settore arte, negli ultimi anni, la Cariparma ha stanziato finanziamenti per il recupero e il ripristino del Parco Ducale (7 miliardi), delle chiese di S. Vitale (2 milioni 650.000), S. Lucia (1 miliardo 70 milioni), S. Antonio abate (221 milioni) e S. Cristina (1 miliardo 100 milioni), del Conservatorio di Musica A. Boito, della chiesa del Carmine (1 miliardo 285 milioni) e dal Palazzo del Monte di Pietà di Busseto (3 miliardi). Ha inoltre contribuito alla realizzazione del Lapidario e Museo Diocesano nel Palazzo Vescovile (L. 2.065.000.000), ed al restauro dell'organo del Duomo di Parma. Nel documento programmatico previsionale per l'anno 2001 la Fondazione Cariparma ha stanziato per opere riguardanti l'arte, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali 7 miliardi, pari al 28% del totale dei finanziamenti previsti.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Piazza Garibaldi 6, 48100 Ravenna
Tel. 0544 480343-335, fax 0544 480432
Sito Internet: http://www.carira.it/fondazione
E-mail: fondazione.carira@carira.it
Per informazioni: Guido Bacchilega
Totale spese nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso: 1 miliardo 600 milioni
Durata dell'esercizio: ottobre 1999-dicembre 2000
Spesa totale settore arte nell'esercizio precedente: 1 miliardo 597.009.060

Tra le attività della fondazione il settore artistico è uno dei principali filoni nei riguardi del quale sono investite cospicue risorse finanziarie. Nel 2000 sono stati erogati fondi per la costruzione del Parco Archeologico di Classe e per il completamento delle strutture del Museo Archeologico connesso al Parco. Scopo del programma è riportare alla luce il porto romano d'epoca augustea, allestendo anche un museo in cui custodire i reperti. Una consistente somma è stata stanziata per interventi in favore del patrimonio monumentale della città. In particolare, nella Basilica di S. Maria in Porto, (XVI sec.) è stato restaurato il coro ligneo ed il bancone - leggendo del XVI secolo, e sono state sostituite le finestre con nuove vetrate artistiche a piombo (100 milioni). Nella chiesa barocca di S. Maria del Suffragio, dopo il restauro della facciata, nel 1998, si è ultimato il restauro degli interni e degli ingressi (200 milioni); nella chiesa di S. Carlino, sono stati restaurati gli affreschi - opera di Domenico Barbiana - le decorazioni e gli stucchi interni; in Santa Maria Maggiore sono state restaurate la statua della Vergine e la relativa nicchia (25 milioni); infine, nella chiesa barocca dei SS. Giovanni e Paolo, è stato eseguito un primo importante restauro che ha riguardato la facciata del tetto. Sono stati inoltre erogati finanziamenti per la mostra intitolata «Kostantinopel», realizzata grazie ai capolavori scultorei dell'arte bizantina custoditi presso il museo Museum für Byzantinische Kunst di Berlino e alle sculture bizantine ravennati. Tra i fondi stanziati nel 2000 il contributo per la mostra del Bodemuseum di Berlino - collezione bizantina (220 milioni); il contributo per l'impianto di illuminazione del sito archeologico di Via D'Azeglio (78 milioni) e quello per l'esposizione «Il '900 di Roberto Longhi» (100 milioni), che si terrà nei primi mesi del 2001.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI

Via Toschi 9, 42100 Reggio Emilia
Sito Internet: www.fondazione-manodori.it
e-mail: info@fondazione-manodori.it
Tel. 0522 291607, fax 522 453206
Per informazioni: Paola Zappettini
Totale spese per nel settore artistico nell'esercizio in corso (come da Bilancio preventivo): 4 miliardi
Durata dell'esercizio: 01/01-12/01
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso (10/1999-12/2000, stima della fondazione): 2 miliardi 500 milioni

La Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori è principalmente impegnata in iniziative volte alla conservazione del patrimonio artistico e alla valorizzazione delle attività e dei beni culturali e ambientali, iniziative sia proposte da soggetti esterni che direttamente dalla fondazione. Tra i progetti promossi per il 2001 e già avviati nel 2000, assume particolare rilevanza quello relativo alla mostra su Alessandro Tiarini che prevede la preparazione di monografia corredata da un catalogo esaustivo di tutte le opere dell'artista attivo a Reggio Emilia nel Seicento. La mostra, che sarà realizzata tra la fine del 2001 e la primavera del 2002, rappresenta la naturale prosecuzione di un precedente appuntamento espositivo sul pittore reggiano Cristoforo Munari (marzo-giugno 1999) e vuole costituire un'occasione per la riscoperta e la valorizzazione degli artisti e del contesto culturale della zona che hanno operato a cavallo fra il Seicento e il Settecento. Il cantiere per il restauro e il recupero architettonico e pittorico della Basilica di San Prospero in Reggio Emilia, costituisce un esempio di iniziativa attuata dalla fondazione grazie alla collaborazione di più soggetti quali realtà istituzionali e imprenditoriali cittadine. Sono da segnalare, inoltre, i restauri di due cappelle seicentesche nel Duomo di Reggio Emilia: la Cappella Toschi e la Cappella Brami. Gli interventi sono stati portati a termine grazie anche al costante rapporto con esperti delle Soprintendenze competenti, che hanno affiancato la fondazione nella veste di proponenti, progettisti e direttori dei lavori. In cifre, l'impegno della Fondazione Manodori per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico nel corso del 2000 ammonta ad oltre cinquecento milioni per più di cinquanta interventi, non solo rivolti alla città ma a tutto il territorio reggiano, che hanno interessato principalmente da edifici e beni di carattere sacro, ma anche pievi e castelli di epoca matildica come Canossa, Rossena, Sarzano. L'attenzione al patrimonio artistico del territorio viene interpretata in senso più ampio tramite l'acquisizione per la città di importanti opere realizzate da artisti reggiani o che abbiano significativamente operato sul territorio, fra i quali spicca il Tiarini. Quasi due miliardi di contributi liquidati nel 2000 hanno invece riguardato il sostegno ad attività culturali ed artistiche: anche in questo campo la fondazione si è potuta avvalere di significative collaborazioni con soggetti quali: I Teatri di Reggio Emilia, la Biblioteca Municipale Panizzi, i Musei Civici, Palazzo Magnani, l'ente espositivo della Provincia di Reggio Emilia, l'Aterballetto e importanti istituzioni musicali. Fra le iniziative messe in campo, va ricordata la mostra sull'attrice reggiana Maria Melato, e il recupero dei relativi materiali d'archivio, iniziativa realizzata insieme a I Teatri di Reggio Emilia. Molti dei percorsi culturali portati a termine, sono stati anche accompagnati da un'attività editoriale, spesso riconducibile ad iniziative proprie della fondazione, con la realizzazione di pubblicazioni (volumi su Pietro Manodori, Cristoforo Munari, il Correggio e lo scultore Prospero Clemente) e videocassette (come quelle che documentano i restauri delle Cappelle nel Duomo di Reggio).

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA

Viale Mazzini 5/3, 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059 765979, fax 059 765951
Sito Internet: www.fondazione-cr.v.it
E-mail: fondazione-cr.v@fondazione-cr.v.it
Per informazioni: Roberto Frassoldati
Spese nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 1 miliardo 124 milioni 649.570
Durata dell'esercizio: 1-10-1999/31-12-2000
Spesa nel settore artistico nell'esercizio precedente: 2 miliardi 853 milioni 776.241

La salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale del territorio figurano al primo posto tra i settori d'attività contemplati dallo statuto della Fondazione di Vignola. L'allocatione delle risorse è concentrata nella conservazione e valorizzazione della Rocca di Vignola, edificio di grande rilievo storico e artistico, sede legale della fondazione. Il castello Boncompagni Ludovisi di Vignola, sorto come maniero medievale, ma trasformato a partire dal XV secolo in sontuosa dimora affrescata per accogliere la famiglia Contrari, è l'attuale sede di esposizione e mostre. Alle iniziative si affianca la disponibilità costante di due sale attrezzate del castello per l'organizzazione in media di incontri, conferenze ed iniziative. Nel 2000, nella Rocca di Vignola e presso la Palazzina dei Giardini di Modena si è svolta la mostra «L'Eroe borghese. Temi e figure da Schiele a Warhol»: l'esposizione, nata dalla collaborazione tra la Fondazione e la Galleria Civica di Modena, comprendeva opere di Dürer, Rembrandt, Goya, Renoir, Boccioni, Balla, Casorati, Schiele, Savinio, Grosz, De Chirico, Magritte e Warhol. La mostra è stata accompagnata da iniziative collaterali volte ad approfondire temi filosofici, sociologici, scientifici e storici correlati con il percorso semantico delle opere esposte. Nel corso dell'anno la fondazione ha ambientato alla Rocca eventi teatrali «I filosofi a teatro» (a cura di Valentino Borgatti) e culturali (L.A. Muratori, «I difetti della giurisprudenza ieri e oggi»). Nel 2000, la presenza della fondazione nello specifico settore artistico si è concretata anche nella partecipazione a progetti quali il restauro del borgo medievale di Pompeano, il recupero del sipario del teatro comunale di Modena, presentato in un convegno ed illustrato da una pubblicazione, la realizzazione del Cd Rom «Duecento. I luoghi e le opere d'arte a Bologna», in occasione della mostra svoltasi sul medesimo tema nell'ambito delle iniziative per «Bologna 2000 Città Europea della Cultura». Collegato a quest'ultimo evento è il contributo alla realizzazione della mostra celebrativa del 7° centenario della morte di Rolandino Passeggeri: «Fidei et veritatis custodes. Rolandino 1215-1300 alle origini del notariato moderno». Le sale della Rocca ospiteranno nel 2001 un evento artistico e culturale dal titolo «Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573)»: la mostra, dedicata all'opera dell'architetto del tardo Rinascimento, verrà illustrata da un'opera monografica incentrata sulla figura artistica e sulla costruzione teoretica dell'illustre vignolese.

TOSCANA

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Via M. Bufalini 6, 50122 Firenze
Tel. 055 2612239, fax 055 2612756
Sito Internet: www.entecarifirenze.it
E-mail: info@entecarifirenze.it
Per informazioni: Antonio Gherdovich
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 12 miliardi
Durata dell'esercizio: gennaio-dicembre 2000
Spesa totale per il settore artistico nell'esercizio precedente: 8 miliardi

La Cassa di Risparmio di Firenze fu costituita, quale società privata, il 30 marzo 1829 con lo scopo di favorire il risparmio e la previdenza delle classi meno agiate, prevedendo la destinazione dei profitti esclusivamente a scopi d'utilità sociale. Dopo il conferimento della funzione bancaria all'omonima società per azioni, avvenuto nel 1992, la Cassa assunse la denominazione «Ente Cassa di Risparmio di Firenze», persona giuridica a composizione associativa, con fini di sviluppo civile. L'Ente opera per la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, per la promozione, diffusione e conoscenza di attività d'arte e di cultura, per la ricerca scientifica e per le innovazioni tecnologiche, per la cura del paesaggio storico e dell'ambiente naturale, con prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori tradizionali dell'istituzione. Le realizzazioni possono attuarsi attraverso la struttura interna, o anche tramite persone giuridiche collegate, quali la **Fondazione Parco Monumentale Bardini e Peyron**, in materia ambientale e paesaggistica, o la **Fondazione progettare per Firenze**, per iniziative e proposte riguardanti la città e il territorio, ovvero con affidamenti esterni opportunamente vagliati quanto a idoneità e affidabilità. L'Ente può altresì intervenire per iniziative concordate con Istituzioni Pubbliche o con privati, diventandone copromotore, qualora ne ravvisi una specifica utilità per il perseguimento degli scopi sociali. Nei suoi primi anni di attività l'Ente ha significativamente agito finanziando in tutto o in parte progetti proposti da terzi e relativi ai settori di attività indicati nello statuto. Nel corso dell'esercizio 2000 tra gli interventi nei settori dell'arte e della salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali si indicano: il restauro della cappella Strozzi in Santa Maria Novella a Firenze con il recupero degli affreschi del ciclo pittorico di Filippino Lippi (Le Storie di San Giovanni e San Filippo); il restauro di pale d'altare e affreschi nella chiesa e in vari ambienti dell'Educatario del Fuligno, già complesso monastico, a Firenze; la prosecuzione dei grandi interventi pluriennali (restauro delle vetrate rinascimentali del Duomo di Firenze e degli arazzi del Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, risalenti allo stesso periodo); contributi per i restauri di importanti opere d'arte, tra le quali una serie di quadri del Perugino conservati agli Uffizi; finanziamenti per l'istituzione di Musei di arte sacra sul territorio, di due musei diocesani di Santa Verdiana a Castelfiorentino e di Certaldo; le mostre realizzate con il contributo dell'Ente Cassa dal Comune di Firenze (Giovinezza di Michelangelo, Pietro Annigoni), dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze nell'ambito della valorizzazione dell'Eredità Bardini (I tesori di un antiquario; Statuaria lapidea dagli Etruschi al Barocco; Geometrie d'Oriente. Stefano Bardini e il tappeto antico), e anche da altre istituzioni, quali l'Opera Museo Stibbert (Draghi e Peonie. Grazia e ferocia nell'arte giapponese), Casa Buonarroti (Cecco Bravo pittore senza regola), Museo degli Argenti; Istituto Olandese di Storia dell'Arte.

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

Piazza S. Martino 4, 55100 Lucca
Tel. 0583 464062, fax 0583 450271
E-mail: Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Per informazioni: Elisabetta Franchini
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 450 milioni
Durata dell'esercizio: ottobre 1999/dicembre 2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente (1998/1999): 424 milioni

La fondazione persegue scopi di utilità sociale, di promozione dello sviluppo economico e culturale attraverso iniziative a sostegno dell'istruzione, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. Nella continuità degli scopi originari, la fondazione svolge attività e destina risorse in particolare per la promozione e la salvaguardia del patrimonio artistico e delle tradizioni storiche della provincia di Lucca. I principali interventi compiuti nel 2000 sono stati: avvio del progetto di restauro del complesso monumentale della **chiesa dei Servi** (progetto previsto in 5 anni); avvio del progetto di **restauro di Porta Elisa** (porta di accesso al centro storico che fa parte delle Mura di Lucca, complesso monumentale medioevale, progetto previsto della durata in due anni); restauro delle decorazioni murali pittoriche del **Teatrino di Vetrano** (annoverato come il più piccolo teatro al mondo nel Guinness dei Primati); conclusione dell'intervento di restauro di diverse edicole e lapidi con immagini sacre situate nel percorso della processione di S. Croce (il più importante evento religioso della città di Lucca).

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Via Banchi di Sotto 34, 53100 Siena
Tel. 0577 246013, fax 0577 246025
Per informazioni: Marco Gualtieri
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 35 miliardi
Durata dell'esercizio: 1-1-2000/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 47 miliardi 362 milioni

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena destina gran parte delle proprie risorse nel campo dell'arte. La maggior parte degli interventi riguarda il finanziamento di progetti tesi a favorire il recupero del patrimonio artistico e monumentale, ma una certa attenzione viene anche rivolta alle iniziative culturali come l'organizzazione di mostre e sostegno alle spese di gestione di alcuni dei maggiori Enti che svolgono la propria attività in campo artistico musicale. La fondazione ha stipulato, il 30 giugno 2000, una convenzione con l'Università di Siena - Dipartimento di Ar-

cheologia e Storia delle Arti, per l'affidamento, la preparazione e la realizzazione del progetto «Archeologia dei Paesaggi Medievali». Il progetto tende a valorizzare e gestire, attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie, siti archeologici e monumentali di epoca medioevale, individuando risorse archeologiche in aree urbane e rurali e costituendo una rete integrata fra aree archeologiche, strutture di conservazione, centri storici e centri di visita razionalizzati nelle province di Siena, Grosseto e Livorno. Il progetto che troverà compimento nei prossimi anni, avrà un costo complessivo previsto di oltre 12 miliardi. La fondazione finanzia la ristrutturazione e il recupero funzionale del complesso monumentale di **Santa Maria della Scala** a Siena, che diventerà il fulcro di una rete di musei e parchi nel territorio delle Province di Siena, Grosseto e della Val di Conia. La sede operativa sarà presso il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, mentre altre sedi sono previste nel costituendo **centro museale presso Poggio Imperiale** a Poggibonsi, nel **Cassero della Fortezza Vecchia** di Grosseto, nel costituendo **museo di Cittadella** di Piombino e presso i musei e parchi già esistenti o previsti nella Provincia di Siena. Nell'esercizio 2000 la Fondazione ha destinato agli interventi nel campo dell'arte oltre 35 miliardi, pari a circa il 24% delle risorse disponibili, che comprendono tra le altre, le seguenti opere: 6,3 miliardi per il recupero strutturale e artistico di edifici religiosi e relativi annessi soggetti a vincolo monumentale; 18 miliardi per il recupero strutturale e artistico di edifici storici (castelli, rocche, cinte murarie, palazzi, borghi) soggetti a vincolo monumentale; 10,7 miliardi per attività artistico - culturali quali la realizzazione mostre, l'allestimento di musei e l'organizzazione di spettacoli e seminari di studio. La fondazione ha inoltre destinato risorse finanziarie a favore dell'**Ospedale Santa Maria della Scala**, del **Sistema dei Musei Senesi**, del **Duomo di Siena**, del **Palazzo delle Papesse**, dell'**Accademia Musicale Chigiana** e della **Basilica di S. Maria in Provenzano**.

UMBRIA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto (Tr)
Tel. 0763/3999334, fax 0763/344286
Sito Internet: http://www.ente.cariorvieto.it
E-mail: segreteria.generale@cariorvieto.it
Per informazioni: Marco Brunelli
Spesa totale per l'arte dell'esercizio concluso (stima della Fondazione): 400 milioni
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico dell'esercizio precedente: 316 milioni

La fondazione nell'anno 2000 ha contribuito alla realizzazione di alcuni interventi di restauro del patrimonio artistico e cultura della città di Orvieto e della provincia. In particolare sono stati finanziati **10 restauri** tra i quali i più importanti risultano il materiale ceramico e metallico proveniente dagli scavi di **Boschi** (Tr) (13,8 milioni); il restauro dell'**affresco della chiesa San Lorenzo de' Ari** (4,8 milioni); i lavori di consolidamento del **museo di Orvieto** (20 milioni) e il restauro affresco **l'Annunciazione** e la **Madonna del Latte** nella Chiesa di S. Giovenale (5 milioni).

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

Via F. Cavallotti 6, 006049 Spoleto (Pg)
Tel. 0743 216218, fax 0743 216204
Sito Internet: http://www.acri.it
E-mail: fondazione@carispo.it
Per informazioni: Mario Proietti
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 2 miliardi 962.500
Durata dell'esercizio: 1-10-1999/31-12-2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 734 milioni 547.595

La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto promuove lo sviluppo socio-economico dell'Umbria mediante interventi nei settori della Ricerca Scientifica, Istruzione, Arte e Cultura, Sanità, Assistenza a categorie sociali deboli. La fondazione ha intrapreso in campo artistico, nell'anno 2000, alcune iniziative per la Città di Spoleto fra cui l'**acquisto di due opere dello scultore spoletino Leoncillo Leonardi**, «Affinità Patetiche» e «Corpo dolente», date in comodato gratuito alla nuova Galleria Civica d'Arte Moderna della città. Ha contribuito, inoltre, alla realizzazione di interventi a favore del recupero architettonico e funzionale del **Teatro Nuovo** e, in collaborazione con il Comune di Spoleto e la Soprintendenza ai Baaas di Perugia, ha finanziato le ricerche e le indagini preliminari alla progettazione dell'area dell'**Anfiteatro romano** e degli **ex Monasteri della Stella** e del **Palazzo** (ex Caserma Minervio). La fondazione collabora con il Comitato paritetico di gestione della Rocca Albornoziana di Spoleto, nato per dare impulso al restauro, riuso e valorizzazione della **Rocca Albornoziana** e favorire la sua promozione in Italia e all'estero. La fondazione ha rivolto la sua attenzione anche all'anno giubilare facendo dono di una **nuova campana alla Cattedrale di S. Maria Assunta** in Spoleto e facendosi promotrice della realizzazione di un volume sulla Cattedrale di Spoleto. In collaborazione con altri sponsor ha reso possibile il completamento dei lavori della **Casa Romana** di Spoleto. Infine, ha stanziato un ulteriore contributo per il completamento del restauro della Basilica di S. Salvatore, di cui è stata promotrice unitamente alla Soprintendenza ai Baaas di Perugia.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

Corso C. Tacito 49, 05100 Terni
Tel. 0744 421330, fax 0744 421349
Per informazioni: Anna Ciccarelli
Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 1 miliardi 102.087.500
Durata dell'esercizio: luglio 1999 - dicembre 2000
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: (1-7-1998/30-06-1999): 417 milioni

Nell'ambito degli indirizzi statutari, la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni attua interventi nei settori dell'arte e della cultura con pubblicazioni, sostenendo scritti che riguardano la città ed il territorio, con contributi a vari enti musicali per la realizzazione di concerti, con ricerche di

archivio. Grande rilevanza è data ad iniziative per il restauro di opere d'arte, di affreschi, di dipinti su tela, di materiali lapidei, ed in genere di quanto rappresenta testimonianza culturale del passato. Da alcuni anni si rivolge al restauro anche di organi storici dei quali il territorio è, sia per numero sia per qualità, particolarmente ricco. Nell'individuazione e selezione dei lavori da eseguire, la precedenza è data a quelle opere d'arte che si trovano in condizioni tali da far prevedere ammaloramenti irreversibili; in tal caso è operato un primo intervento di consolidamento per procedere in tempi successivi al restauro vero e proprio. Le opere vengono in parte segnalate dalla proprietà, altre scelte direttamente dalla fondazione e per la maggioranza appartengono tutte ad edifici di culto. L'ubicazione sul territorio dell'opera da restaurare non ha mai determinato condizioni di favore. La fondazione ritiene che proprio la diffusione degli interventi anche sui centri minori, dove non di rado si trovano opere di rilevante qualità, incida sulla qualificazione del territorio. Tra i principali interventi realizzati in campo artistico nell'anno 2000 vanno segnalati l'**acquisto di opere d'arte** e la realizzazione di **mostre**, pubblicazioni di **cataloghi** di opere d'arte e contributi specifici per i musei. Nel campo del restauro, di particolare rilievo risultano gli interventi a favore del **Palazzo Giacomini Marinai** a Terni (restauro dipinti murali del piano nobile, Marten Spellaert e Gilles Cognet, 1568), della chiesa **Santa Maria Maggiore** a Collescopoli in provincia di Terni (restauro di 3 macchine d'altare e relative tele raffiguranti la «Flagellazione», la «Gloria di S. Antonio» e la «Madonna del Rosario»), della **chiesa di San Nicolò** a Collescopoli (restauro dell'organo storico «Cristoforo Fontana» del 1712 ca.), della **chiesa di Santa Maria Assunta** ad Arrone in provincia di Terni (restauro degli affreschi delle absidi laterali, secc. XVI-XVII.), della **chiesa del SS. Salvatore** a Terni (restauro del ciclo degli affreschi che decorano la cappella Manassei, sec. XIV) e della **Pinacoteca comunale O. Metelli** di Terni, (intervento di manutenzione straordinaria sulla tavola raffigurante lo «Sposalizio di Santa Caterina d'Alessandria», Benozzo Gozzoli, 1966.)

LAZIO

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

Via Marco Minghetti 17, 00187 Roma
Tel. 06 6785718, fax 06 67070768
Sito Internet: http://www.museodelcorso.it
E-mail: ente.crr@interbusiness.it
Per informazioni: Sara Divisi
Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio in corso (stima della Fondazione): 16 miliardi 700 milioni
Durata dell'esercizio: 1-1/31-12-2001

Negli ultimi anni l'Ente Cassa di Risparmio di Roma ha ritenuto opportuno, al fine di contribuire al rilancio di Roma, privilegiare la realizzazione di proprie iniziative nel settore dell'arte e dei beni culturali, limitando conseguentemente altri interventi sul territorio. La fondazione ha dato vita al **Museo del Corso**, uno spazio espositivo nel centro storico della Capitale, inaugurato nel febbraio 1999, che si distingue tra i molti presenti a Roma per il suo carattere innovativo sotto il profilo tecnologico e multimediale. Dispone, oltre ai tradizionali spazi espositivi, di un **Teatro Virtuale**, dove è possibile assistere a spettacoli, realizzati a completamento delle mostre in corso, che consentono di compiere esperienze visive simulate, dando la possibilità di ammirare, come se fossero fisicamente esposte, opere che non esistono più, che sono inamovibili o che non sono state concesse in prestito dai proprietari. Con la prima esposizione il museo ha voluto dare la possibilità ai visitatori di ammirare le collezioni d'arte di proprietà della fondazione, comprendenti dipinti, arazzi e medaglie di grandi artisti. La mostra successiva è stata dedicata a Via del Corso ed ha presentato dipinti, statue, frammenti originali di importanti sculture, stampe e monete: segni tangibili della storia della celebre arteria romana. La terza esposizione, tenutasi dal 12 novembre 1999 al 5 marzo 2000, «Da Poussin agli impressionisti. Capolavori francesi» ha presentato tre secoli di pittura francese con due aggiunte d'eccezione, Van Gogh e Picasso, per un totale di venticinque capolavori provenienti dalla celeberrima pinacoteca del Museo Pushkin di Mosca. Dal 16 maggio al 24 settembre 2000 si è tenuta la mostra «I Macchiaioli 1856 - 1870» nella quale sono state esposte opere provenienti da musei pubblici italiani e collezioni private. L'esposizione «Il 900 scoltivo. Da Rodin a Picasso» è dedicata alla scultura e raccoglie oltre cinquanta sculture, spesso accompagnate da dipinti o disegni preparatori, realizzate dai più grandi maestri del XX secolo. Tutte le opere esposte affrontano il tema della rappresentazione del corpo umano. Nel gennaio 2001, inoltre, il Museo del Corso aprirà, nei locali dell'ex caveau al piano interrato del palazzo, un **secondo spazio espositivo**, dedicato all'**arte contemporanea**. La mostra inaugurale, dal titolo «Paper Road», presenterà le esperienze più avanzate di artisti di tutto il mondo che hanno scelto come mezzo di espressione la Paper art.

ENTE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Via Cavour 6, 01100 Viterbo
Tel. 0761/344222, 0761/346254
E-mail: fondazione.carivit@tin.it
Per Informazioni: Marco Crocicchia
Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 400 milioni

L'Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo ha realizzato nell'anno 2000 una serie di interventi in particolare per il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della propria provincia. Nello specifico, per interventi di restauro sono stati erogati: 5 milioni per azioni di tutela delle decorazioni (dipinti murali) della sagrestia e degli affreschi del secolo XVI della **Chiesa di S. Agostino di Gallese** (Vt); 25 milioni per l'altare di Nicola Salvi (1745-46) e altari laterali della **Chiesa del Gonfalone**; 3 milioni per la tela «Madonna del Rosario fra Santi Domenico e Caterina da Siena» (XVII secolo) e la chiesa di **Sant'Antonio Abate (Castel Sant'Elia)**; 12 milioni per la facciata della chiesa di **S. Pietro Apostolo in Grotte di Castro** (Vt); 4 milioni 200.000 per l'interno della chiesa di **S. Maria del Suffragio** (Vt); 2 milioni per la chiesa **Madonna delle Grazie**; 290 milioni per la **Chiesa del Gonfalone** a Viterbo. Sono stati, inoltre, stanziati 43 milioni 250.500 per il recupero di elementi architettonici medievali presenti sul territorio viterbese quali il rosone della chiesa di **San Giovanni in Zoccoli**, le colonne in peperino della sala del conclave del **Palazzo papale** (1266), l'**edicola di S. Salvatore**, il **Sarcofago Bella Galiana**, la chiesa **S. Andrea in apostolo** a Viterbo, la chiesa **S. Angelo**, le fontane in centri del viterbese, la chiesa di **S. Clemente**, le strutture di **Palazzo Farnese**.

CAMPANIA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

Corso Garibaldi 194, 84122 Salerno
Tel. 089 230611, fax 089 230632

Sito Internet:

<http://www.sichelgaita.it>

E-mail:

info.fondcarisal@interbusiness.it

Per informazioni:

Daniela Tallarico

Spesa totale nel settore artistico nell'ultimo esercizio concluso (stima della fondazione): 2 miliardi 633 milioni

Durata dell'esercizio:

gennaio - dicembre 2000

Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio precedente: 3 miliardi 46 milioni

La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana è un'istituzione impegnata in iniziative che comprendono non solo la provincia salernitana, ma anche l'area del Mezzogiorno e del Mediterraneo. I suoi principali obiettivi sono costituiti dallo sviluppo economico locale e dalla crescita del capitale umano e sociale. L'attività della Fondazione CaRiSal nel settore dei beni culturali si basa sulla consapevolezza della capacità di arricchire e consolidare il capitale sociale di una collettività, favorendone la crescita anche in termini economici. Per queste ragioni, nell'ambito dei beni ed eventi culturali, essa è impegnata sia in azioni di sostegno alle attività culturali e a situazioni di emergenza sia in progetti di ricerca concentrati su temi di tipo economico-gestionale o focalizzati sulla valutazione dell'offerta di beni culturali in termini economici e qualitativi. La fondazione è stata particolarmente attiva anche nella promozione di meeting nazionali ed internazionali dedicati all'approfondimento di questioni legate alla gestione e valorizzazione dei beni culturali. La Fondazione CaRiSal si è inoltre impegnata in iniziative nei diversi settori delle attività culturali. Per quanto riguarda il cinema, ha collaborato con gli enti organizzatori dei festival più rinomati della provincia di Salerno («Cartoons on the Bay», «GiffoniFilmFestival», «Linea d'Ombra»); nel settore musicale ha realizzato un progetto di monitoraggio degli eventi musicali locali, ha organizzato una rassegna di musica da camera («Musica sotto le stelle») e promosso un progetto di rilancio del «Festival Musicale di Ravello» e ha contribuito al sostegno della programmazione lirica del Teatro Municipale G. Verdi, di «Jazz on the Coast» e di «Salerno Summer Festival». Inoltre, in collaborazione con l'ICARE - International Center for Art Economics - e con l'Istituto di Studi Economici e Sociali Sichelgaita, la fondazione ha, infatti, organizzato il convegno «Economia e musica: un'interpretazione economica dei festival di musica colta». Relativamente alle attività teatrali, la fondazione ha realizzato un progetto di riqualificazione dell'attività di prosa del Teatro Municipale Giuseppe Verdi.

CALABRIA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA

Corso Telesio 17, 87100 Cosenza
Tel. 0984 894630, fax 0984 23839

Sito Internet: <http://www.fondazionecarial.it>

E-mail: fondazionecarial@tin.it

Per informazioni: Luigi Marrone

Spesa totale nel settore artistico dell'ultimo esercizio concluso: 535 milioni e 247mila
Durata dell'esercizio: 1-5-1999/ 31-12-2000

L'attività della Fondazione Carical nel settore dell'arte, nell'esercizio maggio 1999 - dicembre 2000, si è caratterizzata, in particolare, in tre momenti. Il primo ha riguardato l'organizzazione, nei propri locali e in quelli di Palazzo Lanfranchi a Matera della mostra di arte contemporanea: «Fronte nuovo delle Arti». Il secondo ha riguardato il restauro conservativo della casa natale dello scrittore Fortunato Seminara, ubicata nel centro storico di Maropati (RC) per adibirla a casa-museo. Il terzo ha riguardato il finanziamento, insieme alla Provincia di Catanzaro, della mostra dedicata a Joan Mirò, ospitata nei locali del complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro, ritenuta, dagli addetti ai lavori, l'evento artistico dell'anno in Calabria. La mostra ha costituito un'importante occasione per conoscere le opere dell'artista, visitabili, diversamente, solo presso la Fondazione Mirò di Barcellona. La fondazione, inoltre, ha partecipato alle celebrazioni del terzo centenario della morte di Mattia Petri, nell'ambito delle quali è prevista (indicativamente marzo-aprile 2001) una mostra dal titolo «Da Caravaggio a Mattia Petri. Il Cavalier calabrese nell'ambito romano», che si terrà a Roma, presso le Scuderie del Quirinale nella primavera del 2001.

SICILIA

FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

Viale della Libertà 52, 90143 Palermo
Tel. 091 6259519, fax 091 6085978

Sito Internet: <http://www.fondazionebanco.it>

E-mail: info@fondazionebanco.it

Per informazioni: Eugenio Giorgianni

Spesa totale nel settore artistico nell'esercizio concluso (stima della fondazione): 75 milioni
Durata dell'esercizio: 1-9-2000 / 31-12-2001

Spesa totale nel settore artistico dell'esercizio precedente: 75 milioni

La Fondazione Banco di Sicilia ha sede a Villa Zito, edificio neoclassico costruito agli inizi del XVIII secolo da Gaspare Scicchi. La sua principale attività si svolge nel settore dell'arte e riguarda la gestione, conservazione e valorizzazione dei beni del Museo Ignazio Mormino. Il Museo comprende collezioni di maioliche, stampe, filatelia, dipinti, nonché un'importante collezione archeologica. Inoltre, è presente una ricca biblioteca dotata di oltre 70mila volumi con settori specializzati in archeologia, numismatica e storia della Sicilia. Dei 4.751 pezzi archeologici oggi posseduti dal Museo, 3.800 provengono dalle necropoli di Selinunte, a testimonianza dell'importanza di una delle maggiori colonie greche del bacino del Mediterraneo occidentale. Fra le iniziative inerenti ai progetti di valorizzazione del patrimonio storico-artistico si segnala la mostra «Dal deposito al Museo - Prima esposizione», risultato di uno scavo virtuale che ha portato nelle vetrine del museo oltre 250 reperti archeologici da molti anni conservati nei depositi e mai prima esposti. Nella mostra sono presenti oltre sessanta classi di ceramica e scuole pittoriche che documentano 300 anni di produzione di ceramica figurata, alla fine del VII secolo a.C. fino al IV secolo a.C. Per quanto riguarda la collezione di maioliche si contano oltre un centinaio di esemplari che offrono un completo panorama della maiolica italiana dal XV al XVIII secolo. Sono presenti inoltre diversi esemplari di alta epoca di maiolica spagnola, ispano-moresca, islamica e cinese, insieme a circa cinque secoli e mezzo di produzione monetale delle Zecche di Sicilia, documentati nella collezione numismatica che comprende il periodo tra il 1282 (inizio del dominio Aragonese dopo la guerra dei Vespri) e il 1836. Vi è inoltre una serie di 74 monete che in maniera esemplificativa documentano la monetazione in Sicilia relativa al periodo bizantino, arabo, normanno, svevo, ed angioino. La collezione di stampe comprende più di mille fogli riguardanti la produzione grafica di carte geografiche, topografiche e vedute paesaggistiche della Sicilia dal XVI al XIX secolo. Infine, la scuola pittorica siciliana della seconda metà dell'Ottocento è rappresentata da oltre cento dipinti esposti e la raccolta filatelica ha un'incidenza di rilievo nell'ambito dell'intero compendio museale.

Le altre fondazioni di origine bancaria

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI

Via Duomo 1, 41012 Carpi (Mo)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. DI CHIETI

Via Colonna 24, 66100 Chieti

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Matteotti 1, 06012 Città di Castello (Pg)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Corso Centocelle 42/44, 00053 Civitavecchia (Rm)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

Via Roma 17, 12100 Cuneo

FONDAZ. CASSA RISPARMIO FABRIANO E CUPRAMONTANA

Via Don Giuseppe Riganelli 36, 60044 Fabriano (An)

FONDAZ. BANCA DEL MONTE E CASSA RISPARMIO FAENZA

Corso Garibaldi 1, 48018 Faenza (Ra)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Via Montevecchio 114, 61032 Fano (Ps)

FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

Via Don Ernesto Ricci 1, 63023 Fermo (Ap)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

Corso Cavour 3, 606034 Foligno (Pg)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA

Corso Italia 110, 34170 Gorizia

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA

Via Cavour 53, 40026 Imola (Bo)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI

Piazza Colocci 4, 60035 Jesi (An)

FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Corso Vittorio Emanuele 194, 67100 L'Aquila

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO

Piazza Grande 21, 57123 Livorno

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI LORETO

Via Solari 21, 60025 Loreto (An)

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Piazza San Giusto 10, 55100 Lucca

FONDAZ. CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Veneto 5, 62100 Macerata

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Corso Matteotti 3, 20121 Milano

FONDAZ. CASSA CENTRALE RISPARMIO V. E. PROVINCE SICILIANE

Piazza Cassa di Risparmio 2/4, 90133 Palermo

FONDAZIONE MONTE DI PARMA

Piazzale Sanvitale 1, 43100 Parma

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

Corso Vannucci 39, 06121 Perugia

FONDAZ. CASSA RISPARMIO PESARO PALAZZO MONTANI ANTALDI

Via Passeri 72, 61100 Pesaro

FONDAZ. CASSA RISPARMIO PESCARA E LORETO APRUTINO

Corso Umberto I 83, 65100 Pescara

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E VIGEVANO

Via Santa Eufemia 12, 29100 Piacenza

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI PISA

Lungarno Sonnino 20, 56125 Pisa

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Via Roma 3, 51100 Pistoia

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO

Via degli Alberti 2, 59100 Prato

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

Piazza Ferrari 15, 47900 Rimini

FONDAZIONE BNC BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Via Aureliana 2, 00187 Roma

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

Corso del Popolo 185, 45100 Rovigo

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

Via IV Novembre 45, 56027 San Miniato (Pi)

FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA

Viale Umberto 86, 07100 Sassari

FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Via G. Galilei 1, 38100 Trento

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE

Via Daniele Manin 15, 33100 Udine

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI


Via San Cristoforo 7/9, 13100 Vercelli

FONDAZIONE CARIVERONA

Via Achille Forti 3A, 37121 Verona

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Piazza dei Priori 16/18, 56048 Volterra (Pi)



Le fondazioni di diritto civile

PIEMONTE

FONDAZIONE PIERA PIETRO E GIOVANNI FERRERO

Via Vivaro 49, 12051 Alba (Cn)
Tel. 0173 295259, fax 0173 363274
Sito Internet: www.fondazioneferrero.it
E-mail: info@fondazioneferrero.it
Per informazioni: Sig.ra Allocco
Orario di apertura: uffici 8-12,30/ 14-18,30; mostre, nei giorni feriali 15-19; sabato e festivi 9-19
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 2 miliardi circa
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

Riconosciuta nel 1991, la Fondazione Ferrero persegue, accanto ad altre finalità di solidarietà sociale, lo scopo di favorire lo sviluppo e lo svolgimento di studi, ricerche scientifiche, convegni ed altre attività culturali. La fondazione organizza cicli di incontri e conferenze, con oratori scelti tra le personalità della cultura, della scienza e del giornalismo. Per quanto riguarda le arti figurative, la Fondazione Ferrero allestisce nella propria sede mostre e, nell'autunno di ogni anno, un'iniziativa espositiva di rilievo nazionale. A queste iniziative si aggiungono convegni, concerti di musica classica o contemporanea, serate di danza e spettacoli teatrali, che si tengono negli appositi spazi della fondazione, in particolare l'auditorium da 320 posti, due sale riunioni in videoconnessione e una sala polifunzionale. Delle attività culturali della fondazione viene data documentazione attraverso il mensile «**Filodiretto**» e con i numeri monografici della rivista «**Momenti. Iniziative culturali della Fondazione Ferrero**». La fondazione si occupa, inoltre, della valorizzazione delle figure più importanti della storia e della cultura di Alba, in particolare Beppe Fenoglio, **Macrino d'Alba**, pittore attivo in Piemonte negli anni a cavallo fra il Quattrocento e il Cinquecento, e **Pinot Gallizio**, promotore del Laboratorio sperimentale per una Bauhaus Immaginata (1955-1956) e fondatore dell'Internazionale situazionista (1957). In questo quadro, nell'anno 2000, la Fondazione Ferrero ha promosso l'edizione del volume *Macrino d'Alba*, (di Edoardo Villata) e ha allestito la mostra pittorica e documentaria «**Progetto Gallizio. L'uomo, l'artista e la città, 1902-1964**». I principali eventi culturali del 2001 saranno l'edizione integrale e commentata delle lettere di Fenoglio, la pubblicazione del catalogo generale delle opere di Pinot Gallizio (curato da Maria Teresa Roberto, Giugina Bertolino e Francesca Comisso), e la realizzazione di una mostra dedicata a Macrino d'Alba e alla sua epoca.

CITTADELLARTE FONDAZIONE PISTOLETTO

Via Serralunga 27, 13900 Biella
Tel. 015 28400, fax 015 2522540
Sito Internet: www.cittadellarte.it
E-mail: fondazionepistoletto@cittadellarte.it
Per informazioni: Marida Augusto, Cristiana Bottigella
Orario di apertura: ufficio lunedì- venerdì 9,30-13/ 14,30-18,30; durante le mostre 10,30-12,30/ 16,30-19
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 600 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

Cittadellarte, centro per lo studio, la ricerca, la progettazione e la promozione di attività basate sulla creatività, l'ideazione e l'invenzione, è nata nel 1998. Situata negli spazi del complesso di edifici di archeologia industriale (ex opificio laniero) di Via Serralunga, offre durante i mesi invernali incontri con artisti, critici, esperti d'arte e serate dedicate all'esplorazione ed approfondimento di forme d'arte, quali la videodanza e le arti legate a Internet. Dal mese di giugno fino ad ottobre, gli spazi espositivi sono aperti al pubblico ospitano mostre installazioni di **arte contemporanea**, spettacoli, performance, conferenze e dibattiti. Uno spazio è interamente dedicato ad una collezione permanente di Arte povera con opere di Anselmo, Giuseppe Penone, Mario Merz, Giulio Paolini, Salvo, Gilberto Zorio, Luciano Fabro e Gianni Piacentini. La Cittadellarte è sostenuta economicamente per il 55% da sovvenzioni pubbliche e convenzioni regionali, per il 35% da realizzazioni patrimoniali e, per il restante 10%, con contributi privati. Nel corso del 2000, è stato avviato il progetto «**Unidee- Università delle Idee**», un centro di ricerca, produzione e promozione delle idee creative, rivolte all'interazione tra l'arte e le discipline umanistiche, scientifiche e sociali. Le iniziative con le quali si è concluso il corso, tra cui la progettazione e valorizzazione delle cappelle del Sacro Monte di Graglia (Biella), saranno presentate nel 2001. Altre attività promosse dalla fondazione nel 2000, sono state sei mostre di arte contemporanea tra cui la mostra «A Casa di...» (curata dal critico d'arte e Direttore del Museo d'arte Contemporanea di Bergamo Giacinto di Pietrantonio), svoltesi nel quadro della terza edizione della manifestazione annuale estiva «**Arte Al Centro**». Per il 2001, la Fondazione Pistoletto prevede lo svolgimento della quarta edizione di «Arte al Centro», dedicata alla «Responsabilità dell'arte nella trasformazione sociale», con l'apertura di tre mostre e di alcuni convegni.

FONDAZIONE PEANO

Corso Francia, 47, 12100 Cuneo
Tel. 0171 603649, fax 0171 603649
Sito Internet: www.fondazionepeano.it
E-mail: fondazionepeano@cinnet.it
Per informazioni: Roberto Peano
Orario di apertura: in relazione alle mostre in atto
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 100 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

Sorta nel 1993, la Fondazione Peano si propone di promuovere la scultura e l'inserimento dell'arte nell'ambiente naturale. In base allo statuto, sono previste la creazione di un giardino botanico e di una casa-museo strutturate ai fini didattici e la promozione di una mostra denominata «Scultura da

vivere», che è stata istituita nel 1997, quale **concorso internazionale annuale**, rivolto alle Accademie di Belle Arti, ai Licei Artistici e agli Istituti d'Arte italiani ed europei. Ogni anno la scultura prima classificata viene realizzata con il finanziamento della fondazione e installata in un giardino della Città di Cuneo. I passati temi del concorso sono stati: «Il cigno», «L'albero», «L'acqua», e «La terra». Nel 1998, si è sviluppata, in occasione del concorso, una collaborazione con l'**Accademia Centrale di Belle Arti di Pechino**, che ha inviato 18 sculture di artisti cinesi, rimaste in esposizione nella fondazione. Nel 1999, è iniziata la collaborazione con il Comune di Manta per l'allestimento di una mostra di sculture di proprietà della fondazione. Per il finanziamento, la fondazione si avvale delle rendite delle sue proprietà e dei contributi di enti e privati. Nel corso del 2000, è sorta, inoltre, una collaborazione con il Comune di Borgo S. Dalmazzo, per un'iniziativa simile a quella sviluppata con il Comune di Manta ed è stata inaugurata la **nuova sede museale**, consistente in un giardino botanico e una sala mostre, il tutto fruibile attraverso un camminamento d'arte dove sono (ad oggi) esposte permanentemente 50 sculture. In occasione dell'inaugurazione della sede, è stata allestita la mostra «9 scultori piemontesi a Cuneo». I progetti, per il 2001, prevedono lo svolgimento del 5° concorso internazionale «Scultura da vivere» sul tema «La bellezza», la realizzazione della rassegna «9 scultori piemontesi a Cuneo» e di due mostre nel Comune di Borgo S. Dalmazzo e un'esposizione nel Comune di Manta.

FONDAZIONE ANGELO BOZZOLA

Via Visconti 4, 28100 Galliate (No)
Tel. 0321 861263, fax 0321 862777
E-mail: bozzolik@tin.it
Per informazioni: Angelo Bozzola
Orario di apertura: su appuntamento
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione ha lo scopo di assicurare la conservazione e la tutela del proprio patrimonio artistico costituito da 194 opere, collocate presso la fondazione stessa, nonché dalle altre opere di proprietà del fondatore e dalle opere del **Tecnomuseo Clarina Airoldi Bozzola** a Galliate. La fondazione, che opera nell'ambito della Regione Piemonte, promuove e patrocina mostre antologiche, pubblicazioni d'arte ed ogni altra iniziativa, specie di ricerca e di studio, capace di valorizzare l'opera di Angelo Bozzola. La fondazione collabora, infatti, con il **Museo Angelo Bozzola** del Comune di Galliate, presso il Castello Visconteo Sforzesco e con il **Museo Arte Contemporanea di Villa Croce**, Genova, detentore di un importante nucleo di opere donate dal fondatore. Il patrimonio della fondazione è costituito dai diritti di utilizzazione delle opere di Angelo Bozzola, trasmessi all'Ente dal fondatore e dal fondo iniziale di dotazione dell'ente, conferito dal fondatore.

FONDAZIONE MUSEO NATURALISTICO GIORGIO BARBERO

Località Piantino Lago Spina, 10040 Pralormo (To)
Tel. 0173 967235, fax 0173 967153
Per informazioni: Felice Sandri
Orario di apertura: visite su invito
La Fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione si propone il mantenimento e il funzionamento di tutti gli immobili e gli animali esposti nel Museo, al fine di migliorare la conoscenza naturalistica di coloro che si dedicano alla **zoologia terrestre**. La struttura del Museo, che si trova nei pressi del lago della Spina, si sviluppa su una superficie di tremila metri quadrati ed è composta da sette locali, dove sono esposti trecento esemplari di mammiferi a corpo intero cacciati da Giorgio Barbero nei vari continenti. I saloni sono arredati da **affreschi e quadri** su tela raffiguranti gli **habitat naturali** degli esemplari esposti per continente. Il Museo è principalmente fruito da scolaresche, ma è intenzione della fondazione **aprire al pubblico i suoi saloni**. La fondazione dispone di un finanziamento personale incamerato all'atto della sua costituzione, mentre tutte le spese inerenti al mantenimento delle strutture e all'inserimento di nuovi esemplari sono sostenute dal fondatore. Per il prossimo futuro, la fondazione intende costruire un nuovo salone del Museo per l'esposizione di uccelli e pesci di specie particolarmente significative.

FONDAZIONE PIETRO ACCORSI

Via Po 55, 10124 Torino
Tel. e fax 011 8150770
Per informazioni: Alberto Cottino (Direttore)
Elena Vergnano (Segreteria Organizzativa)
Orari uffici: lunedì - venerdì 10-20
Orario Museo: martedì - domenica 10-20, giovedì 10-23
Spese nell'anno 2000 nel settore artistico: 950 milioni
La Fondazione nell'anno 2000 ha ricevuto finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Pietro Accorsi è stata istituita nel 1982 per volere testamentario dell'antiquario Pietro Accorsi. Lo scopo della fondazione è culturale e museologico: le sue attività si concentrano principalmente sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e sulla gestione del **Museo di Arti Decorative** della Fondazione Accorsi (aperto al pubblico il 3 dicembre 1999). La fondazione organizza inoltre cicli di conferenze, mostre temporanee e concerti di musica classica: nel periodo estivo vengono infatti proposti laboratori didattici per bambini e una serie di iniziative culturali negli spazi della sede. Dalla sua costituzione, essa si è occupata dell'allestimento della collezione del Museo (una raccolta di **quadri, miniature, porcellane, arazzi, tappeti e mobili italiani e francesi del XVIII secolo**) e del restauro del Palazzo destinato ad esserne la sede. In attesa dell'apertura del Museo, la fondazione si è impegnata nella pubblicazione di **volumi specializzati** sulle arti decorative e ha intrapreso una collaborazione con il Vaticano per la mostra «Sacrum Apostolicum» (1998) per la quale ha provveduto al restauro e **schedatura** degli oggetti della **Sacrestia Papale**. Con l'apertura del Museo, si è occupata della promozione dello stesso, migliorando i servizi all'utenza, gli itinerari di visita e organizzando

una serie di iniziative volte a fornire una maggiore comprensione e apprezzamento della collezione. Nell'anno 2000, la fondazione ha continuato nella sua opera di valorizzazione del Museo, di promozione di attività culturali quali conferenze, laboratori didattici e concerti di musica classica. Ha, inoltre, contribuito direttamente al restauro di tre dipinti di **Giovanni Crivelli** conservati a Stupinigi, e di una tempera di Monfort della **Pinacoteca d'Asti**. In occasione della mostra «La Seduzione della Natura. Quadri di natura morta in Piemonte tra Sei e Settecento» è stato promosso il restauro di sette opere appartenenti ad Enti pubblici. Attualmente è in fase di realizzazione una **biblioteca specializzata** sulle Arti Decorative e la riorganizzazione della **fotoarchivio** di Accorsi, che contiene le fotografie dei pezzi che l'antiquario ha trattato durante la sua attività. Per il 2001, la fondazione sarà ancora impegnata nella promozione di attività ed eventi culturali (conferenze, concerti e attività didattiche) e, in aggiunta, sono in programma le seguenti iniziative: una mostra sulle porcellane di Meissen con pezzi provenienti da collezionisti e musei, in particolare Palazzo Pitti, e Castello Sforzesco. Una mostra su Pietro Piffetti in collaborazione con Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Soprintendenza per i Beni artistici e storici e la Soprintendenza per i Beni architettonici. La costituzione dell'Associazione Amici del Museo Accorsi; l'organizzazione di corsi d'arte e la pubblicazione di un catalogo scientifico generale del Museo. La Fondazione nell'anno 2000 ha ricevuto finanziamenti dalla Regione per l'organizzazione delle conferenze e la parziale copertura della mostra «La Seduzione della Natura».

FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO

Via Lagrange 20, 10123 Torino
Tel. 011 5171660- 5171673, fax 011 5629757
Sito Internet: www.bricherasio.intesa.it
E-mail: lagrangesrl@tin.it
Per informazioni: Segreteria Organizzativa
Orario di apertura: 9-13/ 14-18
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 2 miliardi 200 milioni
La Fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Palazzo Bricherasio è stata istituita nel 1995, in seguito ai restauri delle sale storiche e alla ristrutturazione del palazzo, in prospettiva della funzione espositiva. Il Palazzo fu acquistato nel 1855 dal Cavaliere Luigi Cacherano di Bricherasio e fu meta di molti artisti dell'epoca, fra i quali il pittore Lorenzo Delleani. Nel 1889, in una delle sue sale venne firmato l'atto di nascita della **Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat)**. Poco dopo la fine della prima guerra mondiale, Palazzo Bricherasio divenne sede espositiva della **Società Antonio Fontanesi** che, presieduta da Felice Casorati, avrebbe dovuto contribuire al rilancio della cultura figurativa a Torino. L'esposizione inaugurale fu dedicata a Delleani; seguirono mostre dedicate ai pittori macchiaioli e alle «Vedute torinesi». Nel 1950, il Palazzo entrò in una fase di decadenza. Solo agli inizi degli anni '80, presero avvio i primi restauri, per riadattare il palazzo, nel frattempo privato di argenterie, porcellane, arredi, mobili e quadri. Attualmente, la fondazione, quale luogo di produzione e promozione culturale, gestisce **mostre d'arte (moderna e contemporanea), servizi didattici, dibattiti, conferenze e concerti**. La fondazione organizza per ogni evento espositivo **laboratori didattici**, tesi a sviluppare nei fruitori interesse e curiosità. Dalla sua istituzione, la fondazione ha organizzato mostre dedicate, fra gli altri, a Kandinskij, Léger, Casorati, Paolucci, Dali. Nel corso del 2000, ha promosso, presso la sua sede, le esposizioni «Pittura dura. Dal Graffiti alla Street Art», avviata nel 1999, e «La Regina di Saba- Arte e Leggenda dallo Yemen», che è seguita nell'anno successivo. Sempre nel corso del 2000, Palazzo Bricherasio ha ospitato la mostra «Le Grand Tour- Le collezioni di fotografia nei musei di Francia» organizzata dalla Fondazione Italiana per la Fotografia. Nel 2001, sono previste una mostra dedicata a Mario Calandri e una sulla collezione del Petit Palais di Ginevra.

FONDAZIONE GUIDO ED ETTOR DE FORNARIS

Via Magenta 31, 10128 Torino
Tel. e fax 011 542491
Sito Internet: www.arpnet.it/~fdf
E-mail: fdf@arpnet.it
Per informazioni: Marina Paglieri
Orario di apertura: lunedì- martedì- giovedì 10-12
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 1,5 miliardi
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris è stata istituita a Torino nel 1982, per volere testamentario del mecenate e collezionista Ettore De Fornaris. La fondazione si occupa di acquisizione di **opere d'arte dall'Ottocento ad oggi**, l'organizzazione di **mostre**, cicli di incontri e **visite guidate**. La fondazione possiede circa **1.400 opere**, in parte acquistate nel corso degli anni, in parte donate, che datano dalla fine del Settecento alla fine del Novecento. Tra le firme più prestigiose, quelle di Palagi, Hayez, Pellizza da Volpedo, Morbelli, e poi Balla, De Chirico, De Pisis. Negli ultimi anni sono state anche acquistate alcune raccolte, fra le quali la **collezione Rossini** e la **collezione di arte contemporanea** della casa editrice **Einaudi**. Le opere acquisite dalla fondazione vengono conservate ed esposte presso la **Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (Gam)**, presso la quale la Fondazione ha anche la sua sede. Per quanto riguarda le attività divulgative, la fondazione ha dato vita a cicli di conferenze su temi legati al mondo dell'arte, tra i quali «**I Lunedì dell'Arte**», avviati nel 1996. Nel corso dell'anno 2000, i maggiori eventi sono stati l'acquisto dell'opera di **Angelo Morbelli** «Prima messa a Burano» (1910), la serata di presentazione dell'opera di Morbelli stessa alla città presso la **Galleria d'Arte Civica e Contemporanea**, svoltesi in gennaio, la serata «Arte e musica alla Gam», con concerto e visita alla mostra di Giorgio Morandi, nel mese di giugno e gli incontri «L'arte del giardino» (a cura di Paolo Pejrone), nel mese di novembre. È in corso la mostra su Angelo Morbelli, in collaborazione con la Gam (a cura di Aurora Scotti Tosini), e la presentazione del volume sul **Novecento fotografico a Torino** (a cura di Marina Miraglia).

FONDAZIONE FITZCARRALDO

Corso Mediterraneo 94, 10129 Torino
Tel. 011 5099317, fax 011 503361
Sito Internet: www.fitzcarraldo.it
E-mail: info@fitzcarraldo.it
Per informazioni: Giulia Agosto
Orario di apertura: 9.30-13/ 14-18.30
Spese complessive dell'anno 2000
(stima della fondazione): 800 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La fondazione è un centro di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media rivolto a chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti e le culture. Il Centro Documentazione della Fondazione raccoglie, cataloga e rende fruibili pubblicazioni, documenti e materiali riguardanti i settori di attività del Centro e i temi ad essi connessi, e segnala studi, ricerche e iniziative (corsi di formazione, seminari, convegni) attinenti i temi di principale interesse. Per le sue attività, la fondazione si avvale dei contributi, attribuiti dai fondatori stessi, dalle Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici, nonché da organismi sovranazionali europei ed internazionali, dai ricavi delle attività istituzionali e dalle rendite del patrimonio della fondazione. Nell'ambito della ricerca, la fondazione è responsabile dell'attività istituzionale dell'Osservatorio Culturale del Piemonte. Nel settore della formazione, la Fondazione Fitzcarraldo copre tre diversi livelli: la **formazione post-laurea**, la **formazione continua** e i **programmi internazionali**. Nel corso dell'anno 2000, le attività principali della Fondazione Fitzcarraldo si sono concentrate nel settore della formazione e della ricerca. Sono da segnalare la quinta edizione del corso di formazione per responsabili di progetti culturali, i corsi brevi per responsabili di festival e per i responsabili dei Musei Civici del Piemonte.

FONDAZIONE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO PER LA CULTURA LA SCIENZA E L'ARTE

Via Lagrange 35, 10123 Torino
Tel. 011 5553874, fax 011 5553878
Per informazioni: dottor Freggiaro.

FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA

Via Avogadro 4, 10121 Torino
Tel. 011 546594, fax 011 548963
Sito Internet: www.arte2000.net/fif
E-mail: mailto:fondazione.foto@libero.it
Orario di apertura: (uffici) lunedì-venerdì 9-18; (museo) martedì- venerdì 15-19, sabato- domenica 10-19.
Per informazioni: Daniela Trunfio; Emanuela Bernascone
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 1 miliardo 399 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Italiana per la Fotografia nasce nel 1992 con il fine di conservare, promuovere e diffondere la cultura fotografica in Italia, dopo anni di impegno come associazione culturale. Nella sua sede vengono ospitate esposizioni di fotografia storica e contemporanea e si svolgono le attività di **catalogazione riordino di archivi e restauro del materiale fotografico**. L'archivio è a disposizione di enti pubblici, gallerie, agenzie, curatori e privati. La fondazione organizza direttamente o in collaborazione con altri enti ed istituzioni una serie di **eventi espositivi** e progetta e cura **missioni fotografiche**, seguendo le diverse fasi (dalla selezione degli autori alla realizzazione della mostra e del catalogo), si occupa della formazione di operatori nel campo del restauro, della catalogazione, della gestione di archivi e dipartimenti di fotografia. In anni alterni, la fondazione presenta la **Biennale Internazionale di Fotografia** (focalizzata su argomenti di attualità e sulle opere dei giovani autori italiani) e **Fotodiffusione** (manifestazione dedicata alle collezioni delle istituzioni e dei grandi musei europei). La fondazione possiede una **biblioteca**. Il suo bilancio medio è di 1 miliardo 400 milioni. Per un terzo è sostenuta dalla **Regione Piemonte**, anche attraverso una convenzione; la **Città di Torino** versa 60 milioni annui più 40 milioni per i progetti. Per il restante, è finanziata da sponsorizzazioni di privati e da introiti da attività istituzionali. Per quanto riguarda le esposizioni, si segnala la IV edizione di Fotodiffusione 2000 «Grand Tour. Le collezioni di fotografia nei musei di Francia» (ospitata nelle sale di Palazzo Bricherasio a Torino), mostra dedicata alle collezioni museali francesi non parigine a cura di Mme Agnès de Gouvion Saint-Cyr, Ispettore Generale per la Fotografia per conto del Ministero della Cultura e della Comunicazione di Francia e con la collaborazione del citato Ministero di Parigi, con l'Afaa, Ministère des Affaires Etrangères e del Centre Culturel Français di Torino. La sede ha ospitato nella fine dell'anno la mostra «Robert Doisneau. La dolce vista». La Fondazione ha promosso, inoltre, l'iniziativa «Nuovi autori per nuove immagini», progetto che prevede la costituzione di un archivio di immagini, dati relativi alle capacità tecniche creative, esperienze ed interessi della fotografia giovanile. Per il 2001 oltre alle esposizioni, sarà presentata la IX biennale internazionale di fotografia a cura di Denis Curti «Border Stories», ospitata a Palazzo Bricherasio (Torino).

FONDAZIONE PALAZZINA MAURIZIANA DI STUPINIGI

Via Magellano 1, 10128 Torino
Tel. 0115082210/300, fax 0115082502
Per informazioni: Emilia Bertoglio Cordaro (Presidente); Franco Mattana (Segretario)
Orario di apertura: su appuntamento telefonico
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 1 miliardo 200 milioni
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La fondazione è stata istituita nel 1987 da Ordine Mauriziano, Cassa di Risparmio di Torino e Fiat e ha ottenuto il riconoscimento giuridico dalla Regione Piemonte nel medesimo anno. Lo scopo della fondazione è la valorizzazione e la promozione del complesso monumentale della **Palazzina di Caccia di Stupinigi**, curando l'esecuzione, di interventi di restauro, di protezione, di adeguamento funzionale del complesso al fine di recuperarne l'a-

spetto originario e permettere una migliore fruizione culturale ed artistica per il pubblico. Tutti gli interventi sulla Palazzina di Caccia vengono realizzati in accordo con l'Ordine Mauriziano, proprietario del complesso, di concerto con la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici e la Soprintendenza per i Beni artistici e storici. La fondazione provvede con proprie risorse interne al coordinamento della varie fasi progettuali e realizzative, e si avvale di professionisti esterni per gli aspetti di ricerca storica e conoscitiva sul manufatto, di progettazione architettonica e di interventi di restauro. La prima fase dei lavori (1988-1990) ha condotto alla realizzazione di un centro per esposizioni temporanee, mediante il **restauro e l'adeguamento funzionale delle scuderie di levante**. Successivamente (dal 1991) i lavori hanno interessato il **corpo centrale** della Palazzina e le principali opere hanno riguardato il consolidamento delle strutture lignee della **cupola**, il consolidamento e la pulizia degli **affreschi** del salone da ballo, il restauro della **balastra** e dei **trofei in pietra** il ripristino degli intonaci e il restauro del **cervo** e la sua sostituzione con una copia. Dal 1994 al 1998 sono state estese le stesse tipologie di intervento alle due gallerie di collegamento al corpo centrale e al complesso delle scuderie di ponente. Nel 1999, in previsione della mostra «**I Trionfi del Barocco**», sono stati realizzati gli interventi impiantistici nell'intera Palazzina per l'adeguamento alle normative di sicurezza. Le attività della fondazione vengono presentate al pubblico e agli studiosi in seminari e in volumi a stampa pubblicati a cura della fondazione. I finanziamenti sono stati assicurati dalle erogazioni liberali dei fondatori Fiat e Banca Crt e dagli apporti dell'Ordine Mauriziano, per un ammontare complessivo di circa **40 miliardi di lire**. Per il periodo 2000-2001 sono in corso ulteriori interventi per la conservazione e valorizzazione delle due grandi gallerie che delimitano il cortile d'onore. È stato inoltre avviato il progetto (da realizzare nel periodo 2001-2002) per il nuovo ingresso con le dotazioni dei servizi di accoglienza per il pubblico e per l'impianto di climatizzazione del percorso museale.

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Via Montebello 8, 10124 Torino
Tel. 011 8122814, fax 011 8178364
Sito Internet: <http://www.pavonerisorse.to.it/museocinema>
E-mail: bonalanza-mnc@nethouse.it
Orario di apertura del museo: martedì- domenica 10-20; sabato 10-23, chiuso il lunedì.
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Museo Nazionale del Cinema è sorta nel 1992 con lo scopo di promuovere attività di studio, ricerca e documentazione in materia di cinema, fotografia e immagine. Sono soci fondatori la Regione Piemonte, il Comune e la Provincia di Torino, la Cassa di Risparmio di Torino, l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, la Fondazione Agnelli e la Compagnia di San Paolo. Le fonti di finanziamento sono costituite dai contributi ordinari annuali dei soci e da finanziamenti finalizzati a particolari iniziative e progetti. Negli ultimi anni, la fondazione ha diversificato le proprie attività, occupandosi della gestione della **biblioteca** e della **cineteca**. La biblioteca, dedicata a uno dei fondatori del museo, Mario Gromo, è aperta al pubblico e contiene **300 testate di periodici** e **oltre 20 mila volumi** tra monografie, saggi, romanzi, ristampe anastatiche e testi di interesse storico. Risultano rilevanti le attività di acquisizione di nuovi volumi, lo scambio con altre biblioteche dello spettacolo e il restauro di testi antichi e di periodici del mutuo. La cineteca conserva oltre **7 mila titoli di film** che coprono l'intera storia del cinema. Particolare attenzione è riservata al cinema classico hollywoodiano, al cinema francese, al cinema sperimentale e al mutuo italiano, soprattutto torinese. Per quanto riguarda il cinema sonoro, sono presenti numerose opere di autori italiani, da De Santis a Rossellini, da De Sica a Soldati, e, grazie alle attività di scambio e acquisizione, di autori stranieri, quali Buñuel, Chabrol, Bergman e Fassbinder. Nell'anno 2000, la fondazione si è impegnata nella realizzazione di due progetti principali: il **riallestimento del Cinema Massimo** e l'apertura del **Museo Nazionale del Cinema alla Mole** (inaugurato nel mese di luglio). Il Museo Nazionale del Cinema, allestito dall'architetto François Confino, si sviluppa in verticale per una superficie complessiva di 3.200 mq. I livelli del museo costituiscono diverse aree tematiche dedicate rispettivamente all'archeologia del cinema e alle componenti per la realizzazione di un film (la produzione, gli studi, la sceneggiatura, la tecnica, il linguaggio, i generi, ecc.) e all'allestimento di alcuni spazi a rappresentazione di argomenti relativi alla storia del cinema. Il Cinema Massimo, riaperto al pubblico nel gennaio 2001, si dedica soprattutto al cinema contemporaneo di qualità e alla proiezione di materiale storico, conservato presso la cineteca. Gli eventi e i programmi previsti per l'anno 2001 consistono principalmente nella continuazione delle acquisizioni e dell'attività di restauro di film e volumi, al fine di incrementare il patrimonio del museo. In questo senso, particolare attenzione verrà posta alla gestione integrata del Museo alla Mole e del Cinema Massimo.

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO PER L'ARTE

Corso Stati Uniti 39, 10129 Torino
Tel. 011 5625536, fax 011 549225
Sito Internet: www.fondsr.org
E-mail: write@fondsr.org
Orario di apertura: 9-13; 15-18
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l'Arte è stata costituita e riconosciuta nel 1995. Nel 1997 è stata inaugurata, a Guarene d'Alba (Cn), la sede espositiva di **Palazzo Re Rebaudengo**, edificio settecentesco trasformato in spazio per l'arte contemporanea. La fondazione è nata con lo scopo di affiancarsi e integrarsi con l'offerta pubblica di cultura principalmente nel campo delle **arti visive**: pittura, scultura, fotografia, video, installazioni e performance. Oltre all'organizzazione di **visite guidate** della sede, essa si occupa della realizzazione di mostre, convegni, seminari, premi e pubblicazioni. La fondazione ha, inoltre, avviato relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri e con enti pubblici territoriali. Negli ultimi tre anni, si è data grande rilevanza alla promozione di iniziative didattiche, organizzando attività di studio, **laboratori pratici per bambini, stages e lezioni di arte contemporanea** nei locali del Palazzo Re Rebaudengo. Nel corso dell'anno 2000, la fondazione è stata principalmente impegnata nell'organizzazione di mostre da esporre in sede: «Da Guarene all'Etna», (mostra fotografica itinerante presentata anche a Taormina e Modena e curata da Filippo Maggia), «**Guarene Ar-**

te 2000-Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Premio Regione Piemonte», (edizione speciale della mostra Guarene Arte con opere di 15 artisti internazionali d'arte contemporanea) e «Giuseppe Gabellone. Mostra Personale» (organizzata con il F.r.a.c. Limousin di Limoges), in parallelo alla quale sono state esposte le ultime acquisizioni della fondazione. Inoltre, la fondazione ha proposto un esempio di collezione d'arte contemporanea italiana alla **Fiera Internazionale di Arte Contemporanea di Madrid** (curata da Rafael Doctor Roncero e Francesco Bonami), e, in occasione di Big Torino 2000, ha presentato **un libro e una mostra di fotografie** (di Attilio Solzi e Paola Galli) sulla situazione dei bambini di Bucarest, destinando i proventi all'organizzazione Medici senza Frontiere. Per il 2001, oltre all'organizzazione di attività didattiche e di studio, la fondazione ospiterà nella sua sede espositiva la nuova edizione del «Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Regione Piemonte» e la mostra «Luisa Lambri. Mostra personale». Presenterà, inoltre, mostre d'arte contemporanea e di fotografia in sedi nazionali e internazionali («Da Guarene all'Etna» Milano; «Ritorno al Futuro. Nuova arte contemporanea in Italia», Tokio; «Fotografia anni '80 e '90. Opere della Collezione Sandretto Re Rebaudengo», Kiel, Bolzano, Salisburgo).

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA

Via Antonio Borgogna 6, 13100 Vercelli
Tel. 0161 211338, fax 0161 211338
Sito Internet: www.lett.unipmn.it/museoborgogna
E-mail: musborg@lett.unipmn.it
Per informazioni: Cinzia Lacchia
Orario di apertura del Museo: martedì- venerdì 15-17,30, al mattino su prenotazione per scuole; sabato e domenica 10-12,30
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 600 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione fu istituita nel 1904 per volontà testamentaria dell'avvocato e collezionista **Antonio Borgogna** col titolo di «**Museo o collezione artistica** geometra Francesco Borgogna», sotto il patronato della Città di Vercelli. In seguito alla morte del collezionista, il museo venne ufficialmente aperto al pubblico nel 1908. Scopi della fondazione sono la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del museo e delle collezioni in esso custodite, l'amministrazione del suo patrimonio, la conservazione delle opere d'arte e la loro esposizione al pubblico. La collezione Antonio Borgogna comprende opere di **pittura, scultura, grafica ed arti decorative**. I fondi pittorici sono caratterizzati dalla presenza di numerose opere del Rinascimento (Tiziano e Bernardino Luini, ad esempio) e dell'arte barocca italiana. Sono inoltre presenti circa ottanta dipinti di fiamminghi e olandesi della stessa epoca. Per quanto riguarda l'**arte contemporanea europea**, sono visibili una settantina di dipinti, dal Neoclassico al romanticismo storico (Ussi, Induno), dalle scene di genere (Ottini, Chierici, Favretto) all'orientalismo (Ussi, Monti). La parte della collezione relativa alle arti decorative conserva pezzi prodotti dalle arti industriali nell'ultimo quarto del XIX secolo. Negli ultimi anni, la fondazione ha pubblicato la «Guida breve alle collezioni del Museo» e realizzato il sito web, in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale- Facoltà di Lettere di Vercelli. È stata, inoltre, realizzata una campagna di **schedatura scientifica informatizzata** degli oggetti e delle opere d'arte in deposito con finanziamenti della Soprintendenza ai Beni artistici del Piemonte e della Regione Piemonte. Nella sede della fondazione hanno avuto luogo mostre promosse dalla Regione Piemonte, tra le quali «Capolavori della pittura piemontese dell'Ottocento» e «Ut pictura ita visio. Dipinti olandesi del secolo d'oro». È stato poi avviato un programma di restauro delle opere del museo e di recupero e riallestimento degli ambienti. Tra il 1998 e il 2000, si sono tenuti cicli di conferenze e incontri con studiosi e ricercatori, al fine di approfondire la conoscenza della storia del Museo, delle sue collezioni e opere. Per il 2001, sono previsti la riapertura al pubblico del secondo piano con **nuovo allestimento** espositivo e il riallestimento dell'ingresso con il recupero e il restauro delle decorazioni ottocentesche, oltre che la presentazione dei restauri attuati. Sono in previsione anche cicli di conferenze e una mostra sul ritratto nel Novecento.

LIGURIA

FONDAZIONE SPINOLA

Vico San Luca 1, 16123 Genova
Tel. e fax 010 566353
E-mail: fondazione.spinola@tin.it
Per informazioni: Anna Pisano Daneri
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Spinola ha ottenuto il riconoscimento giuridico dalla Regione Liguria nel 1991. Scopo principale della fondazione è la cura e l'amministrazione della **chiesa di San Luca in Genova**, parrocchia gentilizia della famiglia Spinola. Oltre a questo compito, la fondazione promuove attività culturali in campo storico, artistico e musicale ed attività di studio, sia organizzando **convegni e seminari**, sia concedendo **sovvenzioni, premi e borse di studio** per lavori su temi riguardanti la storia della famiglia e della città di Genova. Nel corso del 2000, sono stati sponsorizzati ed organizzati, in collaborazione con il Palazzo Ducale, e collateramente alla mostra «**El Siglo de los Genoveses**», sei concerti in altrettante chiese cittadine, con esecuzione di musiche sacre dal Duecento al Settecento. In ottobre, la fondazione ha contribuito alla realizzazione, a Campoligure, del convegno intitolato «**Una Famiglia ed il suo territorio. Campoligure e gli Spinola tra Medioevo ed Età Moderna**», promosso dall'assessorato alla cultura della Provincia di Genova e dal Comune di Campoligure. A Genova, la fondazione ha collaborato con la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici della Liguria e con la Direzione della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, all'organizzazione della Giornata Internazionale di Studio «**Ecce Homo di Antonello da Messina - Genova e Piacenza: due versioni a confronto**». Per il 2001, sono in programma due concerti di musica contemporanea dedicati al maestro György Kurtág. Nel corso dell'anno, verrà inoltre assegnata una borsa di studio biennale per un lavoro sulla storia della famiglia Spinola. La fondazione sta inoltre prendendo in esame altre possibili attività in appoggio alle maggiori manifestazioni culturali cittadine connesse al prossimo vertice G8, che avrà luogo a Genova nel mese di luglio.

LOMBARDIA

FONDAZIONE NEGRI

Via Calatafimi 7, 25122 Brescia
Tel. e fax 030 42020
Sito Internet: www.negri.it
E-mail: fondazione.negri@iol.it
Per informazioni: Mauro Squassoni Negri
Orario di apertura: 9-12/ 14-19
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 90 milioni
La fondazione ha ricevuto finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico solo in occasione della costituzione

La Fondazione Negri è stata costituita nel 1993, con lo scopo di catalogare e conservare le **oltre 75 mila lastre fotografiche** originali realizzate dallo Studio Negri e presenti nell'archivio. In base allo statuto, la fondazione fa opera di divulgazione del materiale storico del proprio archivio, attraverso manifestazioni espositive o editoriali e si prefigge di raccogliere, conservare e ordinare altri archivi, siano essi di aziende, di enti pubblici o di privati. A tale scopo, in questi ultimi anni, sono stati rilevati gli archivi della **Carrozeria Borsani** di Milano, della **Orlandi** di Brescia e quello, anche iconografico, del giornalista torinese, storico dell'automobile, **Carlo Felice Zampini Salazar**. Principali attività stabili della fondazione sono, oltre alla catalogazione e al riordino degli archivi, la realizzazione di mostre e di libri. Il finanziamento di queste attività avviene attraverso la gestione del patrimonio della fondazione. Nel corso dell'anno 2000, la Fondazione Negri ha pubblicato il volume fotografico sul lago di Garda dal titolo *La memoria del lago* e una monografia su un'azienda costruttrice di veicoli operante tra il 1850 e gli anni '70; inoltre, sono state realizzate la mostra fotografica «In posa con il lavoro», la mostra sulle cave di pietra e sull'industria, presentata a Verbania e Domodossola e la mostra «Cent'anni di trasporto pubblico urbano», in occasione del Salone Internazionale dell'Autobus. La fondazione ha anche preso parte alla mostra «Graft and glamour», (organizzata da Corbis a Londra). Infine, la fondazione ha proceduto all'ampliamento del sito Internet, consentendo la possibilità di **consultazione in rete delle prime 10 mila immagini** attraverso database. Per il 2001, i progetti della fondazione sono la realizzazione di un libro sulla storia dei veicoli industriali Lancia, oltre all'uscita con schede monografiche su una rivista del settore.

FONDAZIONE ANTONIO RATTI

Lungo Lario Trento 9, 22100 Como
Tel. 031 233111, fax 031 233249
E-mail: o.pizzagalli@mail.inet.it
Per informazioni: Bruno Gentili, Omella Pizzagalli, Teresa Sanibene
Orario di apertura: lunedì- venerdì 9,30-12,30/ 14,30-18
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 1 miliardi 500 milioni
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività artistica

La Fondazione Antonio Ratti, riconosciuta giuridicamente nel 1986, si propone di promuovere iniziative, ricerche e studi di interesse artistico, culturale e tecnologico nel campo della produzione tessile, nonché di salvaguardare i beni culturali e artistici in genere. La fondazione mira, inoltre, a dotarsi di una rete di relazioni ed esperienze e a collaborare con istituzioni internazionali, al fine di contribuire alla formazione di una cultura tessile in continua evoluzione e in grado di fronteggiare i cambiamenti. La Fondazione Ratti persegue questi fini statutari mediante **cicli di studio e ricerca**, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, esposizioni e altre attività, con particolare attenzione alle iniziative che favoriscano lo studio e la **conservazione dei tessuti antichi** e alle **arti visive**. Tra le attività della Fondazione, vi sono la gestione dell'**Antonio Ratti Textile Center** al **Metropolitan Museum of Art di New York**, inaugurato nel 1995, e del **Museo Tessile** della Fondazione, che ha sede nel palazzo neoclassico di Como e ospita la collezione di tessuti antichi, iniziata da Antonio Ratti negli anni '60. La collezione conta **oltre 2600 esemplari singoli** e più di **duemila libri campionario**; a partire dal 1998, è disponibile al pubblico un catalogo multimediale su supporto elettronico di tutti i reperti. Negli ultimi anni, la fondazione ha organizzato mostre, tra le quali «Arte Svelata: collezionismo privato a Como tra '800 e '900», «Seta oro e argento», dedicata alle sete operate del XVIII secolo, «Qibti», in cui sono stati esposti i tessuti copti della collezione del Museo Tessile, «Velluti», dedicata a 600 anni di velluti, «Gianni Versace: la reinvenzione della materia» e «Gianni Versace» a Villa Olmo. La fondazione organizza altresì il **Corso Superiore di Arti Visive**, recentemente trasformato in Stage di Arti Visive (sotto la direzione artistica di Annie Ratti, Angela Vettese e Giacinto Di Pietrantonio) e dal 1998 un corso di **Storia del Tessuto** (tenuto da Chiara Buss). A cadenza biennale, ha luogo il **Forum Internazionale Tessile**, indirizzato agli operatori del settore. Nel corso del 2000, oltre a conferenze e al Corso Superiore di Arti Visive, la fondazione ha dato vita a mostre ed esposizioni, quali «Navigando tra le Sete», «Sul filo del Millennio», in collaborazione con Arte&Arte, e «La città dipinta: Como, il Lago e il Territorio», mostra di Giuliano Collina. Per il 2001, sono previsti i corsi di Arte Visiva, di Storia del tessuto e il **Forum Internazionale Tessile**, nonché la mostra «Seta a Como», per la quale, per la prima volta sono stati richiesti finanziamenti pubblici. Tutte le attività della fondazione sono, infatti, autofinanziate dal patrimonio della fondazione stessa, messo a disposizione dal fondatore.

FONDAZIONE UGO DA COMO

Via Rocca 2, 25017 Lonato (Bs)
Tel. e fax 030 9130060
Per informazioni: Stefano Lusardi, Roberta Valbusa
Orario di apertura: sabato- domenica 10-12,30/ 14,30-18,30
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 80 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Ugo Da Como, istituita a seguito della donazione delle proprietà del senatore omonimo e riconosciuta nel 1942, ha per scopo la promozione e l'incoraggiamento degli studi, in particolare nelle giovani generazioni. La fondazione esplica la sua attività col curare e con l'ordinare per l'uso pubblico la **conservazione** e l'**integrazione** delle **collezioni storiche e artistiche** esistenti nella casa-museo, **sede della fondazione** stessa. Essa istituisce borse di studio e di perfezionamento e promuove e patrocina pubblicazioni, volte alla conoscenza del patrimonio artistico, li-

brario o della **storia locale bresciana** e del **Lago di Garda**. La fondazione basa essenzialmente le proprie attività in favore della Biblioteca, che ospita un fondo librario di circa **50 mila volumi databili dal XII secolo**, e delle **raccolte artistiche** contenute nella casa-museo, detta del Podestà. Le principali realizzazioni dell'anno 2000 si sono concentrate sul ripristino ed il **restauro tipologico** degli ambienti della casa-museo, al fine di poter rendere maggiormente fruibile la dimensione d'arredo voluta dall'ultimo abitatore, Ugo da Como. L'attività di conservazione e di restauro ha, comunque, mantenuto il regolare funzionamento, grazie ai finanziamenti pubblici e privati pervenuti. Per l'anno 2001, saranno attuati i progetti stesi durante l'anno precedente e approntati nuovi piani d'intervento, miranti a restaurare tutti gli ambienti del museo e della casa. Proseguirà anche l'attività di **catalogazione dei volumi** appartenuti al fondo antico della Biblioteca e la loro informatizzazione.

FONDAZIONE D'ARCO

Piazza C. D'Arco 4, 46100 Mantova
Tel. 0376 322242, fax 0376 369544
Per informazioni: Mons. Ciro Ferrari (Presidente)
Orario di apertura: lunedì- venerdì 9-12/ 15-18
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 6 milioni
La fondazione ha ricevuto finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione ha avuto origine dalle disposizioni testamentarie della M.sa Giovanna D'Arco, vedova Guidi di Bagno, ed ha lo scopo principale di provvedere alla conservazione, manutenzione e custodia del **Palazzo D'Arco** e del suo contenuto di quadreria, collezioni di incisioni e disegni, codici e incunaboli, della biblioteca, degli affreschi, dell'archivio, delle raccolte di storia naturale, della mobilia e degli altri oggetti. La fondazione si occupa, quindi, della gestione del **Museo di Palazzo D'Arco**, che è stato oggetto di interventi di restauro, architettonici, impiantistici ed artistici, ai quali hanno contribuito la Regione Lombardia (Servizio Musei), e la Fondazione Cariplo. Dal 1979, anno di inizio delle attività della fondazione, si sono svolte esposizioni di interesse locale all'interno dello stesso Palazzo D'Arco, ed è stato concesso il prestito di oggetti artistici per consentire l'allestimento di circa **trenta mostre**. La fondazione opera, inoltre, in collaborazione con altri enti culturali, tra i quali l'Università di Milano, il Museo di Storia Naturale di Milano e la Scuola Civica di Luteria, nell'ambito della ricerca e della didattica. Tra le attività portate avanti nel 2000, la fondazione ha organizzato l'esposizione e il convegno «I rito del tè» e ha curato la pubblicazione della **monografia su Palazzo D'Arco**. Per il 2001, è prevista la partecipazione alle mostre «Il Rinascimento in Italia» a Tokyo, «Viaggio in Italia» a Genova, e all'esposizione che si terrà a Bassano del Grappa, «Da Bassano all'Europa, gli Ezzelini».

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS

Via Santo Spirito 10 e Via Gesù 5, 20121 Milano
Tel. 02 76006132, fax 02 76014859
Sito Internet: www.museobagattivalsecchi.org
E-mail: info@museobagattivalsecchi.org
Per informazioni: Maria Lia Mapelli Mozzi
Orari uffici: 9-13/14-18 museo 13-17 chiuso lunedì
La Fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus nasce nel 1974 per volontà di Pasino Bagatti Valsecchi, erede delle collezioni d'arte della famiglia. La fondazione è costituita da un **Museo**, inaugurato nel 1994, che conserva ed espone al pubblico, nel palazzo omonimo, la raccolta d'arte formata durante la seconda metà del XIX dai fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. La fondazione lavora seguendo quattro linee guida: la valorizzazione dell'identità e la tutela del complesso artistico Bagatti Valsecchi; l'apertura a collaborazioni scientifiche e ricerche internazionali; la promozione e diffusione del nome e delle attività del Museo Bagatti Valsecchi; la **didattica** per la formazione professionale del **personale tecnico** e dei **restauratori** addetti ai Musei. Nell'anno 2000, per quanto riguarda gli interventi di conservazione, la fondazione ha promosso il completamento del restauro dello scudo da parata in cuoio bulinato del XVI secolo, il completamento degli interventi di consolidamento e restauro dei tessuti di rivestimento delle sedie e del patrimonio ligneo del Museo e il restauro dell'arazzo con scene di battaglia collocato nella Sala da Pranzo (Bruxelles, XVI secolo). Nell'ambito delle attività espositive, si segnala l'organizzazione della mostra: «Giuseppe Archinto e l'architetto Nicholas-Auguste Thumeloup: decori e arredi per il palazzo di via della Passione a Milano (1837-1849)». Per quanto riguarda le attività per lo studio e la ricerca sono state promosse le seguenti iniziative: la presentazione all'auditorium del Louvre del progetto museologico e museografico del Museo Bagatti Valsecchi. L'organizzazione di **conferenze, corsi, seminari** quali il ciclo di incontri «Il vetro e il collezionismo» e il convegno Demhist sulle dimore storiche a Genova. L'attività editoriale fra cui la pubblicazione del catalogo della mostra «Giuseppe Archinto e l'architetto Nicholas-Auguste Thumeloup: decori e arredi per il palazzo di via della Passione a Milano (1837-1849)». Nel settore della didattica, la fondazione ha promosso un progetto che si articola su più versanti: la realizzazione di un **corso per insegnanti**; l'elaborazione di percorsi didattici specificamente ideati per le scuole elementari; la pubblicazione di un libro illustrato per bambini con una novella ambientata nel Palazzo Bagatti Valsecchi. È da segnalare, inoltre, il potenziamento del sito web del Museo Bagatti Valsecchi www.museobagattivalsecchi.org. Per l'anno 2001, la Fondazione si occuperà del progetto «**Dimore storiche museo**» che prevede l'incontro presso il Museo Bagatti Valsecchi dei direttori di alcune delle più prestigiose dimore museo nel mondo per ribadire la specificità e la identità di questi luoghi dove la storia viene raccontata attraverso il linguaggio della casa, dei suoi arredi, dei suoi abitanti. Verrà, inoltre, realizzata una precatalogazione delle dimore storiche museo. Con il **Progetto Montenapoleone**, la Fondazione intende tracciare la storia e seguire l'evoluzione dell'immagine e dell'identità di quello che una volta era chiamato il borgo e che oggi corrisponde topograficamente al quadrilatero della moda. A questo scopo il Museo ha acquistato il dominio **montenapoleone.org**. Infine, nell'ambito delle iniziative del **Progetto Bambino** è prevista la realizzazione del corso dedicato agli insegnanti sulle tematiche del museo, l'apertura straordinaria del Museo Bagatti Valsecchi due mattine a settimana (per le visite delle scolaresche) e l'organizzazione di visite guidate gratuite la prima domenica di ogni mese per i bambini accompagnati dagli adulti.

FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO

Viale Coni Zugna 5, 20144 Milano
Tel. 02 4676151, fax 02 48193631
Sito Internet: www.fondoambiente.it
E-mail: info@fondoambiente.it
Per informazioni: Marco Magnifico (Direttore Culturale)
Orario di apertura: 9-18; venerdì 9-17
Spese nell'anno 2000 nel settore artistico: 9 miliardi 500 milioni
La fondazione riceve contributi pubblici per la propria attività nel settore artistico.

Il Fai è stato costituito nel 1975 da Giulia Maria Crespi, che oggi ne è Presidente, Renato Bazzoni, Franco Russoli e Alberto Predieri, ispirandosi al modello del National Trust inglese. Scopo della fondazione, come è riportato nello statuto, è la **difesa dell'ambiente** e del **patrimonio artistico** e monumentale, la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente, la promozione della cultura e dell'arte e l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e dei tesori artistici e monumentali. Il Fai acquisisce beni monumentali e naturalistici per lascito, donazione o comodato, li restaura, li apre al pubblico e si occupa della loro conservazione. La fondazione inoltre, promuove attività culturali di vario tipo, mirate all'avvicinamento del pubblico all'arte, alla musica e alla natura: in un anno sono quasi mille gli eventi grandi e piccoli che, grazie alle oltre 70 delegazioni (gruppi di volontari attivi in altrettante città italiane), vengono organizzati su tutto il territorio italiano. Fra le attività sono comprese anche l'organizzazione di **viaggi culturali**, di **programmi di formazione** e visite guidate per le scuole e gli insegnanti, nonché **corsi di storia dell'arte** avviati a Milano e a Roma, e che verranno proposti anche in altre città italiane nel corso del 2001. Il Fai, ad oggi, tutela e gestisce circa trenta beni monumentali e naturalistici, alcuni dei quali regolarmente aperti al pubblico. Fra questi si segnalano: il monastero di Torba (Va), il castello di Masino (To), la villa del Balbianello (Co), la collezione de' Micheli (Mi), il borgo col monastero di San Fruttuoso (Ge), la baia di Ieranto (Na). Di particolare rilievo, risulta la **Villa Menafoglio Litta Panza** a Varese, che la fondazione ha ricevuto in dono nel '96, restaurandola a partire dal '98, con un investimento di otto miliardi, e inaugurandola nel settembre 2000. Alla fine del '99, la Regione Sicilia ha affidato in concessione alla fondazione il **giardino di Kolymbetra** nella Valle dei Templi di Agrigento, al fine di recuperarlo e renderlo accessibile alle visite: l'apertura al pubblico è prevista per l'autunno 2001. Dal punto di vista delle modalità di finanziamento, il Fai è sostenuto da fonti differenziate: lasciti testamentari, donazioni e contributi che provengono da privati e aziende. Un importante sostegno finanziario deriva dalle adesioni annuali (a oggi circa 45.000) e dai contributi de «i 200 del Fai», un gruppo di persone e di aziende, presieduto da Marella Agnelli, che concorre periodicamente alla sua ricapitalizzazione. Il mondo imprenditoriale viene coinvolto anche avviando collaborazioni su specifici progetti e iniziative: un esempio è stato il sostegno di un'importante multinazionale all'intero programma di manifestazioni che il Fai ha studiato nel 2000 per celebrare il suo venticinquennale. Significativo inoltre è l'appoggio di importanti partner sia alla **Gior-nata di Primavera**, promossa ogni anno dal Fai con le sue delegazioni, sia per i grandi appuntamenti musicali. In molti casi, le mostre, i concerti, gli spettacoli teatrali, le rassegne antiquarie e floreali, vengono organizzate nelle proprietà specifiche allo scopo di richiamarvi pubblico e di sostenere le ingenti spese di manutenzione ordinaria. Il 2001 vedrà il FAI impegnato nel completamento di cantieri di restauro e in un ampio programma di manifestazioni su tutto il territorio italiano. Sono inoltre in corso trattative per due grandi acquisizioni nel Lazio, individuando nuove forme di collaborazione con lo Stato e con altri enti pubblici.

FONDAZIONE LUCIO FONTANA

Corso Monforte 23, 20122 Milano
Tel. e fax 02 76005885
Sito Internet: www.fondazioneeluciofontana.it
E-mail: info@fondazioneeluciofontana.it
Per informazioni: Nini Laurini (Presidente)
Valeria Ernesti (Segretaria)
Orario di apertura: lunedì- venerdì 11-17 su appuntamento
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

Nata nel 1982 e riconosciuta due anni dopo, la fondazione prevede la tutela del patrimonio artistico di Lucio Fontana, la promozione di studi e indagini sulle sue opere, a livello nazionale e internazionale, e l'organizzazione di mostre ed esposizioni in musei qualificati. Dal punto di vista della tutela legale, la Fondazione Fontana interviene contro l'eventuale messa in commercio di opere falsamente attribuite all'artista. La fondazione provvede, inoltre, all'**archiviazione delle opere riconosciute autentiche** e alla messa a disposizione di studiosi e studenti della biblioteca, dell'emeroteca e del materiale d'archivio. La sede della Fondazione Lucio Fontana è nello stesso palazzo milanese in cui Fontana ebbe il suo atelier dall'inizio degli Anni '50. Sono collocati nella sede della Fondazione la **biblioteca specializzata**, la **fototeca**, il **centro di documentazione** e **catalogazione** e l'**archivio fotografico**. Secondo lo Statuto, sono state cedute opere di Fontana a vari musei, tra i quali la Tate Gallery di Londra, il Toyama Museum in Giappone, le Bayerische Staatsgemaldesammlungen di Monaco di Baviera, la Solomon R. Guggenheim Foundation di New York, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, il Centro de Arte Reina Sofia di Madrid, il Walker Art Center di Minneapolis, arrivando così a un totale di **più di cento musei con sue opere**. Nel 1999, per il centenario della nascita di Lucio Fontana, la fondazione ha ideato e promosso a Milano **cinque mostre diverse e simultanee**, all'Accademia di Brera, al Museo Diocesano, al Museo Teatrale alla Scala, al Padiglione d'Arte Contemporanea e al Palazzo della Triennale. In questi ultimi anni, altre mostre di taglio antologico si sono svolte a Palma de Mallorca (Fundación la Caixa), a Madrid (Centro de Arte Reina Sofia), a Buenos Aires (Fundación Proa), a Londra, Hayward Gallery) e a Rodengo Saiano (Abbazia Olivetana). Sono inoltre stati pubblicati i volumi *Lucio Fontana. Lettere 1919-1968*, *Skira* e *Itinerari di Lucio Fontana a Milano e dintorni*. Nel periodo 2000-2001, la fondazione prenderà parte, con il prestito di opere di Fontana, a varie mostre: Barcellona (Palazzo della Virreina), Bologna (Galleria Nazionale d'Arte Moderna), Brescia (Palazzo Martinengo), Lussemburgo (Casino Luxembourg), Madrid (Centro de Arte Reina Sofia), Marsiglia, (Musée de la Faïence), Milano (Palazzo della Permanente), Norimberga (Neuesmuseum), Venezia (Palazzo Grassi). Per il 2001, sono previste mostre antologiche in Brasile (Rio de Janeiro e Brasilia) al Centro Cultural do Brasil e in Giappone al Sogetsu Museum (Tokyo).

FONDAZIONE ANTONIO MAZZOTTA

Foro Buonaparte 50, 20121 Milano
Tel. 02 878380

Sito Internet: <http://www.mazzotta.it>
E-mail: mazzotta@iol.it

Orario: 10-19.30; martedì e giovedì 10-22.30;
chiuso lunedì

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: L.2 miliardi
La fondazione riceve finanziamenti pubblici
per la propria attività nel settore artistico.

La fondazione, costituita nel 1988 in memoria di Antonio Mazzotta, raccoglie in un unico fondo le opere della sua collezione e le successive acquisizioni, si occupa inoltre di promuovere e organizzare manifestazioni artistiche quali esposizioni e convegni. La fondazione si caratterizza sia come museo che come sede per iniziative temporanee. La fondazione intrattiene rapporti con altri enti culturali, nazionali e internazionali con i quali ha avviato collaborazioni che si traducono in prestiti di opere, mostre itineranti, mostre abbinate a convegni o concerti. Nel 1995 la fondazione ha ricevuto un riconoscimento dalla commissione dello **European Museum of the Year Award**, istituzione del Consiglio d'Europa. La fondazione si avvale per la realizzazione del proprio programma di contributi di enti locali quali, la regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano. Dal 1988 la fondazione ha realizzato 33 mostre, nella propria sede dove ne organizza in media tre all'anno. La sua collezione annovera circa 2000 opere su carta tra disegni, acquarelli, fotografie, stampe, dalla fine del '700 fino ai nostri giorni. La fondazione collabora con alcuni dei più prestigiosi musei del mondo: Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou di Parigi, il Museo Puskin e la Galleria Tretjakov di Mosca, lo Städtisches Kunstinstitut di Francoforte, il Lenbachhaus di Monaco, la Klee-Stiftung di Berna, il Musée de l'Art de San Paolo del Brasile, la Galerie der Stadt di Stoccarda, la Otto Dix Stiftung di Vaduz, il Bauhaus-Archiv di Berlino, la Graphische Sammlung Albertina di Vienna. Nell'anno 2000 tra le mostre di particolare interesse organizzate in sede si segnalano: «**I Giacometti**. Giovanni, Augusto, Alberto, Diego, Bruno. La valle, il mondo», a cura di Pietro Bellasi, Marco Obirst, Chasper Pult, in collaborazione con Pro Helvetia - Fondazione Svizzera per la Cultura, Regione Lombardia e Provincia di Milano (febbraio-maggio 2000). «**Piranesi & Goya**», in collaborazione con Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano (giugno-settembre 2000); «**Egon Schiele e l'Espressionismo in Austria**. Boeckl, Gerstl, Kokoschka, Kubin, Schiele», a cura di Antonia Hoerschelmann, in collaborazione con Graphische Sammlung Albertina, Vienna (settembre 2000 - gennaio 2001). Tra le mostre organizzate in altre sedi risultano di particolare interesse: «**Francisco Goya**. Capricci, Disastri della guerra e Follie», organizzata in collaborazione con l'assessorato alla Cultura di San Donato (San Donato Milanese, Cascina Roma, febbraio - aprile 2000); «**Max Klinger**. Opus fabulosum. Sogno, mito e realtà, opere della Fondazione Antonio Mazzotta», in collaborazione con l'assessorato alla cultura di San Donato (San Donato Milanese, Cascina Roma, maggio - giugno 2000); «**Wassily Kandinsky**. Tra Monaco e Mosca, 1896 - 1921», organizzata da Comune di Roma, in collaborazione con Comunicare Organizzando e Fondazione Antonio Mazzotta (Roma, Complesso del Vittoriano, ottobre 2000-febbraio 2001). Per il 2001/2002 la Fondazione ospiterà nella sua sede le seguenti mostre: «**Pinot Gallizio**» (luglio - settembre 2001). «**Henri de Toulouse-Lautrec**» (ottobre 2001 - gennaio 2002); «**Futurismo russo**. Opere dal Museo Russo e da collezioni private americane» (febbraio-maggio 2001).

FONDAZIONE MUSEO LUCIANO MINGUZZI

Via Palermo 11, 20121 Milano
Tel. 02 8690180, fax 02 8690174
Per informazioni: Alessandra Zanchi
Orario di apertura: mercoledì e giovedì 10-18,
gli altri giorni solo su appuntamento
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico
(stima della fondazione): 40 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici
per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Minguzzi, si propone di favorire nuove indagini e promuovere l'interesse per la scultura, operando nel nome dello scultore italiano Luciano Minguzzi, autore della Quinta porta del Duomo di Milano e insegnante per oltre vent'anni all'Accademia di Brera. La fondazione gestisce la collezione del Museo, che raccoglie le maggiori opere plastiche, pittoriche e grafiche dello scultore Luciano Minguzzi con attività divulgativa e didattica. In generale, il museo si propone come spazio dedicato alla cultura, presentando cicli di conferenze, concerti e iniziative culturali di vario genere con tematiche interdisciplinari. Inoltre, la fondazione organizza mostre di scultura italiana e straniera, sia antica che moderna, con il supporto di finanziamenti regionali e con il contributo di enti privati. Una sezione è dedicata alle opere giovanili e comprende, accanto a varie sculture in bronzo, un gruppo di ritratti in cera, terracotta e pietra. Un'altra sezione è dedicata ai temi civili, che contiene in particolare il bozzetto e il definitivo dell'opera «Gli uomini del Lager» e la serie delle «Memorie del Lager». Una parte dell'allestimento è infine riservata alla «Porta del Bene e del Male» in San Pietro in Vaticano, inaugurata nel 1977, agli studi per le figure per la Quinta Porta del Duomo di Milano e alle formelle preparatorie per la Porta della chiesa di San Fermo a Verona. Tra le iniziative del 2000 sono da segnalare le mostre «Da Wildt a Martini. I grandi scultori italiani del Novecento», (a cura di Rossana Bossaglia e "Antonio Canova).

FONDAZIONE MUDIMA

Via Tadino 6, 20124 Milano
Tel. 02 29409633, fax 02 29401455
Sito Internet: www.mudima.com
E-mail: mudima@mudima.com
Per informazioni: Gianluca Ranzi, Paola Secchiaroli
Orario di apertura: lunedì- venerdì 10-12,30/ 16-19,30
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico
(stima della fondazione): 250 milioni circa
La fondazione riceve finanziamenti pubblici
per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Mudima è stata costituita nel maggio 1989, su iniziativa di alcuni soci fondatori, con lo scopo di realizzare un programma articolato dedicato alle esperienze internazionali nel settore dell'arte visiva e della musica contemporanea. Finalità principale è documentare e informare il publi-

co sulle più importanti ricerche di artisti, movimenti ed eventi internazionali. In particolare, l'attività si è concentrata sul movimento Fluxus, sul Nouveau Réalisme, sull'Happening, sull'arte interattiva, sui movimenti Gutai e Mono-Ha, sulla Video-arte. Nel campo dell'arte contemporanea, la fondazione ha organizzato mostre (Yoko Ono, Allan Kaprow, Wolf Vostell, Nam June Paik, Joseph Beuys, Imai, Arman, Daniel Spoerri, César, Piero Manzoni), concerti (Pianofortissimo, Daniele Lombardi, La Monte Young), manifestazioni legate al design (Master Domus Academy), e ha collaborato con istituzioni nazionali e internazionali, come la Biennale di Venezia per la quale ha curato diverse esposizioni, tra cui «Ubi Fluxus Ibi Motus» e «Asiana». La Fondazione Mudima persegue inoltre un progetto culturale, volto ad intensificare il rapporto tra l'Italia e i Paesi dell'Estremo Oriente. In questo quadro, la fondazione ha promosso e curato «Italiana», a Yokohama, in Giappone, unendo Arte Povera e Transavanguardia; ha organizzato il padiglione coreano alla Biennale di Venezia del 1993 e la mostra «Civilization, City and Cars - From Leonardo Da Vinci to Pininfarina», tenutasi a Seoul nel maggio del 1996. La Fondazione Mudima svolge, infine, un'attività di promozione ed organizzazione di meeting e conferenze su temi di cultura contemporanea. Nel corso del 2000, hanno avuto luogo numerose manifestazioni e mostre, tra le quali «Eri Takezawa», «Jean Jacques Label», «Giuseppe Pulvirenti», «Tramcarte», in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, e «Malkunst- Le Nuove Frontiere della Pittura in Germania», (a cura di Birgit Hoffmeister). Nel corso del 2001 si terranno esposizioni e manifestazioni culturali, tra cui «Diamante Faraldo», «Antonio Rueda», «William Xerra», «Yanne Griebesland», «Hidetoshi Nagasawa» e «Ferdinando Scianna».

FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI ONLUS

Via Manzoni 12, 20121 Milano
Tel. 02 796334, fax 02 8690788
E-mail: info@museopoldipezzoli.org
Per informazioni: Elisabetta Guadalupi
Orario di apertura: 10-18. Chiuso il lunedì
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico
(stima della fondazione): 305 milioni 500.000
La fondazione riceve finanziamenti pubblici
per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Artistica Poldi Pezzoli ha tra i suoi compiti statuari lo studio e la ricerca, la conservazione e il restauro delle opere delle sue collezioni, oltre all'educazione permanente e la didattica per il pubblico e all'arricchimento delle sue raccolte attraverso nuove acquisizioni e donazioni. In base ai suoi fini istituzionali, previsti peraltro nel testamento del suo fondatore Gian Giacomo Poldi Pezzoli già nel 1871, il Museo, attraverso ricerche d'archivio e di documentazione, ha iniziato negli anni '70 un percorso per mettere a fuoco e studiare la propria identità storica. Successivamente, nel corso degli anni '80, è stata completata e pubblicata la catalogazione scientifica di tutte le opere di proprietà della fondazione, circa 5 mila, e contemporaneamente sono state riallestite le sale storiche. In quel periodo, il Museo ha realizzato due delle sue più importanti mostre: «Zenale e Leonardo: tradizione e rinnovamento della pittura lombarda» nel 1982 e «Le Muse e il principe: arte di corte nel rinascimento padano», nel 1991. Negli anni '90, il Poldi Pezzoli ha iniziato un'attività di conservazione, restauro e riallestimento delle opere secondo i più avanzati criteri museografici e ha proposto al pubblico, nel 1996, la prima vera e propria mostra interattiva dal titolo «Il politico agostiniano di Piero della Francesca». La Fondazione Artistica è gestita da un consiglio di amministrazione, composto per la maggioranza da rappresentanti degli enti pubblici (Ministero per i Beni Culturali, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano), cui si aggiungono due revisori dei conti. Per le proprie attività, la fondazione fa capo a contributi pubblici, che coprono circa un settimo del bilancio, a ricavi e rendite proprie, e per la restante parte a erogazioni e sponsorizzazioni di varia provenienza (fondazioni bancarie, società, banche...). Gli ultimi anni di attività della fondazione sono stati caratterizzati da un'attenzione al dialogo con il pubblico e agli artisti contemporanei. Nel corso del 2000, è stata inaugurata la nuova Sala d'Armi, con un'opera di Arnaldo Pomodoro, ed è stata aperta al pubblico una mostra dedicata a Giuseppe Molteni, ritrattista, restauratore e conservatore della Biblioteca di Brera. Quest'esposizione rientra nell'ambito delle ricerche che il Museo continua a dedicare alle proprie opere, e alla storia del collezionismo e del gusto dell'Ottocento. Per il 2001, il Museo si concentrerà su una serie di nuovi servizi e comunicazioni orientate verso i giovani: manifesti provocatori nella metropolitana e negli aeroporti, creati da Italo Lupi, audioguide distribuite gratuitamente al pubblico in italiano, inglese e giapponese, il nuovo sito web interattivo del museo. La Fondazione Poldi Pezzoli provvederà, inoltre, al restauro del Gabinetto dantesco e delle grandi tele di Magnasco. Nel corso dell'anno, è prevista anche una mostra dedicata ad un capolavoro di Zanobi Strozzi, collaboratore del Beato Angelico, che è già stato destinato al Museo.

FONDAZIONE PRADA

Via Spartaco 8, 20135 Milano
Tel. 02 54670216, fax 02 54670258
Sito Internet: www.fondazioneprada.org
E-mail: info@fondazioneprada.it
Orario uffici: 9-12. Orario mostre: 10-19 (chiuso il lunedì)
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici
per la propria attività nel settore artistico

La fondazione nasce dall'attenzione e l'interesse di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli per il mondo dell'arte contemporanea. Nel 1993 è aperto uno spazio in cui ogni anno sono allestite due esposizioni dedicate ad artisti di riconosciuto valore internazionale, accompagnate da un'attività editoriale di supporto che prevede i cataloghi documentativi delle opere in mostra a volte integrati da interventi creativi degli artisti stessi, disegni e fotografie di autore, e da videoregistrazioni degli allestimenti. Con una mostra di Eliseo Mattiacci, nasce PradaMilanoarte, iniziativa che si propone di ricevere e ritrasmettere alla città di Milano e al pubblico internazionale le provocazioni dell'arte del nostro tempo. Inizialmente attratto dall'esperienza della scultura, testimoniata dalle mostre dedicate a Nino Franchina e a David Smith allestite in stretto rapporto con il luogo espositivo, un edificio industriale dismesso e recuperato, il progetto PradaMilanoarte si ristruttura a partire dal novembre 1995 diventando Fondazione Prada. La nuova programmazione comincia con una grande mostra personale dedicata allo scultore anglo-indiano Anish Kapoor e prosegue, l'anno seguente, con la presentazione della prima esposizione personale in Italia dell'artista statunitense Michael Heizer. Realizzate in rapporto di piena collaborazione con gli artisti stessi, le mostre

presentate dalla Fondazione Prada a Milano, che a tutt'oggi hanno incluso l'artista franco-statunitense Louise Bourgeois, le prime esposizioni italiane dedicate rispettivamente agli statunitensi Dan Flavin e Walter De Maria si propongono di mantenere la tensione della contemporaneità, offrendo la qualità e l'impegno di una vera e propria struttura museale. Questo intento è testimoniato anche dall'attività editoriale, incentrata sulla produzione di libri monografici sui singoli artisti presentati e sulla realizzazione in paperback di pubblicazioni teoriche e informative su argomenti tematici e sperimentali. A partire dal 1997, la Fondazione Prada ha indirizzato la sua attenzione non solo su artisti contemporanei, ma anche su progetti che coinvolgono il territorio urbano e la cultura cittadina come l'installazione permanente di Dan Flavin per Santa Maria Annunziata in Chiesa Rossa a Milano e Laurie Anderson Dal Vivo in dialogo con la Casa Circondariale - Milano San Vittore. La Fondazione Prada, proponendo l'opera di giovani artisti che lavorano con nuove tecnologie e linguaggi quali film, video e fotografia come Sam Taylor-Wood e Mariko Mori, prosegue l'attività di osservatorio sulle tendenze più emblematiche dell'arte di oggi con le mostre di Marc Quinn e di Carsten Höller, che presentano opere nuove di grande impegno allestitivo. Nel corso dell'anno 2000 sono state realizzate le seguenti mostre e la pubblicazione a cura delle edizioni Prada dei relativi cataloghi e materiali informativi: «Walter De Maria», a cura di Germano Celant (novembre 1999 - gennaio 2000); «Marc Quinn» (maggio - giugno 2000); «Carsten Höller. Synchro System» (novembre 2000 - gennaio 2001). Sempre nel corso del 2000, è stata inoltre organizzata la mostra itinerante «Mariko Mori Dream Temple», Center for Contemporary Art Rooseum, Malmö (marzo- maggio 2000) e pubblicato il materiale ad essa relativo.

FONDAZIONE DELLE STELLINE

Corso Magenta 61, 20123 Milano
Tel. 02 4818431, fax 02 48018635
Sito Internet: www.stelline.it
E-mail: aklimciuk@stelline.it oppure staff@stelline.it
Per informazioni: Alessandra Klimciuk
Orario di apertura: 10-19
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico
(stima della fondazione): 400 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici
per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è nata nel 1986, per iniziativa della Regione Lombardia e del Comune di Milano, con lo scopo di mantenere la destinazione a centro congressi del Palazzo delle Stelline, quale struttura funzionale polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici. La principale finalità perseguita dalla fondazione è favorire, la realizzazione, in un contesto pluralistico, di convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi di qualificazione e di aggiornamento, nella sede di Milano e in altre sedi in Lombardia. In questi ultimi anni, la Sala del Collezionista del Palazzo della Fondazione ha ospitato numerose mostre, tra le quali i cicli «Il Classico e le Metamorfosi», «La luce e altre cose», «Il piacere dell'opera nella ricostruzione dell'arte» e ultima, in ordine cronologico, «La mappa della Terra Promessa. Un logo per la pace nel Vicino Oriente». Nel quadro delle manifestazioni del Giubileo, i corridoi lungo il chiostro del Palazzo delle Stelline hanno ospitato un crocifisso dello scultore Giorgio Milani, «Jesus- poetario di fine secolo». Ulteriori iniziative della fondazione nell'anno 2000 sono state la pubblicazione del volume *La città delle Stelline. Storia e presente* e l'inaugurazione della mostra fotografica «Il profilo di Milano» di Luigi Ghirri. La programmazione culturale della fondazione nel 2001 prevede la pubblicazione degli atti del convegno *Le cronache medievali di Milano*, e, nella Sala del Collezionista, una serie di mostre antologiche dedicate ad artisti del Novecento, in particolare: Gigliotti Zanini (1893-1962), «La realtà e lo stupore» e Tino Vaglieri (1928-2000), «La drammaticità del reale».

FONDAZIONE IBM ITALIA

Villa Casana, via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (Co)
Tel. 031 792200, fax 031 792222
Sito Internet: www.fondazione.ibm.it
E-mail: fondazione@it.ibm.com
Per informazioni: Gianfranco Bazzigaluppi (Direttore)
Orario di apertura: 9-18
Spese dell'anno 2000 nel settore culturale
(stima della fondazione): 250 milioni
La fondazione non riceve finanziamenti
per la propria attività nel settore artistico

Costituita su iniziativa dell'Ibm, al fine di consolidare in una struttura istituzionale l'impegno dell'azienda nei campi sociale e culturale, la Fondazione Ibm ha iniziato le proprie attività nel 1991. Come previsto dal suo Statuto, la fondazione, persegue, oltre alle finalità di carattere assistenziale e di formazione professionale, i seguenti scopi: promuovere la ricerca ed accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di informatica, telematica, telecomunicazioni e discipline affini, sviluppando anche la realizzazione di possibili applicazioni a servizio di altri settori culturali; promuovere l'istruzione diretta alla valorizzazione, con l'aiuto di applicazioni tecnologiche, del patrimonio culturale, storico, archeologico, archivistico ed artistico nazionale. In questo quadro, la fondazione promuove conferenze e dibattiti sui temi dell'Information Technology, collabora con altre istituzioni pubbliche e private per diffondere l'utilizzo delle nuove tecnologie, pubblica ricerche e studi per indagare gli sviluppi della società dell'informazione nei campi dell'educazione, della cultura e del lavoro. Vari progetti sono inoltre portati avanti dalla Fondazione Ibm allo scopo di fare interagire patrimonio artistico-culturale e strumenti informatici e telematici. Nel corso del 2000, la fondazione ha promosso, tra le altre iniziative di carattere sociale e scientifico, il progetto *L'Arena digitale*, con il quale sono stati ricostruiti, virtualmente, il palcoscenico, le arcate, le balconate e le gradinate dell'anfiteatro romano, al fine di sperimentare gli allestimenti scenici. Sono stati poi realizzati, per consentire la visita virtuale, i siti Internet di Palazzo Vecchio di Firenze, nell'ambito del progetto di musealizzazione, e del Museo Diocesano di Milano, in collaborazione con la Fondazione Sant'Ambrogio. La Fondazione Ibm ha infine promosso dibattiti e convegni sugli effetti dell'avvento di Internet sulla cultura e la comunicazione (a Cagliari e Milano). Per il 2001, è in programma la continuazione del «Progetto Teatri», con il coinvolgimento della Fondazione Arena e di un teatro milanese; inoltre, verranno donati il sito Internet al Museo Poldi Pezzoli di Milano, un chiostro multimediale relativo alla Pietà fiorentina di Michelangelo al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e un chiostro relativo ai capolavori dell'Hermitage, ad un museo italiano di Arti Figurative.

FONDAZIONE ANDREA FANTONI

Via Andrea Fantoni 1, 24020 Rovetta (Bg)

Tel. 0346 73523

E-mail: archirig@tiscalinet.it

Per informazioni: Lidia Rigon (Conservatore)

Orario apertura: luglio/agosto/settembre 15-17 chiuso il lunedì; giugno e ottobre su appuntamento solo per gruppi.

Spesa dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 85 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Fantoni è stata istituita il 14 novembre 1968 dal dott. Giuseppe Fantoni e ha come scopi fondamentali la conservazione, lo studio e la promozione del patrimonio d'arte donato dal fondatore, ordinato in un museo aperto al pubblico. Oltre agli obiettivi specifici di ricerca storico-artistica e di carattere educativo e didattico, la fondazione si propone come centro di studio sul territorio, facendosi promotrice o partecipando nell'organizzazione di ricerche e di attività finalizzate alla conoscenza e alla rivalutazione della cultura locale e regionale. La fondazione gestisce raccolte grafiche, plastiche e documentarie della Fondazione Fantoni, strumento, attraverso il quale è possibile una esauriente ricostruzione storica della cultura artistica e dei procedimenti lavorativi di una tipica bottega di scultura lombarda dei secoli XVII e XVIII. Come sede dell'ente e del suo museo è stata scelta l'antica casa-bottega dei Fantoni. Le collezioni sono presentate al pubblico nella cornice degli ambienti di vita e di lavoro dei maestri scultori, col preciso intento di mantenere vivo e vincolante il rapporto tra i manufatti artistici proposti ed il luogo della loro produzione. La Fondazione Fantoni gestisce dal 1968 l'omonimo museo, aperto al pubblico. Ogni anno viene allestita una diversa rassegna tematica, che consente di approfondire l'operato delle botteghe Fantoni e Caniana, e di altri maestri, e di conoscere la loro produzione nei diversi settori di attività. Tra le finalità principali dell'ente si possono annoverare, inoltre, la catalogazione scientifica, lo studio, la conservazione e il restauro delle collezioni artistiche e documentarie e l'incremento delle raccolte. Nell'anno 2000, sono stati acquistati due importanti modelli in terracotta, eseguiti dalla bottega di Andrea Fantoni negli anni 1709-10, per la realizzazione di due rilievi in marmo nel Duomo di Bergamo e nella parrocchiale di Foresto Sparo (Bg). Nel corso del 2001, sarà avviato un complesso programma di studio comparato tra il patrimonio documentario della fondazione e le opere fantoniane presenti sul territorio bergamasco, al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la conservazione del patrimonio artistico presente presso le singole comunità locali. La campagna di studio triennale sarà accompagnata da cicli di conferenze, visite guidate in loco e si concluderà con la redazione di cataloghi informatici, di guide e con la formazione di personale.

VENETO

FONDAZIONE GIOVANNI BATTISTA CIMA DA CONEGLIANO

Via G.B. Cima da Conegliano 24, 31015 Conegliano Veneto (Tv)

Tel. 0438 21660, fax 0438 21660

Per informazioni: Mario Vazzoler

Orario di apertura: sabato e domenica 15-18

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 160 milioni

La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è nata nel 1976, dopo che la casa del pittore Cima da Conegliano venne acquistata e ristrutturata da Camillo Vezzoler. In seguito alla sua morte, il figlio Mario ereditò la presidenza della fondazione. La fondazione si propone di salvare la casa dove visse il pittore (in cui, fra l'altro, furono trovati reperti archeologici risalenti al XIV secolo), di fare conoscere l'arte di Cima, di controllare e restaurare i suoi dipinti, di promuovere iniziative di carattere culturale e artistico. Fra le iniziative promosse nei 23 anni di attività della Fondazione, si segnalano, in particolare, l'erogazione di borse per studi sul Cima, l'organizzazione di mostre fotografiche, la redazione e cura di diverse pubblicazioni e l'organizzazione di una conferenza internazionale sull'arte di Cima. Nel 2000, la fondazione ha acquistato la casa attigua per allargare la sua sede. Nel 2001 continueranno gli scavi archeologici, sarà pubblicato un nuovo saggio sull'opera del pittore Politici del Cima e realizzato un Cd rom. Infine, la fondazione continuerà nella sua opera di promozione di un gemellaggio artistico che possa unire in una mostra le opere di Cima, Canova e Giorgione, maestri della marca trevigiana, operando in collaborazione con i Comuni di Conegliano Veneto, Castelfranco Veneto e Possagno.

FONDAZIONE CINI ONLUS

Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia

Tel. 041 5289900 - 041 2710211, fax 041 5238540

Sito Internet: www.cini.it

E-mail: fondacini@cini.it

Per informazioni: segreteria generale

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 2 miliardi 150 milioni

La Fondazione Cini riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore pubblico.

La Fondazione Giorgio Cini, riconosciuta con decreto presidenziale del 12 luglio 1951, è stata istituita dal conte Vittorio Cini in memoria del figlio Giorgio e ha sede nell'isola di San Giorgio Maggiore. Essa opera a Venezia e si dedica in modo primario allo studio della civiltà veneziana nelle sue varie manifestazioni, anche se allarga i propri interessi alle problematiche più vive della cultura internazionale contemporanea intrattenendo legami costanti con accademie, università, centri di studio, singoli intellettuali di tutto il mondo e favorendo incontri fra civiltà, etnie, religioni e culture filosofiche grazie alla promozione di corsi, convegni, pubblicazioni, incontri, concerti e altre manifestazioni. In particolare, le tematiche su cui i singoli istituti e la fondazione si applicano sono le lettere, la musica, con speciale riguardo a quella contemporanea, ma con ricerche ed edizioni filologiche anche su quella antica, la storia dell'arte e le discipline

storiche, con un'attenzione, caratterizzata anche da rapporti istituzionalizzati e permanenti, ad aree e sviluppi diversi (Europa Orientale e grandi civiltà dell'Asia). Tali attività forniscono materia ad una vasta serie di pubblicazioni, edite o promosse dalla Fondazione stessa, che comprendono libri, riviste, cataloghi d'arte, edizioni critiche e opere enciclopediche. Nel corso del 2000 le principali iniziative relative al settore delle arti visive sono state: la presentazione della versione digitale restaurata di *Fantomas* (1913) di Louis Feuillade e del numero speciale della rivista 1895 dedicato a Louis Feuillade; l'inaugurazione mostra «Canaletto prima maniera» (Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Cini). Il convegno sulla cultura architettonica italiana in Russia da Caterina II a Alessandro I; la mostra «Eleonora Duse e il suo tempo» e la mostra bibliografica dedicata ai capolavori della Fondazione Cini. La fondazione ha, inoltre, organizzato mostre anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, fra cui si evidenziano: «Da Paolo Veneziano a Canova. Capolavori dei musei veneti restaurati dalla Regione del Veneto 1984-2000»; «Le civiltà del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, cristiani, islamici dal Quattrocento al Settecento» e «Venetian Treasure: Italian art from the Cini Foundation Israel Museum» (Gerusalemme). Infine, per quanto riguarda l'attività relativa all'organizzazione di convegni, si segnala il convegno internazionale di studi «Ruskin e Venezia: la bellezza in declino».

FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS

Castello 5252, Santa Maria Formosa, 30122 Venezia

Tel. 041 2711411, fax 041 2711445

Sito Internet: www.provincia.veneziana.it/querini

E-mail: querini.stampalia@provincia.veneziana.it

Per informazioni: Babet Trevisan

Orario di apertura del Museo: 10-13/15-18,

venerdì e sabato fino alle 22. Chiuso il lunedì

Orario di apertura della Biblioteca: lunedì- venerdì 16-24,

sabato 14.30-24, domenica e festivi 15-19

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 1 miliardo 700 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La fondazione si costituì nel 1869, per volere di Giovanni Querini Stampalia, ultimo discendente ed erede del patrimonio della famiglia patrizia veneziana, e la parte artistica dell'eredità - palazzo, arredi, dipinti, libri - venne destinata a museo e a biblioteca. La fondazione si occupa della gestione della biblioteca e del museo, e della promozione di attività culturali. La biblioteca civica, con i suoi 300 mila volumi circa, ospita l'archivio privato della famiglia Querini Stampalia, con circa 1.600 edizioni del XVI secolo. Il museo conserva oltre 400 dipinti, commissionati o acquistati dalla famiglia a partire dal Cinquecento. L'area espositiva, restaurata con intervento di Carlo Scarpa nel 1963, ospita conferenze, mostre, incontri e seminari. La Fondazione Querini Stampalia è supportata, oltre che dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività, dallo Stato, dalla Regione Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Venezia. La fondazione collabora, poi, con partner pubblici e privati, quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Università di Warwick, l'Università Ca' Foscari, la Fondazione Eni Enrico Mattei, il Consorzio Venezia Nuova, l'Associazione Italiana Biblioteche ed altri enti. Tra gli obiettivi di queste collaborazioni, vi sono l'ampliamento e la ristrutturazione della sede. Nell'anno 2000, la fondazione ha curato eventi ed esposizioni, tra i quali: «La Grecia nelle raccolte della Fondazione Querini Stampalia»; la sesta e la settima edizione di un ciclo di incontri intitolato «Invito al Contemporaneo»; la settimana «Esposizione Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia»; la mostra «Sèvres. Tradizione e innovazione»; la mostra «Premio Querini Stampalia- Furla per l'Arte»; le mostre «Artway of thinking», di Stefania Mantovani e Federica Thiene, a Treviso e «Apex Art», di Steven Rend, a New York; presso la fondazione, le mostre «Donazione Da Venezia» e «Gigi de Giudici (1887- 1955)» e la giornata di studio dedicata a Carlo Scarpa. Per l'anno 2001, sono stati programmati vari eventi e mostre, tra i quali si segnalano: la mostra «Tomaso Filippi fotografo. Venezia tra Ottocento e Novecento», iniziata nel dicembre 2000; la 49esima Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, tra giugno e novembre; la mostra «James Whistler a Venezia», tra settembre e novembre; le mostre «Donazione Eugenio da Venezia», «Neno Mori» e «Kiev, Sarajevo, Varsavia», e il seminario «L'opera di Carlo Scarpa». Si svolgeranno, inoltre, la seconda edizione della mostra «Premio Querini Stampalia- Furla per l'Arte» e l'ottava e la nona edizione di «Invito al Contemporaneo».

FONDAZIONE SOLOMON R. GUGGENHEIM

Dorsoduro 701, 30123 Venezia

Tel. 041 2405411, fax 041 5206885

Sito Internet: http://www.guggenheim.org

E-mail: pgcven@tin.it

Orario d'apertura: 10.00-18.00; chiuso il martedì.

Dal 1 aprile al 31 ottobre il sabato orario prolungato fino alle ore 22.00

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 7 miliardi

La Fondazione Guggenheim di Venezia è parte di una rete internazionale che comprende: la Fondazione Solomon R. Guggenheim che gestisce il Museo Solomon R. Guggenheim di New York, il Guggenheim Museum SoHo di New York, il Guggenheim Museum Bilbao e il Deutsche Guggenheim di Berlino. Il Comitato Consultivo della Collezione Peggy Guggenheim (Pgcab) di New York promuove la conoscenza delle arti visive moderna e contemporanea del XX secolo attraverso l'attività della Fondazione Guggenheim e dei suoi musei negli Stati Uniti e in Europa. La sede di Venezia opera come fondazione di diritto civile dal 1995. La proprietà, lo statuto e i garanti della fondazione sono della Fondazione di New York. Le decisioni strategiche a lungo e medio termine, e la programmazione di mostre, acquisti e prestiti, sono approvati dal Direttore della Fondazione Solomon R. Guggenheim che, a sua volta, risponde ai garanti. Il Pgcab fornisce consiglio e aiuto finanziario (sia direttamente che indirettamente) alla fondazione. Queste risorse vengono utilizzate per la gestione della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, per lo sviluppo del suo programma espositivo a lungo termine e per la progettazione di eventi culturali che promuovono le arti visive. La Collezione Peggy Guggenheim ha un'attività espositiva articolata fra il permanente (la collezione di Peggy Guggenheim), il semi-permanente (depositi a lungo termine di opere dalle collezioni di Gianni Mattioli e di

Patsy R. e Raymond D. Nasher, Dallas, Texas), ed il temporaneo (mostre prevalentemente di arte del XX secolo che durano due o tre mesi). Inoltre la fondazione collabora per la realizzazione di altre mostre al Padiglione Usa della Biennale di Venezia (di proprietà della Fondazione). Oltre alla collaborazione con la sede di New York, sono in crescita quelle con il Comune di Venezia e con altri enti che chiedono alla fondazione partnership nella realizzazione di specifici progetti, ad esempio il Fai, la Banca del Gottardo (Lugano), l'Enel, the Fund for International Exhibitions and Festivals Abroad (Usa), la Città di Como, la Città di Perugia. Non avendo un fondo di gestione, la fondazione si autofinanzia con il ricavo della vendita dei biglietti di ingresso (50%), con donazioni da persone ed aziende (25%), con attività commerciali (10%) e con altre fonti di reddito, compreso un finanziamento di 100 milioni annui dalla Regione Veneto (15%). Nell'eventualità di passivi di bilancio, la collezione è coperta dal fondo di dotazione del Museo Guggenheim a New York. Nell'anno 2000 le principali iniziative sono state: la realizzazione della mostra itinerante «Amazzoni dell'Avanguardia» (marzo-maggio 2000). La mostra è stata organizzata dal Museo Solomon R. Guggenheim per la Deutsche Guggenheim Berlin. Il tour internazionale è reso possibile da Deutsche Bank. Il programma è stato reso possibile grazie all'appoggio di aziende, fondazioni internazionali e privati. La mostra «Venezia-Venice: arte californiana dalla Collezione Panza di Biumo» (settembre 2000- gennaio 2001). La presentazione di alcune opere del Museo Solomon R. Guggenheim di New York dalla Collezione Panza di Biumo. Per quanto riguarda i progetti relativi al 2001 si segnalano: la mostra «Giovanni Segantini, Luce e Simbolismo 1884-1895». La mostra «Gino Severini. La Danza».

FRIULI VENEZIA GIULIA

FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG ONLUS

Viale XX Settembre 14, 34170 Gorizia

Tel. 0481 533485, fax 0481 533485

Per informazioni: Serenella Ferrari Benedetti

Orario di apertura: su prenotazione telefonica, lunedì- sabato 8-14

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 105 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, costituita nel 1991 per volontà testamentaria dell'ultimo discendente, conte Guglielmo Coronini, ha come scopo principale la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione da parte del pubblico del patrimonio storico e artistico riunito nei secoli dalla famiglia dei conti Coronini Cronberg. Il patrimonio è costituito dal palazzo (con tutti gli arredi contenuti), dall'Archivio, dalla Biblioteca (15.000 testi), dal parco circostante e dall'annessa cappella gentilizia. La fondazione si impegna, come indica lo statuto, a «conservare al Palazzo Coronini Cronberg il carattere di dimora gentilizia, nella sua viva unità di architettura, arredamento e parco» e di garantire l'apertura al pubblico. Terminati i lavori di inventariazione, riordino e restauro, sia degli ambienti sia del patrimonio librario, la biblioteca potrà essere consultata liberamente nella sede della fondazione, mentre le collezioni numismatiche e grafiche, come il materiale archivistico, i manoscritti ed i libri rari, potranno essere dati in visione solo a studiosi. La fondazione, dopo essersi occupata della precatalogazione informatizzata e della campagna fotografica (primo esempio nel Friuli-Venezia Giulia) di tutti i beni storico artistici, ha avviato i restauri dell'edificio e delle collezioni contenute. Tra gli eventi organizzati dalla fondazione dal 1993 al 1998, si segnalano le rassegne: «Suggestive trasparenze. Merletti di ieri e di oggi» (in collaborazione con la Scuola di Merletti di Gorizia), «Carlo Coronini Cronberg, pittore di luoghi», «L'Arte nel Segno. Uno sguardo alla collezione di stampe della Fondazione Coronini». Nel corso del 2000, la fondazione ha realizzato la mostra e il relativo catalogo «Poesia del Volto. Ritratti femminili e testi poetici dal XVI al XX secolo»; «Maria Teresa sovrana di una maestà europea»; ha pubblicato il primo volume della collana di monografie sulle collezioni Coronini Orologi, edito dalla Allemandi di Torino; ha curato le mostre «L'Incanto del Tempo. Orologi della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg», presso il Castello di Gorizia e «Il merletto a fuselli... un'arte antica da utilizzare per un abito moderno». Infine, la fondazione si è occupata del restauro di alcuni dipinti, mobili e libri antichi. Per il 2001, è in programma la realizzazione del secondo volume della collana di monografie sulle collezioni Coronini Paesaggi e Vedute, oltre al restauro degli arredi della Sala da Pranzo (statue, mobili e dipinti) e ai concerti di musica classica nel parco Coronini.

EMILIA ROMAGNA

FONDAZIONE IL CORREGGIO

Via Borgovecchio 39, 42015 Correggio (Re)

Tel. 0522 642277, fax 0522 631001

Sito Internet: www.ilcorreggio.re.it

Per informazioni: Linda Rossi

Orario di apertura: su appuntamento

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 80 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Il Correggio è attiva dal 1996 nel campo della promozione di attività relative all'ambito artistico/culturale, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico locale, con particolare riguardo all'opera di Antonio Allegri, detto il Correggio. Obiettivi della fondazione sono: l'acquisto di opere d'arte del Correggio, lo studio e la diffusione della conoscenza sul pittore; l'acquisto, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali che afferiscono alla città di Correggio, alla sua storia e al suo territorio. Oltre a possedere un fondo bibliografico, composto da testi antiquari e moderni, e da riviste tematiche, la fondazione ha acquistato, nel corso del 2000, quattro incisioni ottocentesche su opere del Correggio e ha realizzato il proprio sito Internet. Inoltre, ha finanziato due campagne fotografiche, sugli affreschi di Palazzo Niccolò da Correggio, presso l'attuale Teatro Comunale, e sul portale di Palazzo dei Principi, successivamente al suo restauro. La fondazione promuove poi campagne finalizzate al recupero dei beni artistici locali, quali tre dipinti della chiesa di San Giuseppe in Correggio, e organizza conferenze su temi inerenti il mondo dell'arte. Annualmente realizza in Correggio la celebrazione della Giornata Allegriana, in occasione della quale, nel 2000, ha curato l'edizione italiana di *Correggio's erotic Poesie* di Marcin Fabianski. Nell'edizione del 2001, la fondazione presenterà *Correggio disegnatore oggi*, (a cura di Mauro Di Giampaolo). È inoltre stata proposta l'attuazione del Museo Virtuale del Correggio.

FONDAZIONE TITO BALESTRA

Piazza Malatestiana 1, 47020 Longiano (Fo)
Tel. 0547 665850- 665420, fax 0547 667007
Sito Internet: www.longiano.org/fondaz
E-mail: fondazione@iol.it

Per informazioni: prof. Flaminio Balestra (Direttore)

Orario di apertura: martedì- domenica e festivi 10-12/ 15-19. Chiuso il lunedì
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 160 milioni

La fondazione riceve finanziamenti per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è stata costituita nel 1989, in seguito alla donazione del patrimonio figurativo, più di duemila opere fra olii, grafiche e sculture, da parte di Anna Maria de Agazio, vedova del poeta Tito Balestra. La fondazione, secondo quanto stabilito statutariamente, «si propone di attuare iniziative volte a divulgare la conoscenza dell'arte grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del Novecento, con particolare attenzione all'opera di Balestra». A tali scopi, la fondazione organizza, in Longiano, una **raccolta permanente di opere d'arte**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e promuove manifestazioni e convegni in materia. La principale attività della fondazione è la gestione della **collezione Balestra**, che raccoglie oltre cinquanta opere di artisti italiani, datate tra il 1920 e il 1976, e di alcuni artisti stranieri. Partecipano alla fondazione, fra gli altri, il Comune di Longiano, la Provincia di Forlì, la Cassa di Risparmio di Cesena e la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici di Bologna. Nel corso del 2000, le principali attività realizzate sono state la mostra antologica «Gli artisti di Tito Balestra: Renzo Vespignani- Opera Grafica- Opere dal 1943 al 1983», la mostra «Mino Maccari a Barga: i selvaggi della Lucchesia». Per il 2001, sono in programma la mostra, iniziata nel dicembre 2000, «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» e la presentazione alla Fiera Internazionale del Libro all'Avana di «Si tienes una montaña de nieve ponla a la sombra», una selezione di epigrammi di Tito Balestra, tradotta in spagnolo.

FONDAZIONE MAGNANI-ROCCA

Via Fondazione Magnani-Rocca 4, 43030 Mamiano di Traversetolo (Pr)

Tel. 0521 848327-848148, fax 0521 848337

Indirizzo Internet: www.magnanirocca.it

E-mail: info@magnanirocca.it

Per informazioni: Stefano Roffi

Orario di apertura: 10-18, aperto i giorni festivi
Chiuso il lunedì

Esposizione permanente con apertura da marzo a tutto novembre

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima): 50 milioni

La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La sede museale della Fondazione Magnani-Rocca, inaugurata nel 1990 nella **villa di Mamiano di Traversetolo**, presso Parma, ospita la **collezione di Luigi Magnani** (1906-1984), che annovera, fra le altre, opere di Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya e, fra i contemporanei, Monet, Renoir, Cézanne, sino a de Chirico, de Pisis, cinquanta opere di Morandi, Burri, oltre ad importanti sculture di Canova, Bartolini e Manzù. Nella villa, è stata lasciata il più possibile invariata la posizione degli arredi per conservare la sua atmosfera di casa vissuta. Vi si trovano, infatti, mobili e oggetti di epoca Impero. Per quanto riguarda gli impianti tecnici e le strutture espositive, la fondazione ha voluto garantire la perfetta conservazione delle opere d'arte e le caratteristiche che rendono il museo idoneo a ospitare anche opere di altre istituzioni; la Fondazione, infatti, è spesso sede di mostre temporanee. Nel 2000 sono state realizzate due mostre temporanee: «Julien de Parme» e «Capolavori del Settecento dalla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini», la prima delle quali promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, che anche negli anni precedenti, come anche Parmalat S.p.A., ha contribuito finanziariamente alle attività espositive della Fondazione Magnani-Rocca. La fondazione non riceve contributi pubblici, ma si sostiene grazie al proprio patrimonio non artistico e ai proventi del museo. Per il 2001 si prevede la pubblicazione del nuovo catalogo artistico della Fondazione Magnani-Rocca.

FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO

Via S. Ruffillo 5, 40068 San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel. 051 47997, fax 051 476802

Per informazioni: Giovanni Mascagni

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9/13 - 15/19

La Fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La fondazione è stata inizialmente concepita, secondo gli intendimenti del Cardinale Giacomo Lercaro, per favorire e assicurare l'istruzione, l'educazione e la formazione religiosa, della gioventù e per offrire agli anziani ospitalità e assistenza religiosa. Tuttavia, nel corso degli anni i suoi scopi sono stati ampliati al fine di garantire una sempre maggiore coincidenza con i settori nei quali si era sviluppata l'opera di mons. Lercaro. Per questo motivo, oggi, la fondazione, attraverso opportune modifiche statutarie, si impegna nel settore artistico nel favorire l'incremento della cultura soprattutto attraverso la promozione e lo sviluppo della **Galleria d'Arte e Raccolta Lercaro**. Negli ultimi anni, la fondazione ha operato su tre livelli: il costante incremento del patrimonio (attualmente si tratta di oltre 1600 opere d'arte, fra cui alcune dei maggiori artisti del Novecento tra i quali Guttuso, Moore, Fontana, Cagli, Minguzzi, Tozzi Sassu, Rodin, De Chirico), l'**attività espositiva**, anche in collaborazione con altre realtà museali e, infine, l'impegno per consentire la **fruibilità della Raccolta**, particolarmente alle scuole e alle istituzioni. L'area espositiva è aperta al pubblico e si rileva un'affluenza di più di mille visitatori all'anno. Negli ultimi cinque anni sono state organizzate mostre tematiche come quelle de-

dicare all'opera di Morandi e Marini e realizzate rispettivamente a Tokio e Milano. L'iniziativa più importante del 2000 è rappresentata dall'inizio della creazione di una più ampia sede espositiva. Si tratta di un progetto che, nell'ambito della ristrutturazione della sede dell'**Istituto Veritatis Splendor**, istituto per la ricerca e la formazione culturale cattolica, prevede di ricavare 1600 mq. di spazio espositivo per la Raccolta Lercaro. È da segnalare, infine, il progetto, attualmente in corso, di una seconda pubblicazione del **catalogo della Raccolta** dopo quello stampato nel 1992.

TOSCANA

FONDAZIONE PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DELLE ACQUE

Via Dante 8, 53042 Chianciano Terme (Si)
Tel. 0578 30470- 31384, fax 0578 30470- 31607
E-mail: museo@comune.chianciano-terme.siena.it

Per informazioni: Benedetto Angeli

Orario di apertura: 9,30-13/ 16-19,30, su appuntamento

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 60 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico.

Il Museo civico Archeologico Delle Acque, inaugurato nel 1997, è ospitato in un edificio tardo ottocentesco e conserva, in varie sezioni, **reperti archeologici** rinvenuti durante le campagne di scavo nel territorio circostante. Al piano di ingresso, si trovano i corredi di sepolture etrusche del VII secolo a.C. provenienti dalla necropoli della Foce-Tolle e della Pedata, la ricostruzione di una tomba principesca e vasi cinerari. Al primo piano, vi è la ricostruzione di alcuni ambienti, utilizzati in una fattoria tardo etrusca e resti di un frontone etrusco del II secolo a.C. Al secondo piano, sono esposte le testimonianze archeologiche rinvenute nel corso di scavi effettuati presso la cisterna romana di età imperiale delle Camerelle e una collezione di **ceramiche romane, greche ed etrusche**.

FONDAZIONE PRIMO CONTI-CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCHE SULLE AVANGUARDIE STORICHE

Via G. Duprè 18, 50014 Fiesole (Fi)

Tel. 055 597095, fax 055 5978145

Sito Internet: users.iol.it/fondazione.p.conti

E-mail: fondazione.p.conti@iol.it

Orario di apertura: Archivio martedì- venerdì 9-13;

Museo lunedì- sabato 9-13

La fondazione riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Primo Conti ha sede nella quattrocentesca **Villa Le Coste** che per molti anni fu l'abitazione del maestro. Acquisita nel 1945, la villa è divenuta sede della fondazione quando quest'ultima venne istituita come Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche, nel 1980. Obiettivo della fondazione è lo studio, la promozione e la diffusione del patrimonio artistico e letterario legato alla figura di Conti, affiancato alla valorizzazione del patrimonio pittorico, letterario e musicale del periodo delle Avanguardie storiche. A questo scopo, la fondazione è coinvolta ogni anno in progetti di studio e ricerca, finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalla Regione Toscana, dalla Provincia e dal Comune di Firenze e dal Comune di Fiesole. La Fondazione si occupa, quale attività ordinaria, della gestione del museo delle opere di Primo Conti e dell'archivio. Nel museo, aperto al pubblico dal 1987, sono esposti oltre **sessanta olii** e più di **centocinquanta disegni** del maestro. Attraverso la visita alle sale si può ripercorrere l'intero iter pittorico di Conti, dall'esperienza fauve, alla svolta futurista del 1917, dalle prove metafisiche fino ad arrivare alle opere dell'ultimo periodo proiettato verso l'informale e, in seguito, al recupero del post-informale materico. Nell'archivio, sono conservati numerosi fondi che costituiscono la sezione documentaria della Fondazione e che appartengono ai protagonisti della scena culturale italiana del primo Novecento: tra gli altri, gli archivi di Papini, Conti, Pavolini, Carocci e un fondo librario sul Futurismo, composto per lo più da prime edizioni. La fondazione gestisce poi una biblioteca, che conserva al suo interno più di mille volumi inerenti i movimenti pittorico-letterari del primo Novecento italiano ed europeo. Il patrimonio librario della fondazione è costituito inoltre dalla **biblioteca del fondo Giacchino Conti**, dalla **biblioteca privata di Primo Conti**, e dalle piccole biblioteche annesse ai **vari fondi documentali**. Nel corso dell'anno 2000, la fondazione ha svolto le attività istituzionali legate alla sezione archivio, in particolare procedendo alla sua catalogazione, riordino e informatizzazione. In più ha organizzato le mostre «Il Futurismo in Toscana», una retrospettiva sull'Avanguardia toscana tenutasi a Livorno, e «Primo Conti. A Futurist Prodigy», che ha avuto luogo a Londra. Per il 2001, continua l'opera di **informatizzazione degli archivi e dei relativi fondi**, e, oltre ai progetti editoriali e di ricerca, sono previsti **convegni** di studi sulle arti figurative, esposizioni sulla «Musica futurista» e su «Letteratura e tipografia futurista», e due mostre antologiche su Primo Conti, da tenersi a Fiesole e a Reggio Emilia.

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON

Via Maurizio Bufalini 6, 50121 Firenze

Tel. 055 2612551, fax 055 2612756

Per informazioni: Antonio Gherdovich

Orario di apertura: 8,30-13,30/ 14,30-16,45

La fondazione non riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è un'istituzione promossa dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel 1996, con lo specifico scopo di ricevere in concessione demaniale dallo Stato, restaurare, gestire e mettere a disposizione del pubblico **Villa Bardini** e il **parco annesso**. In seguito, nel 1998, la fondazione ha ricevuto in donazione dal dott. Paolo Peyron di Fiesole la villa denominata «Il Bosco di Fonte Lucente» e il suo giardino all'italiana, con l'impegno a conservare il tutto e ad aprirlo ai visitatori. Scopi istituzionali della fondazione sono, dunque, il restauro e la trasformazione del complesso Bardini in spazio museale e in centro di cultura specializzato nella valorizzazione di

giardini e spazi verdi, e la conservazione e l'utilizzo della villa «Il Bosco di Fonte Lucente», attraverso l'esposizione di oggetti d'arte e la manutenzione, gestione e visita del suo parco. Inoltre, la fondazione mira a progettare, realizzare, restaurare e gestire immobili, musei e giardini monumentali, realizzare raccolte museali, organizzare mostre ed esposizioni, svolgere attività di studio e divulgazione nel campo della storia dell'arte e dell'architettura. Nell'anno 2000, la fondazione è entrata in possesso dei beni e di Villa Bardini e ha avviato la progettazione del recupero relativo all'intero complesso, accanto al lavoro di manutenzione di Fonte Lucente. Per l'anno 2001 è previsto l'inizio delle visite guidate del **Parco Bardini**.

FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI

Via Benedetto Fortini 30, 50125 Firenze

Tel. e fax 055 6580794

Sito Internet: www.iris.firenze.it/frl

E-mail: longhi@longhi.iris.firenze.it

Per informazioni: Cecilia Filippini

Orario di apertura (previo accordi telefonici):

lunedì- venerdì 9-13/ 14-17

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 200 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico

La fondazione, costituitasi nel 1971, secondo le volontà testamentarie di Roberto Longhi, ha come fine principale sviluppare e favorire gli **studi specialistici in storia dell'arte**. A questo scopo, bandisce annualmente un concorso a borse di studio per giovani laureati in storia dell'arte italiani e stranieri. La fondazione è dotata di una biblioteca di circa **35 mila volumi**, sviluppatasi attorno alla biblioteca personale di Roberto Longhi, storico dell'arte, e di sua moglie Anna Banti. La biblioteca è prevalentemente incentrata sulla **pittura italiana ed europea del XVII secolo** e comprende una fototeca di circa **60 mila fotografie**. La biblioteca della fondazione aderisce, inoltre, all'associazione Iris, che raggruppa biblioteche specializzate di storia dell'arte di istituti operanti a Firenze, con i quali intrattiene uno scambio continuo. Tra le attività della fondazione, vi sono l'organizzazione di corsi di alta specializzazione nel settore storico-artistico e corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La fondazione organizza, inoltre, mostre ed eventi espositivi, tra i quali si segnala la mostra su **Michelangelo Giovane**, tenutasi nel 1999 a Palazzo Vecchio e Casa Buonarroti a Firenze. La fondazione riceve contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, da enti e da privati. Nel corso del 2000, a parte le attività legate all'erogazione di borse di studio e alla didattica, la fondazione ha curato la pubblicazione della **monografia su Macrino d'Alba**, ha promosso una conferenza sui **restauri ai dipinti di Caravaggio** alla Galleria Borghese di Roma, un incontro sul «Ruolo del gallerista Leo Castelli nell'arte contemporanea» (a cura di Giuseppe Panza), e la terza edizione del Premio Alberto Saibene per un libro di storia dell'arte. Per il 2001, è prevista, oltre a numerosi seminari e incontri, la presentazione dell'attività della fondazione promossa dalla Kress Foundation a New York e a Washington, in occasione della pubblicazione dell'edizione inglese del **Piero della Francesca** di Roberto Longhi.

FONDAZIONE STUDIO MARANGONI

Via San Zanobi 32/R, 50129 Firenze

Tel. 055 280368, fax 055 215052

Sito Internet: www.studiomarangoni.it

E-mail: info@studiomarangoni.it

Per informazioni: Alessandra Capodacqua

Orario di apertura: 10-13/ 15-18

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 70 milioni

La fondazione non riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico

Lo Studio Marangoni ha avviato la sua attività nel 1989 come centro di iniziative culturali nell'ambito della **fotografia contemporanea**. Nel 1992 è stata creata la Fondazione Studio Marangoni, con l'intento di promuovere la ricerca, la documentazione e lo studio della fotografia contemporanea. La fondazione organizza mostre di autori italiani e stranieri ed eventi, per i quali si avvale della collaborazione di enti culturali stranieri, quali l'Istituto Francese e il British Council. Con quest'ultimo, la fondazione ha iniziato, dal 1997, una collaborazione per presentare al pubblico italiano, attraverso un ciclo di mostre, conferenze e workshop, il **lavoro di giovani ma affermati fotografi inglesi**. Gli studi di fotografia vengono incentivati attraverso la concessione di borse di studio e premi speciali. Ogni anno vengono assegnati due premi, il **Premio Speciale per la Fotografia in Italia**, destinato al riconoscimento e all'incoraggiamento del lavoro di un operatore del settore che si sia distinto per continuità e qualità di impegno, e il **Premio per un Progetto Fotografico**, destinato a finanziare un progetto fotografico inedito che per la sua natura di ricerca creativa non abbia trovato adeguato sostegno economico. Nel 1996, negli Stati Uniti, è stata creata l'organizzazione no-profit **Friends of Studio Marangoni** il cui scopo è instaurare una collaborazione tra singoli artisti, istituzioni e scuole italiane e americane attraverso l'organizzazione di mostre, conferenze, seminari e borse di studio. Tra le mostre organizzate in questi ultimi anni, Luigi Ghirri «Il profilo delle nuvole» (a cura di Casa Italiana Zerilli-Marimò New York e Istituto Italiano di Cultura di San Francisco); Houston Fotofest; «Paesaggi Italiani» (in collaborazione con l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), Reali Poste della Galleria degli Uffizi; Nick Waplington «New Photographs» (in collaborazione con il British Council); Martin Parr «Common Sense» (in collaborazione con Contrasto/Magnum Photos); Mark Power «The Millennium Dome» (in collaborazione con il British Council e Zeldia Cheatele Gallery); «Focus on Italy», prima biennale di fotografia italiana a New York, avviata nel 1999. Nel corso del 2000, a parte l'organizzazione di conferenze, workshop, premi e corsi di fotografia, la fondazione è stata impegnata nella gestione delle **mostre**: Dario Bertolini «Acque meridiane»; Daniel Meadows «Now & Then» (in collaborazione con il British Council); «Feeling Spaces» (in collaborazione con The London Institute). Per il 2001, sono in programma, oltre alle attività didattiche, alle conferenze e ai premi annuali, le mostre «Carole Chaine» e «Marja Piriš & Petri Nuutinen».

MUSEO STIBBERT-ONLUS

Via F. Stibbert 26, 50134 Firenze
Tel. 055 475520, fax 055 486049
Sito Internet: www.giubileo.comune.fi.it/musei/stibbert
E-mail: museostibbert@tin.it
Per informazioni: Simona Di Marco
Orario di apertura: lun.-mer. 10-14 - ven.-dom. 10-18; giov. chiuso
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 1 miliardo 737 milioni.
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La fondazione è stata istituita nel 1908 per volontà testamentaria di Frederick Stibbert (1838-1906), inglese residente a Firenze. Stibbert lasciò alla città le sue collezioni (di oltre 50 mila pezzi), gli edifici che le contenevano e il Parco che li circonda, per essere adibiti a scopi museali. Secondo la volontà del testatore, il museo divenne Ente Morale e fu aperto al pubblico. La fondazione, a cui è affidata la gestione, è presieduta dal Sindaco di Firenze (che delega normalmente all'Assessore alla Cultura) e i quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in base alle cariche espresse nel testamento. I finanziamenti sono garantiti dagli introiti da biglietti d'ingresso, da altri introiti interni, dai finanziamenti comunali, provinciali, regionali e ministeriali e, in misure diverse, da sponsorizzazioni particolari su progetti specifici. Il museo è uno dei rarissimi esemplari di casa-museo caratteristica del secolo XIX. Nel corso dell'anno 2000, la fondazione si è occupata dell'allestimento della mostra «Draghi e Peonie: capolavori dalla collezione giapponese» e di uno spettacolo teatrale intitolato «Shakespeare in Stibbert» che hanno avuto luogo presso il museo. Sempre nello stesso anno ha organizzato il trasferimento della mostra «L'abito per il corpo, il corpo per l'abito» presso i musei di Tunisi e di Kuala Lumpur. Per il 2001 è previsto l'allestimento della mostra «Frederick Stibbert: gentiluomo, collezionista, sognatore» all'interno del museo e la creazione di un laboratorio didattico/teatrale, per scuole e famiglie, dal tema «Incontro con Solimano il Magnifico» sul confronto tra la cultura islamica e quella europea.

FONDAZIONE CITTÀ DI FORTE DEI MARMI

Piazza Marconi 1, 55042 Forte dei Marmi (Lu)
Tel. 0584 82966 - 86277, fax 0584 83843
Sito Internet: www.museosatira.it
E-mail: fondazione@versilia.toscana.it
Per informazioni: Cinzia Bibolotti e Franco Calotti
Orari di apertura: uffici, tutti i giorni 8-13; Museo, estivo: tutti i giorni 17-20/ 21-24, dom. e festivi anche 10.30-13; invernale: ven., sab. e dom. 16-19, dom. e festivi anche 10.30-13
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 100 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Città di Forte dei Marmi, creata nel 1990, esplica le sue attività attraverso l'organizzazione del Premio Satira Politica, promuovendo ed attuando studi e ricerche sulla satira contemporanea e del passato, e realizzando mostre, convegni e spettacoli. La fondazione ha ereditato l'organizzazione del Premio Satira Politica, nato nel 1973, insieme al patrimonio librario e storico, e all'archivio dei disegni delle mostre di grafica satirica, realizzate a partire dagli anni '80 fino al 1996. Dal 1997, la fondazione gestisce il Museo della Satira e della Caricatura, che propone mostre di autori e giornali satirici, contemporanei e del passato, italiani e stranieri. Presso il Museo, inoltre, si trova il Centro di documentazione sulla satira, con una biblioteca specialistica contenente oltre 2000 volumi, giornali e disegni originali dell'800 e '900. Per la propria attività, la fondazione si avvale al 90% di contribuzioni pubbliche, provenienti dal Comune di Forte dei Marmi, e per la restante parte dalla Amministrazione Provinciale di Lucca, dalla Regione Toscana e da sponsor privati. Per il 2001, sono in programma, oltre alla 29esima edizione del Premio Satira Politica, la personale dedicata al disegnatore Giacì Mondaini (1902-1979), una mostra che indaga l'aspetto satirico nell'arte di Lorenzo Viani, ed una sulla satira italiana nel 1948.

FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO

Via XX Settembre 34, 50056 Montelupo Fiorentino (Fi)
Tel. 0571 51060, fax 0571 51506
Sito Internet: www.montelupoceramica.firenze.it
E-mail: info@montelupoceramica.firenze.it
Orario di apertura: lunedì- venerdì 8,30-12,30/ 14,30-17,30
Per informazioni: Paolo Pinelli (Direttore)
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

Costituitasi nel 1989 per iniziativa del Cavalier Vittoriano Bitossi, la Fondazione Museo Montelupo riunisce anche l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, il Comune di Montelupo Fiorentino ed il Gruppo Archeologico Montelupo. Scopo primario è lo studio della storia della ceramica di Montelupo e del popolamento del territorio del medio Valdarno e della Val di Pesa. In base allo statuto, la fondazione mira a contribuire all'attività scientifica e promozionale del Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo e alla gestione del patrimonio di documentazione storica ed archeologica da esso raccolto. A questi fini, la fondazione realizza mostre tematiche e sostiene la produzione di pubblicazioni e strumenti multimediali di carattere scientifico e didattico-divulgativo, relativi alla storia della ceramica, alla storia delle attività di artigianato in epoca preindustriale, alle attività di restauro e di gestione del patrimonio culturale, all'archeologia, alla storia dei centri di produzione ceramica, con particolare riferimento a quelli toscani. La fondazione contribuisce, poi, all'incremento del patrimonio di documentazione archeologica, archivistica e fotografica ed alle relative strutture di conservazione, consultazione ed esposizione, al potenziamento della biblioteca specializzata e della fototeca, alla dotazione di strumenti ed attrezzature per i laboratori di produzione dei servizi (laboratorio di restauro, di produzione video, fotografico, archeometrico) e provvede al loro ordinario funzionamento. Negli ultimi anni, la fondazione si è impegnata nell'attività di ricerca, documentazione e divulgazione, dando luogo alla pubblicazione, che si concluderà nel 2001, dei volumi dedicati alla Storia della Ceramica di Montelupo. Per il futuro, la fondazione si concentrerà sullo svolgimento di mostre e convegni per illustrare e discutere sia i risultati scientifici in relazione all'obiettivo di crescita dei centri italiani di antica tradizione ceramica, che si sono uniti nell'Associazione Italiana Città della ceramica.

FONDAZIONE SERGIO VACCHI

Castello di Grotti Ville di Corsano, 53014 Monteroni D'Arbia (Si)
Tel. 0577 377267, fax 0577 377107
E-mail: FondazioneVacchi@excite.it
Per informazioni: Marilena Graniti e Ursula Benvenuti
Orario di apertura: dal 1° maggio al 30 settembre 9,30-12,30/ 18,00-19,30; dal 1° ottobre al 30 aprile, la collezione è visitabile previo appuntamento.
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 150 milioni
La fondazione ha ricevuto parziali finanziamenti per le proprie attività dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Lo scopo prioritario della fondazione, riconosciuta nel 1998 dalla Regione Toscana, è quello di promuovere manifestazioni culturali nel territorio, con la partecipazione del mondo artistico nazionale ed internazionale. Secondo le disposizioni statutarie, la Fondazione Vacchi si occupa di organizzare corsi di studio, esposizioni, erogare borse di studio per artisti; promuovere e sviluppare gli studi di storia dell'arte; sviluppare la pinacoteca di sua proprietà; pubblicare opere critiche e letterarie sulle arti figurative. Tra le principali attività stabili, la fondazione gestisce una collezione permanente antologica di circa ottanta opere di Sergio Vacchi. Dal 1999 ha organizzato l'esposizione dell'opera grafica di Francisco Goya (circa 260 incisioni) dal titolo «Segno e Visione». Le principali realizzazioni nell'anno 2000 sono state le mostre di pittori fiorentini e senesi e «Il segno espressionista», una raccolta di incisioni e disegni di espressionisti tedeschi, quali Kathe Kollwitz, Otto Dix, Georg Grosz e Max Beckmann.

FONDAZIONE TESECO PER L'ARTE

Via S. Andrea 50, 56100 Pisa
Tel. e fax 050 543222
Sito Internet: www.mariapaoletti.it/tesarte
E-mail: tesarte@mariapaoletti.it
Per informazioni: Ilaria Mariotti
Orario di apertura al pubblico della collezione: primo e terzo martedì del mese 15-19
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è nata nel 1998 grazie alla passione di Gualtiero e Maria Masini per le diverse forme d'espressione artistica, arti visive, teatro, musica. Scopi principali della fondazione sono supportare iniziative culturali promosse da enti pubblici, associazioni culturali, fondazioni e da soggetti privati, promuovere attività culturali, in particolare nell'ambito delle arti visive performative, teatrali e musicali, organizzare eventi espositivi, manifestazioni e istituire borse di studio nel campo della cultura contemporanea. La fondazione possiede, inoltre, una collezione d'arte contemporanea internazionale in continuo aggiornamento: l'allestimento ruota ogni quattro mesi circa e contiene, fra le altre, opere di artisti, quali Heimo Zobernig, Tracey Moffat, Stefano Arienti, Vanessa Beecroft, Chen Zen. La fondazione gestisce anche un laboratorio per l'arte contemporanea, luogo di incontro tra tecniche e modalità espressive differenti, come video, computer art, teatro e danza, e un'attività didattica fuori e dentro le strutture accademiche. In questo quadro, si collocano sia numerosi incontri con artisti, critici e galleristi, sia il coordinamento di cicli di studio, in collaborazione soprattutto con il Consorzio Pisa Ricerche, l'Università degli Studi e la Scuola Normale di Pisa. Inoltre, la fondazione agisce in sinergia con altri enti culturali toscani, tra i quali il Palazzo delle Papesse di Siena, l'Associazione Arte Continua di San Gimignano, Base di Firenze, l'Eremo di Santa Caterina all'Isola d'Elba. Nell'ambito delle attività organizzate nell'anno 2000, si possono citare gli incontri sul tema «Identità e Rappresentazione», realizzati in collaborazione con il Comune di Pisa e il Centro Culturale l'Occhio, la mostra «Who's that girl?» (a cura di Sandra Gering), la personale «Grazia Toderi» (a cura di Francesca Pasini), i progetti «Botto & Bruno, Suburb's Day 2000» (a cura di Gail Cochrane), «Videoplacement» e «Fiona Tan. Facing Forward», presso il Palazzo delle Papesse. Sempre nel 2000 la fondazione ha vinto il Premio Guggenheim Impresa e Cultura. Per il 2001, la fondazione prevede di realizzare un progetto sull'identità continuando l'indagine iniziata nel 2000 con «Who's That Girl?» e «Grazia Toderi», e di biennalizzare «M2», il progetto già avviato che intende trasformare il capannone di esposizione in un luogo di sperimentazione e presenza continua, di opere e iniziative. Numerosi sono inoltre gli artisti invitati a tenere seminari e workshop e, nel corso dell'anno avranno inoltre luogo spettacoli e concerti.

FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA-ONLUS

San Via Niccolò Aggiunti 71, 52037 Sansepolcro (Ar)
Tel. 0575 740411, fax 0575 740414
Sito Internet: www.nots.it/fondazionepierodellafrancesca
E-mail: fpdf@ats.it
Per informazioni: Serena Magnani
Orari di apertura: lunedì- venerdì 9-14
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 50 milioni circa
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Piero della Francesca, Centro di studi, ricerche e documentazione su Piero della Francesca e la cultura del Rinascimento, con sede nell'antica casa dell'artista, ha lo scopo di promuovere studi e sviluppare, intorno ad essi, un'attività di ricerca, documentazione, tutela e promozione culturale. La fondazione nasce nel 1990 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, dei Comuni di Sansepolcro, Arezzo, Montevarchi, della Comunità Montana Valtiberina e della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Dal 1991 ad oggi, la Fondazione Piero della Francesca è stata attiva con molteplici iniziative nel settore della programmazione culturale organizzando mostre, convegni, giornate di studio, attività didattiche e di documentazione. Tutte le iniziative sono in genere finanziate dagli enti soci della fondazione. I primi anni di attività della fondazione sono stati quasi completamente assorbiti dai programmi promossi per il quinto centenario della morte di Piero della Francesca: in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni pierfrancescane, sono state organizzate varie mostre, che hanno conseguito un notevole successo a livello internazionale. Gli anni seguenti sono stati invece caratterizzati dall'approfondimento dell'opera di Luca Pacioli, indagata attraverso due iniziative complementari, un convegno e una mostra («Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento») e la ristampa anastatica della *Summa de*

arithmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità del matematico di Sansepolcro (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). La fondazione ha poi curato la pubblicazione del primo volume dell'Edizione Nazionale degli Scritti di Piero della Francesca, il *Libellus de quinque corporibus regularibus* ed il proseguimento dei lavori con i trattati dell'Abaco e del *De prospectiva Pingendi* (Commissione per l'Edizione Nazionale degli Scritti di Piero della Francesca). Inoltre, la fondazione ha organizzato cicli di conferenze e corsi miranti ad approfondire l'opera e il periodo di Piero della Francesca. A questo proposito si segnalano: le conferenze «Piero ed altri biturgensi. Artisti del Rinascimento a Sansepolcro», «Sul ritratto nell'arte italiana tra Giotto e Bernini», «Momenti e problemi della scultura italiana del Rinascimento»; le giornate di studio: «Matteo di Giovanni e la pala d'altare nel senese e nell'aretino. 1450-1500», i corsi «Valenze tecniche del legante organico nella pittura murale. Da Giotto a Leonardo», «Scultura e pittura a Firenze nella prima metà del '400», ed il corso internazionale «Piero della Francesca», che si tiene a cadenza annuale. Il 2000 ha visto anche la pubblicazione del volume *Il restauro del San Ludovico di Piero della Francesca*. Per l'anno 2001 sono previsti la realizzazione di una banca dati informatizzata e l'accrescimento della piccola biblioteca specializzata.

UMBRIA

FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI COLLEZIONE BURRI

Via Albizzini 1, 06012 Città di Castello (Pg)
Tel. 075 8559848, fax 075 8554649
Sito Internet: www.cdnet/museo_burri
E-mail: Burriart@tiscalinet.it
Per informazioni: Nemo Sarateanesi (Segretario Generale)
Orario di apertura: mar.- sab. 9-12.30; 14.30-18; dom. e festivi 10.30-12.30; 15-17. Chiuso il lunedì (se non festivo); il 25/12; 1/1.
Spese per l'anno 2000 nel settore artistico: 350 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Burri è stata istituita dal pittore medesimo nel 1978 (con una prima donazione di 32 opere), per poter procedere alla donazione della collezione delle sue opere alla propria città natale. Attualmente, la Collezione Burri è organizzata cronologicamente in due sedi a Città di Castello: Palazzo Albizzini, vasto immobile del secolo XV concesso nel 1982 in comodato gratuito novantennale dalla locale Cassa di Risparmio e il complesso industriale ora non più in funzione degli Ex-Seccatoi del Tabacco, acquisito dalla Fondazione nel 1990. Palazzo Albizzini ospita una raccolta antologica di opere dell'artista realizzate tra il 1948 ed il 1989, suddivise in pittura, scultura, grafica e bozzetti per scenografie e teatri, mentre il secondo spazio costituisce una sede espositiva di notevoli dimensioni (7.500 mq) che completa la raccolta ospitando i cicli pittorici e le sculture realizzati dal 1974 al 1993. Quest'ultima sede si configura inoltre come esempio di riutilizzo di spazi industriali a scopi funzionali in quanto il progetto di recupero ed adattamento museale ne ha rispettato il primitivo aspetto. Le mostre delle due sedi comprendono complessivamente 257 opere. Secondo le linee espresse nello statuto, l'istituzione opera per gestire e conservare l'esposizione permanente delle opere dell'artista e «per promuovere gli studi sull'arte del Maestro e la sua collocazione nel tempo». A questo scopo, l'istituzione gestisce l'apertura al pubblico delle due collezioni, organizza conferenze annuali sull'arte contemporanea in collaborazione con soggetti quali la Pinacoteca di Brera, la Tate Gallery di Londra, l'Accademia di Francia, l'Università di Parigi, l'Irrsae. Nell'anno 2000, la fondazione si è fatta promotrice di una mostra per dare visibilità alle opere meno conosciute del pittore, che ha dato il nome alla stessa: la mostra «Burri inedito» (Città di Castello giugno-novembre) è stata curata da Maurizio Calvesi e organizzata, in collaborazione con il Comune di Città di Castello e la Provincia di Perugia, dalla Fondazione Burri riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica.

FONDAZIONE LUNGAROTTI

Piazza Matteotti 1, 06089 Torgiano (Pg)
Tel. e fax: 075 985486
Sito Internet: www.lungarotti.it
E-mail: fondlung@lungarotti.it
Per informazioni: Marina Bon Valsassina
Orari: lunedì- venerdì 9-13/ 15-18
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 1 miliardo 700 milioni
La fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

Istituita nel 1987, la Fondazione Lungarotti persegue, per scopo statutario, l'incremento e la gestione del Museo del Vino e, dal maggio 2000, anche del Museo dell'Olio e dell'Olio, ivi comprese la valorizzazione e la cura della loro raccolte, nonché, in genere, lo svolgimento di attività di studio nel settore museografico, storico-artistico e di ricerca scientifica in quello vitivinicolo e olivicolo. Ideati e realizzati da Maria Grazia e Giorgio Lungarotti, i due musei adempiono alla funzione di collegamento tra passato e futuro ed hanno rappresentato per il piccolo paese di Torgiano (5 mila abitanti) un volano anche per lo sviluppo turistico della zona. Il Museo del Vino ospita ogni anno, infatti, circa 20 mila visitatori e, sebbene aperto troppo di recente per darne una valutazione complessiva, anche il Museo dell'Olio e dell'Olio si dispone ad accogliere annualmente molte migliaia di visitatori. Entrambi i musei si collocano tra i musei interdisciplinari per la pluralità dei settori in cui si articolano e per la consistenza e l'interesse delle singole raccolte che ospitano. Alla base della loro attività è l'intento di promuovere l'individuazione, lo studio e la salvaguardia del patrimonio dei manufatti dei mestieri d'arte, conseguito sia attraverso la ricostruzione delle tecniche di lavorazione che attraverso la ricerca iconografica, che istituisce il collegamento al museo. Inoltre, numerose mostre e convegni hanno consentito di approfondire i settori inerenti la ceramica, l'oreficeria, l'editoria, la produzione tessile, ponendoli in un continuo rapporto tra produzioni locale e nazionale. Per l'anno 2000, il contributo più sostanzioso è stato attribuito per la realizzazione, a Torgiano, del nuovo Museo dell'Olio e dell'Olio. La fondazione ha promosso anche un'attività editoriale, nella quale sono compresi i cataloghi scientifici relativi alle più consistenti raccolte presenti nel Museo del Vino (archeologia, ceramica, grafica), cataloghi di mostra e volumi di atti dei convegni attuati nel corso degli anni, alcune monografie ed altre opere a carattere divulgativo. Il finanziamento della fondazione proviene dai biglietti d'ingresso dei musei e dal merchandising (complessivamente circa il 30%), da sponsor e parziali contributi (5-10%) e, per tutta la restante parte dal sostegno offerto dalla società Cantine Giorgio Lungarotti s.r.l.

MARCHE

FONDAZIONE SALIMBENI PER LE ARTI FIGURATIVE

Via Bartolomeo Eustachio 28, 62027 San Severino Marche (Mc)
Tel. 0733 639607, fax 0733 639607

Sito Internet: www.geocities.com/fondazioneSalimbene

E-mail: fondazioneSalimbene@altavista.com

Per informazioni: Alda Minocchi

Orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30

Totale delle spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 150 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico.

La Fondazione Salimbene, istituita nel 1982 come «Centro Studi Lorenzo e Jacopo Salimbene», trasformato in fondazione nel 1990, promuove e favorisce ricerche, convegni, mostre, pubblicazioni sul patrimonio artistico nazionale, con particolare riguardo a quello delle Marche. Fra le sue attività la fondazione si occupa di raccogliere dati e materiali di ricognizione e scoperta del patrimonio artistico nazionale, con particolare riguardo alla cultura figurativa dell'entroterra marchigiano. In aggiunta essa promuove, insieme con Università e altre Istituzioni culturali di ordine superiore, attività di ricerca, di difesa dell'ambiente storico e artistico e collabora con la Regione, le Soprintendenze ai Beni Culturali e ai Monumenti e ad altri Enti interessati al Catalogo Generale del patrimonio culturale nazionale, con particolare riguardo a quello delle Marche. La fondazione, inoltre, programma, organizza e dirige, in accordo con l'Università degli Studi di Macerata e d'intesa con il Comune di San Severino Marche, corsi di alta specializzazione in Storia e Critica d'Arte per laureati. Nel corso del 2000 la fondazione Salimbene ha organizzato, oltre a conferenze su opere e autori oggetti di studi o mostre recenti anche il Premio Salimbene 2000, XVIII edizione, assegnato dalla Commissione Giudicatrice composta da Alessandro Bettagno, Miklós Boskovits, Mina Gregori, Jennifer Montagu, Pierre Rosenberg, Matthias Winner, Giorgio Zampa e la mostra «Pietre colorate. Capricci nel XVII secolo dalle collezioni Medicee» (a cura di Marco Chiarini e di Cristina Acidini Luchinat) dedicata a pitture su pietra preziosa o semipreziosa, con opere di Filippo Napoletano, Stefano della Bella e altri artisti, tra cui molte inedite, provenienti dalla Galleria Palatina, dall'Opificio delle Pietre Dure, dall'Istituto di Studi Etruschi e Italici di Firenze. Dal febbraio 2000, infine, è iniziata un'importante collaborazione con l'Università di Macerata nella programmazione didattica di un «Master di perfezionamento in conservazione e gestione dei beni culturali». Per il 2001, la Fondazione Salimbene propone la pubblicazione nei Quaderni della Fondazione Salimbene degli Atti dei convegni e delle conferenze organizzati in venti anni di attività, di traduzioni di articoli o di saggi di particolare valore o la ristampa di testi introvabili.

ABRUZZO

FONDAZIONE MUSEO DELLE TRADIZIONI ED ARTI CONTADINE

Via dei Pini 17, 65010 Picciano (Pe)

Tel. 085 8285452, fax 085 8285453

Sito Internet: www.mutac.org

E-mail: mutac@mutac.org

Per informazioni: Luca di Silverio

Orario di apertura: martedì- sabato 9,30-12,30;

domenica e festivi 15-19. Chiuso il lunedì

Spese nell'anno 2000 nel settore artistico: 90 milioni circa

La Fondazione non riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Museo delle Tradizioni ed Arti Contadine è stata costituita nel 1992, allo scopo di ricostruire e diffondere gli usi e i costumi della civiltà contadina. Il Museo sorge attualmente su una superficie di 4.200 mq, comprendente anche i magazzini e la bottega del restauro. Gli oggetti esposti vanno dal Neolitico Superiore al 1940 circa; la struttura espositiva è suddivisa in varie aree e comprende l'area dell'Olio, del Grano, del Lino e della Canapa, e un Parco Botanico. L'area didattica contiene una biblioteca, una videoteca e uno spazio riservato alle manifestazioni. Negli ultimi anni, la fondazione ha promosso una serie di eventi, tra cui il «Concerto per gli Emigrati», alcune mostre permanenti e congressi di carattere medico, attività queste che intende ripetere nei prossimi anni. Tra le manifestazioni organizzate dalla fondazione nell'anno 2000 sono da segnalare: la mostra multimediale «L'Abruzzo al tempo dei Piceni», la «Settimana del Cinema», la prima edizione del Festival Internazionale del Cinema Indipendente, la mostra di disegni umoristici «Abruzzo a crepapelle», (a cura di Lucio Trojano), la mostra di pittura su Francesco Maria De Benedictis, l'evento per la commemorazione del 25° anniversario della scomparsa di Luchino Visconti, intitolato «Visconti immagine e musica» e la mostra multimediale «Il ritorno del lupo». I finanziamenti della fondazione fanno capo principalmente alla famiglia del Presidente, il prof. Franco Di Silverio, (nella misura del 60%), e provengono, per la restante parte da donazioni di privati, dalla Regione Abruzzo, (per l'11%), e dalla bigliettazione. I progetti in calendario per l'anno 2001 comprendono la «Mostra del Lupo», la «Settimana del Cinema», la seconda edizione del Festival del Cinema Indipendente e il «Concerto per gli Emigrati».

CAMPANIA

MUSEO PRINCIPE GAETANO FILANGERI

Via Duomo 288, 80138 Napoli

Tel. 081 203211, fax 081 203175

Per informazioni: Vittorio Martinelli

La fondazione riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico

La fondazione nell'anno 2000 è rimasta chiusa

per operazioni di riassetto

Il Museo Filangeri nasce nel 1882 per volontà del Principe di Satriano, don Gaetano Filangeri, che intese con esso contribuire alla rinascita della città di Napoli, prima restaurando, a sue spese, il quattrocentesco Palazzo Como (ora sede della Fondazione) e successivamente, donando le collezioni della sua famiglia. Il museo fu pensato, sin dal suo nascere, come il fulcro di una precisa politica culturale particolarmente interessata alla conservazione dei monumenti: attualmente raccoglie dipinti, scul-

ture, rilevanti collezioni di arte applicata, libri e documenti d'archivio. Riordinato ed organizzato per garantire una maggiore leggibilità degli oggetti esposti, l'Archivio Filangeri costituisce un importante strumento per una rilettura più ampia della storia politica, economica, sociale e culturale di Napoli e dell'Italia tra la fine del XVIII e il XX secolo. Esso accoglie, tra l'altro, una calcoteca, con 37 mila calchi della monetazione greco romana, e il Centro Internazionale di Studi Numismatici. Il Museo Filangeri opera prevalentemente nel campo delle discipline storico artistiche e delle scienze storiche, promuovendo mostre, convegni e attività di ricerca, iniziative per le quali essa beneficia degli interventi del Comune di Napoli e dei contributi della Regione Campania e del Cnr. Da questo lavoro, Nel 2001 è prevista la ripresa dell'attività museografica, attualmente sospesa per lavori di riassetto.

FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE ONLUS

Via Giuseppe Martucci 69, 80121 Napoli

Tel. 081 667599, fax 081 667399

Sito Internet: www.napolinovantanove.org

E-mail: info@napolinovantanove.org

Per informazioni: Mirella Barracco, Rita Savoia, Carmen Basile

Orari di apertura: 9-13.30/ 15.30-18.30

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Napoli Novantanove è stata istituita nel 1984, su iniziativa di Maurizio Barracco e Mirella Stampa Barracco, con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Napoli e del Mezzogiorno. Le varie attività della fondazione, che comprendono restauri, convegni, pubblicazioni, mostre e progetti speciali, sono volte a sensibilizzare i cittadini ad una maggiore attenzione e consapevolezza dei beni culturali. L'attività della fondazione si esplica in iniziative e progetti per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, per la promozione di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo nel turismo culturale e della fruizione del patrimonio monumentale e paesaggistico, e nel settore della ricerca ed elaborazione culturale a scopi divulgativi. Dal 1992, inoltre, la fondazione è impegnata in progetti nel campo dell'educazione permanente alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico, architettonico, archeologico, bibliotecario, antropologico e ambientale. Ne sono un esempio le iniziative «Porte Aperte» e «La scuola adotta un monumento». Le giornate «Porte Aperte», realizzate tra il 1992 e il 1994, hanno consentito l'accesso e la fruizione di circa duecento monumenti, molti dei quali normalmente chiusi, e hanno agevolato la stabile apertura di itinerari storico-artistici precedentemente inaccessibili. L'iniziativa «La scuola adotta un monumento», avviata nel 1992 a Napoli è un progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio delle città d'arte, rivolto alle giovani generazioni. Dal 1994, «La scuola adotta un monumento» si è esteso a livello nazionale, e in seguito a livello internazionale. Attualmente aderiscono all'iniziativa circa millecinquecento scuole italiane e una città per ogni Paese dell'Unione Europea, la Macedonia con Skopje e il Sud Africa con Pretoria. La fondazione gestisce, inoltre, il «Centro Servizi per lo sviluppo e la promozione del turismo culturale in Campania» e il progetto del Parco Letterario «Old Calabria». Il «Centro Servizi», attivo dal 1998, si propone di promuovere culturalmente ed economicamente la parte meno conosciuta del patrimonio culturale della regione campana. A compendio della sua attività, il centro servizi dispone di un archivio multimediale sulle risorse culturali e ambientali della regione, costituito da oltre 4000 schede e circa 700 immagini. Nell'anno 2000 è proseguito l'impegno della fondazione per la realizzazione del Parco Letterario «Old Calabria, Norman Douglas e i viaggiatori del Grand Tour», avviato nel 1999. Obiettivo del Parco, che si estenderà tra le province di Cosenza e Crotone, è la valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed economiche della Calabria. Il territorio del Parco sarà presentato ai visitatori, con lo scopo di promuovere la conoscenza dei luoghi e stimolare le attività economiche locali.

FONDAZIONE FILIBERTO MENNA CENTRO STUDI DI ARTE CONTEMPORANEA

Lungomare Trieste 13, 84100 Salerno

Tel. e fax 089 254707

Sito Internet: fondazione.menna@tiscalinet.it

Per informazioni: Stefania Zuliani

La biblioteca della Fondazione Filiberto Menna è aperta

dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 19,30.

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 30 milioni circa.

La fondazione è stata costituita a Salerno nel 1994 per volontà della famiglia di Filiberto Menna, personaggio attivamente impegnato in campo artistico e culturale, scomparso nel 1989. Alla fondazione, attualmente presieduta da Giuseppe Cantillo, hanno aderito con una quota di partecipazione il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno, la Cassa di Risparmio salernitana, la Camera di Commercio di Salerno. La fondazione orienta il suo intervento su tre livelli: i servizi, le attività di ricerca e di formazione e gli eventi culturali. L'obiettivo prioritario della fondazione è rappresentato dalla gestione e dallo sviluppo della Biblioteca di storia e critica dell'arte contemporanea, il cui nucleo di base è costituito dal patrimonio librario di Filiberto Menna. La biblioteca raccoglie i cataloghi relativi alle principali mostre e rassegne nazionali e internazionali tra gli anni Cinquanta e Novanta. Il patrimonio librario della biblioteca (oltre 12.000 titoli), sta significativamente ampliandosi attraverso nuove acquisizioni, finanziate con un progetto in collaborazione con la Sichelgaita S.p.A., e in parte sostenute da un contributo del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Numerose sono anche le donazioni provenienti dai più importanti artisti e critici italiani. Le attività culturali e formative della Fondazione si muovono lungo due direzioni: cicli di seminari, conferenze, presentazioni di libri e convegni che coinvolgono un ampio pubblico di docenti, ricercatori, giovani laureati, studiosi e studenti; attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche promuovendo la riedizione delle opere di Filiberto Menna e materiale divulgativo sulle proprie attività. La fondazione organizza eventi culturali in collaborazione con alcune gallerie d'arte, enti, associazioni e istituzioni e riceve occasionali finanziamenti pubblici per le proprie attività nel settore artistico. In particolare la biblioteca della Fondazione Filiberto Menna si avvale di un contributo an-

nno del Ministero dei Beni Culturali per l'incremento del proprio patrimonio librario. Nel corso dell'anno 2000 la Fondazione Filiberto Menna ha proposto un ciclo di oltre 20 incontri con alcuni fra i protagonisti della riflessione critica, filosofica ed estetica italiana. Si è inoltre intensificato il rapporto con le scuole. La programmazione per il 2001 prevede un'intensificarsi delle attività didattiche e seminariali, in cui saranno coinvolti studenti, insegnanti, ricercatori e studiosi, promuoverà inoltre collaborazioni con l'Università degli Studi di Salerno e con le Istituzioni, gli Enti e le associazioni che sul territorio operano in campo culturale.

LAZIO

FONDAZIONE GIORGIO E ISA DE CHIRICO

Piazza di Spagna 31, 00187 Roma

Tel. e fax 06 6796546

Orario di apertura della casa-museo: martedì- sabato 10-13 e la prima domenica del mese

Spese dell'anno 2000 nel settore artistico

(stima della fondazione): 500 milioni

La fondazione riceve finanziamenti pubblici per eventi occasionali

La fondazione è stata costituita nel 1986 da Isabella Far de Chirico, seconda moglie di Giorgio de Chirico, e da Claudio Bruni Sakraischik, lo studioso che dal 1971 ha compilato il Catalogo Generale delle sue opere. Nata con lo scopo di tutelare la personalità intellettuale ed artistica di Giorgio de Chirico, la fondazione persegue, fra le altre, le seguenti finalità: raccogliere e conservare la documentazione che si riferisce all'opera di de Chirico, considerata nella sua espressione pittorica, grafica, scultorea e letteraria; proseguire la catalogazione delle opere di de Chirico, al fine di continuare la lotta contro le falsificazioni; promuovere mostre e convegni, sia in territorio nazionale, che all'estero; raccogliere il materiale di esegesi e studio relativo alla produzione artistica, culturale e letteraria di de Chirico, e sistemarlo, al fine di renderlo fruibile ad un pubblico di studiosi. Alla loro morte, Isabella Far e Claudio Bruni Sakraischik hanno lasciato in eredità alla Fondazione, rispettivamente, la casa di piazza di Spagna, la maggior parte del patrimonio artistico e l'archivio dell'opera di Giorgio de Chirico. Ottenuto il riconoscimento giuridico, nel 1993, la fondazione è potuta entrare in possesso dei beni ereditati. Dal 1998, in occasione del ventesimo anniversario della morte dell'artista, la fondazione ha aperto la casa-museo in piazza di Spagna, conservando e valorizzando gli ambienti. Si è perciò aggiunta agli scopi precedenti, un'altra finalità che la fondazione intende portare avanti, e cioè trasformare il Museo Giorgio de Chirico in un centro di trasmissione e di produzione culturale. La fondazione ha inoltre celebrato il ventennale della morte con la mostra «Giorgio de Chirico. Metafisica del Mediterraneo», svoltasi a Taranto e promuovendo un Convegno Internazionale di Studi (presieduto dal prof. Maurizio Calvesi). In questi anni, la fondazione ha organizzato numerose mostre nazionali e internazionali sull'opera di de Chirico. In particolare, nel corso del 2000, si sono tenute, a Buenos Aires, la mostra «Metafisica del tempo», anche dedicata allo scrittore argentino Jorge Luis Borges, a Milano, «De Chirico- La Metafisica del Mediterraneo», e la nuova edizione dell'esposizione di Taranto. Nel 2001, si aprirà presso il Palais des Beaux-Arts di Charleroi in Belgio una mostra dedicata alla neometafisica dell'artista. È inoltre in programma la pubblicazione dei manoscritti inediti di de Chirico, con la quale verrà data vita alla rivista «Metafisica. Annali della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico».

FONDAZIONE MEMMO

Via Del Corso 418, 00186 Roma

Tel. 06 683320, fax 06 68806724

Sito Internet: www.palazzoruspoli.it

E-mail: palazzoruspoli@flashnet.it

Per informazioni: Virginia Massimo Lancellotti

Orario di apertura: 9,30-19,30

Altre sedi:

Palazzo Memmo Via Principi di Savoia, 73100 Lecce

Tel. e fax 0832 308566

La fondazione non riceve finanziamenti pubblici

per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è sorta nel 1972, ad opera dell'avvocato Roberto Memmo, collezionista e appassionato d'arte, che ha voluto così onorare la memoria del figlio scomparso. Lo scopo principale della Fondazione Memmo è avvicinare al mondo dell'arte il pubblico e, in modo particolare, i giovani, attraverso la conoscenza diretta di capolavori di tutti i tempi e delle varie civiltà. Le finalità statutarie, tra le quali la promozione e lo sviluppo dello studio dell'arte e della cultura, sono realizzate attraverso attività di divulgazione, conservazione e restauro di opere d'arte, il sostegno alla ricerca scientifica e l'organizzazione di convegni, seminari e mostre. La fondazione è in grado di sviluppare un'attività culturale esclusivamente gestita in forma privata, senza interventi pubblici di alcun genere. La sede principale della Fondazione è Palazzo Ruspoli, a Roma, in gran parte restaurato su iniziativa della fondazione stessa. Dotato di spazi espositivi di oltre 200 metri quadri nel piano sotterraneo e in quello rialzato, il Palazzo è un centro di promozione per attività culturali e per la realizzazione di mostre internazionali. Tra queste è da segnalare, la mostra «Bagliori del Medioevo: Arte Romanica e Gotica», conclusasi nel 2000, anno dello svolgimento della manifestazione per la promozione della cultura yemenita «Yemen. Nel Paese della Regina di Saba». Nell'ambito della manifestazione, ha avuto luogo presso Palazzo Ruspoli una mostra, che è stata accompagnata da conferenze e da una rassegna cinematografica (a cura dell'Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini). Nel 2000 è stata altresì avviata la mostra itinerante «Cleopatra Regina d'Egitto», ideata e organizzata dalla Fondazione Memmo e dal British Museum, con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma. La mostra, contenente circa 350 oggetti archeologici ed allestita con il prestito da musei egiziani, algerini, europei ed americani, si svolge a Palazzo Ruspoli e in seguito a Londra e Chicago. Per il 2001, oltre al proseguimento di «Cleopatra Regina d'Egitto», sono in programma le mostre «Velásquez e il suo terzo viaggio in Italia», «I Borgia: dal mondo gotico all'universo rinascimentale», organizzata dalla fondazione e dalla Generalitat Valenciana e allestita presso la Galleria Nazionale d'Arte antica Palazzo Barberini, e la Collezione Thyssen-Bornemisza, presso la sede della Fondazione Memmo.

FONDAZIONE PRIMOLI

Via Giuseppe Zanardelli 1, 00186 Roma
Tel. 06 68801136, fax 06 68215823
E-mail: fondprimoli@tiscalinet.it
Per informazioni: Cecilia Burla, Silvia Fasoli
Spese dell'anno 2000 per il settore artistico e culturale:
26 milioni 500mila
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione, istituita nel 1927, ha lo scopo di promuovere relazioni di cultura letteraria fra l'Italia e la Francia. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal **Palazzo Primoli**, soggetto a vincolo del Ministero per i Beni artistici e culturali per rilevante valore storico ed artistico. Tale Palazzo è di proprietà della fondazione per tre quarti circa, mentre il restante quarto è di proprietà del Comune di Roma, che vi gestisce il **Museo Napoleonico**. Ad eccezione dei locali dove ha sede la fondazione, con gli uffici e la **biblioteca**, tutto il resto è costituito da appartamenti, negozi e magazzini, dati in locazione, e la cui rendita costituisce l'unico provento della fondazione. La biblioteca, in questo periodo chiusa per restauro, consta di circa **40-45 mila volumi**, essa contiene anche il **Fondo librario Mario Praz**, di circa 15 mila volumi (in attesa di catalogazione), **una fototeca**, di circa 15 mila lastre originali e di fotografie eseguite dal Conte Primoli, ed un **archivio di lettere e documenti**. Per quanto riguarda l'attività educativo-culturale, inoltre, la fondazione assegna annualmente delle Borse di Studio per la Francia, in collaborazione con l'Ambasciata di Francia in Italia e il Ministero degli Affari esteri, e cura la collana di «**Quaderni di cultura francese**». Per tutto l'anno 2000 ed il 2001, la fondazione è impegnata nella sistemazione dei vari fondi e nel restauro dei locali della biblioteca. Nel 2000, le spese di restauro di questi ultimi e di una parte delle facciate del palazzo hanno raggiunto un'ammontante (stimato) di 600 milioni. Negli scorsi anni, la fondazione ha presentato domanda di contributo al Ministero per i Beni e le Attività culturali e ha ottenuto nel 1999 un contributo di 10 milioni per l'attività culturale ed uno di uguale importo (per l'anno 2000) per la biblioteca.

SARDEGNA

FONDAZIONE COSTANTINO NIVOLA

Via Gonare 2, 08026 Orani (Nu)
Tel. 0784 730063, fax 0784 730062
Per informazioni: Ugo Collu (Presidente), Loretta Ziranu (Segretaria)
Orario di apertura: Museo 9-13/ 16-20, chiuso il lunedì; segreteria 8,30- 13,30/ 15,30-18,30, chiuso il mercoledì pomeriggio e il sabato
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 100 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è stata costituita nel 1990 allo scopo di promuovere e agevolare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre e iniziative tendenti alla valorizzazione e all'approfondimento dell'opera di Costantino Nivola. La fondazione mira, inoltre, a compiere studi sull'arte contemporanea sulle trasformazioni artistiche, sociali e culturali della **Sardegna**. Per perseguire queste finalità, la fondazione gestisce un **Museo di scultura** dedicato all'opera di Costantino Nivola, organizza premi di scultura e sviluppa scambi culturali con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini alle proprie. Attualmente è in fase di preparazione l'ampliamento del Museo con l'istituzione di una **pinacoteca** e la realizzazione di un **parco giardino**. Negli ultimi anni, la fondazione ha collaborato con varie istituzioni pubbliche per l'organizzazione di mostre personali e collettive dell'artista sardo (a Cagliari, Roma, Pietrasanta, Nuoro, Milano, Cuma, Caiazzo, La Spezia). Ha organizzato, inoltre, due edizioni del **Premio di scultura C. Nivola**, riservato a giovani artisti sardi. Ha designato, poi, lo scultore Eduardo Chillida, come vincitore della prima edizione del Premio speciale della giuria e ha organizzato a Cagliari una mostra dell'artista spagnolo. Nel corso del 2000, ha nominato sei artisti italiani e sei artisti danesi vincitori della prima edizione del Premio internazionale C. Nivola. Negli ultimi due anni, la fondazione ha collaborato con il Comune di Milano, dove presso il Padiglione d'Arte Contemporanea, ha allestito una mostra antologica dell'artista. Per il 2001, è prevista la seconda edizione del Premio speciale della Giuria C. Nivola e la preparazione del Catalogo ragionato per la raccolta completa delle opere dell'artista.

FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA

Via xx Settembre 3, 00187 Roma
Tel. 06 48904024, fax 06 48904030
sito Internet: www.romaeuropa.net
e-mail fondazione: @romaeuropa.net
Per informazioni: Segreteria
Orario di apertura: 9.30-17.30
La fondazione riceve finanziamenti pubblici.

La Fondazione Romaeuropa trae la sua origine da un'iniziativa culturale italo-francese a Roma. Infatti, nel 1986 si costituì ad opera del senatore **Giovanni Pieraccini**, presidente, di **Jean Marie Drot**, vicepresidente, e direttore dell'Accademia di Francia, di **Monique Veaute** direttrice artistica l'Associazione Amici di Villa Medici che dette vita nella sede dell'Accademia di Francia a Villa Medici, ad un importante Festival italo-francese. Gli stessi promotori presero l'iniziativa di creare, al posto dell'Associazione italo-francese, la Fondazione Romaeuropa. Essa nacque nel 1990. Aderirono subito i tedeschi con la loro accademia di **Villa Massimo** e successivamente i russi, gli inglesi, gli spagnoli oltre naturalmente i francesi. Oggi collaborano alla fondazione **22 nazioni europee**. La principale manifestazione è il **Festival Romaeuropa** di musica, danza, cinema, prosa riconosciuto a livello internazionale e legato con altri importanti Festival europei in forme di collaborazione e coproduzione. Romaeuropa oltre che fondazione è anche **Ente di Promozione della Danza** con riconoscimento statale. Il finanziamento è in parte pubblico, in parte privato: vi partecipano lo Stato, la Regione Lazio, la Provincia, di Roma, e il Comune di Roma e sponsor privati come la Fondazione della Cassa di Risparmio. Del consiglio di amministrazione fanno parte rappresentanti degli enti pubblici, degli sponsor privati, personalità della cultura dei Paesi Europei che collaborano con Romaeuropa.

SICILIA

FONDAZIONE MANDRALISCA

Via Mandralisca 13, 90015 Cefalù (Pa)
Tel. e fax 0921/421547
Sito Internet: www.museomandalisca.it
E-mail: info@museomandalisca.it
Per informazioni: Vincenzo Cirincione
Orario di apertura: 9-12,30/ 15,30-18
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima): 70 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

Fondazione La fondazione è nata nel 1866, dal testamento del Barone Enrico Pirajno di Mandralisca che, al fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale della sua città, ha fondato un liceo a cui «*dovessero servire come strumenti di studio tutti gli oggetti del suo gabinetto di storia naturale e belle arti*». Dopo la statalizzazione del liceo, l'istituzione fu riconosciuta come fondazione culturale col compito di promuovere il progresso. Oggi, l'attività principale è rappresentata dalla **gestione della casa-museo**. La struttura del Museo è composta dalla Biblioteca, dalla Pinacoteca e dalle sezioni di Archeologia, Numismatica e Malacologia. La **Biblioteca** consta di **oltre 9 mila opere**, in prevalenza storiche e scientifiche. La **Pinacoteca** ospita, tra gli altri, il «Ritratto d'ignoto», di Antonello da Messina, esponente del '400 pittorico europeo, oltre che dipinti di autori dal XV al XIX secolo. La fondazione si regge anche per il contributo previsto da una legge regionale siciliana e realizza una serie di attività culturali, grazie a convenzioni con il Comune e la Provincia di Palermo. Nel corso del 2000, la fondazione ha, tra le altre cose, coordinato il riordino e la presentazione al pubblico dell'archivio storico della famiglia Mandralisca e realizzato il restauro di alcuni dipinti del museo con conferenza illustrativa di presentazione. Per il 2001, sono programmati **due convegni storici**, **una mostra archeologica** in collaborazione col Museo Archeologico Eoliano dal titolo «La collezione liparota al Museo Mandralisca di Cefalù».

FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER

Via Dante 167, 90141 Palermo
Tel. 091 6820522- 6016133, fax 091 6814156
Per informazioni: Aldo Scimè (Presidente)
Maria Enza Carollo (Segretario Generale)
Orario di apertura: 8-14; chiuso i giorni festivi.
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico: 100 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La Fondazione Giuseppe Whitaker, sotto il **patrocinio** dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è stata istituita nel 1975, con lo scopo di incrementare le attività culturali in Sicilia, con particolare riferimento allo studio della **civiltà fenicio-punica**, e di mantenere il suo patrimonio, che consiste soprattutto nell'**isola di Mozia** e nella **Villa Malfitano**. Mozia, che si estende per 40 ettari nello stagnone di Marsala, ospita anche un **museo archeologico** in fase di ampliamento con fondi comunitari. Nel Museo è conservata la «statua del giovinetto», una testimonianza dell'epoca classica. La **Villa Malfitano**, situata a Palermo, è estesa su circa 8 ettari e consta di una palazzina e di un parco. La Palazzina, **tardo ottocentesca**, contiene, fra l'altro, una collezione di **arazzi fiamminghi del XVI secolo**, una coppia di **elefantini in smalto cloisonné** provenienti dal palazzo imperiale di Pechino, un **clavicembalo settecentesco** recentemente restaurato anche nella parte pittorica, una slitta russa tardo settecentesca e **collezioni di porcellane, ventagli, coralli** trapanesi del '600 e '700 e quadri dell'**800 siciliano**. Il parco, aperto al pubblico due giorni alla settimana, può essere considerato un vero e proprio **orto botanico**. Nel corso del 2000, la fondazione è stata impegnata nella realizzazione del **V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici**, che si è svolto tra Palermo, Marsala e Mozia. Hanno preso parte all'avvenimento, che ha avuto il patrocinio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, oltre 300 archeologi provenienti da vari paesi europei. La fondazione è stata anche impegnata, in collaborazione con la Soprintendenza di Trapani, nei lavori di riorganizzazione del **Museo Whitaker**, che è stato riaperto, dopo un'interruzione di un anno. Per il futuro, è prevista la realizzazione della **nuova ala** del Museo.

FONDAZIONE MARCO MONTALBANO

Via Petrone 5, 95029 Viagrande (Ct)
Tel. e fax 095 7901212
E-mail: abumarco@tiscalinet.it
Per informazioni: Paolo Montalbano (Presidente)
Orario di apertura: la fondazione non possiede orari prefissati, ma garantisce l'apertura per una mezza giornata (9,30-13 oppure 15,30-19)
Spese dell'anno 2000 nel settore artistico (stima della fondazione): 18 milioni
La fondazione riceve finanziamenti pubblici per la propria attività nel settore artistico

La fondazione è stata costituita su iniziativa dei genitori del giovane disegnatore Marco Montalbano scomparso nel 1985. La fondazione ha iniziato la sua attività nel 1991, con una mostra di tavole originali di **fumetti**, intitolata «I diritti umani», in collaborazione con la casa editrice romana Comic Art. Dal 1992, la fondazione ha cominciato a costituire una **biblioteca** acquisendo nuove pubblicazioni e ordinando il materiale raccolto relativo ad opere di genere letterario e iconografico sulle arti figurative, curando in modo particolare il fumetto. La catalogazione delle opere è tuttora in corso. Dalla sua istituzione, la fondazione ha organizzato molte **esposizioni** e nel 1996, anno in cui è stato pubblicato il saggio dedicato ai cent'anni di editoria americana a fumetti, **Comic Strips 1896/1996**. Nel 1997, la fondazione ha partecipato alla mostra itinerante «Cielo di piombo» con la Società Umanitaria di Milano. Nel 1999, hanno avuto luogo l'ampliamento della biblioteca, la prima mostra concorso intitolata «Grandi catene per piccoli schiavi», in collaborazione con Mani Tese, la mostra personale di Davide Toffolo «Un allegro ragazzo morto» e un **corso di fumetti** per giovani disegnatori. Nel corso del 2000, la fondazione ha promosso, oltre ad attività di educazione e animazione culturale, due mostre personali di disegnatore di fumetti catanesi, Alessio Spataro e Salvo Santonocito, la **mostra di pittura** «Nasce un fiore ad Hebron» di Paolo Montalbano, la **mostra fotografica** «Paesaggi Presaggi: viaggio tra immagini e poesia» di Giuseppe Di Mauro e un **corso di pittura e disegno creativo**. Per il 2001, i progetti previsti riguardano le attività di animazione culturale per adulti e bambini, l'iniziativa espositiva sul maestro Jacovitti, «Totòmondo» e la personale di disegni di Luca Manduca.

Altre fondazioni di diritto civile

ISTITUTO PER LO STUDIO DEL VETRO E DELL'ARTE VETRARIA
Via Restagno 2 17041 Altare (Sv)

FONDAZIONE MUSEO DELLA CARTA
Valle dei Mulini, 84011 Amalfi (Sa)

FONDAZIONE WALTER AMONN
Via Palù 4, 39057 Appiano sulla strada del vino (Bz)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
Corso Mazzini 190, 63100 Ascoli Piceno

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA
Via Amendola 201/9, 70126 Bari

FONDAZIONE MUSEO DELLA TECNICA AGRICOLA
Via Borgo Palazzo 128, 24125 Bergamo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
Via Gramsci 16, 13900 Biella

FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA
Via Indipendenza 11, 40121 Bologna

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
Via Talvera 18, 39100 Bolzano

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
Via Roma 2, 54033 Carrara

FONDAZIONE ARTISTICA PEDROLI
Via Cavour 2, 20071 Casalpusterleno (Lo)

FONDAZ. CHERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO TESSILE
c/o Municipio - Via G Demaria 10/I, 10023 Chieri

FONDAZIONE FRANCIACORTA ARTE CONTEMPORANEA
Piazza San Giovanni Bosco 1, 25040 Cortefranca (Bs)

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE D. SINISCALCO-CECI FOGGIA
Corso Garibaldi 72, 71100 Foggia

FONDAZIONE SILVIO SABATELLI CENTRO DI CULTURA ED ARTE
Via Lomellini 1/12, 16124 Genova

FONDAZ. CIVICO MUS. - BIBL. ATTORE TEATRO STABILE GENOVA
Viale IV Novembre 3, 16122 Genova

FONDAZIONE ORESTIADI
Baglio Di Stefano, 91024 Gibellina (Tp)

FONDAZIONE ETTORE POMARICI SANTOMASI
Via Museo 20, 70024 Gravina di Puglia (Ba)

FONDAZ. ENTE AUTON. MUS. MODA SCUOLA PER TECNICI STILE
Via Orsini 21, 20157 Milano

FONDAZIONE EUROPEA ALBERTO CRAVANZOLA
Corso Matteotti 14, 20121 Milano

FONDAZIONE PICCOLO MUSEO MARIO E FOSCA CRESPI
c/o Museo Poldi Pezzoli-Via Manzoni 12, 20121 Milano

FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE
Via Carlo Porta 5, 20121 Milano

FONDAZ. MUS. NAZ. SCIENZA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore 21, 20123 Milano

FONDAZIONE MEDIATECA REGIONALE TOSCANA
Lungarno Aldo Moro 4, 50136 Firenze

FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO
Piazza di San Pancrazio, 50100 Firenze

FONDAZIONE FIORENZA
c/o Amici dei Musei Fiorentini - Via degli Alfani 39, 50121 Firenze

FONDAZIONE GIULIO MARCHI
Via Trento 16, 50139 Firenze

FONDAZIONE VILLA ROMANA FIORENZA
Via Senese 68, 50124 Firenze

FONDAZIONE VITTORIO E PIERO ALINARI
Via Fiume 8, 50123 Firenze

FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI
Via Appia - Tor Tre Ponti, 04013 Latina scalo e aeroporto(Lt)

FONDAZ. CENTRO STUDI ARTE LICIA E CARLO LUDOVICO RAGGHIANI
Via Elisa 8, 55100 Lucca

FONDAZIONE PAOLO GRASSI
Via Principe Umberto 14, 74015 Martina Franca (Ta)

FONDAZIONE VILLA BANFI
Castello di Poggio alle Mura, 53024 Montalcino (Si)

FONDAZIONE ADA E ANTONIO GIACOMINI
Via Borgo Aleandro 23, 31045 Motta di Livenza (Tv)

FONDAZ. AMELIO - ISTITUTO PER L'ARTE CONTEMPORANEA
Piazza dei Martiri 58, 80121 Napoli

FONDAZIONE MORRA
Via Calabritto 20, 80121 Napoli

ISTITUTO BANCO DI NAPOLI
Via dei Tribunali 213, 80139 Napoli

FONDAZIONE MUSEO CLAUDIO FAINA
Piazza Duomo 29, 05018 Orvieto

FONDAZIONE PALAZZO ZABARELLA - ONLUS
Via San Francesco 27, 35121 Padova

FONDAZIONE MARINO MARINI
Corso Silvano Fedi 72 Palazzo del Tau, 51100 Pistoia

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
Piazza Vittorio Emanuele II 17, 02100 Rieti

FONDAZIONE ING. CARLO MAURILIO LERICI
Via Vittorio Veneto 108, 00185 Roma

FONDAZIONE MARIO SCHIFANO
Via delle Mantellate 15/a, 00165 Roma

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - CITTÀ DI SALUZZO
Piazza Montebello 1 12037 Saluzzo (Cn)

FONDAZIONE SARTIRANA ARTE
Piazza L.Da Breme, 27020S Sartirana Lomellina (Pv)

FONDAZIONE D'ARTE SELLA POLLONE
Via Maria Vittoria 26, 10123 Torino

FONDAZIONE D'ARTE SELLA POLLONE
Via Maria Vittoria 26 10123 Torino

CIVICO MUSEO TEATRALE FONDAZIONE C. SCHMIDL
Via Imbriani 5, 34100 Trieste

FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA L. SERENO
Via Scultore L. Sereno 7, 13100 Vercelli

FONDAZIONE MUSEO MINISCALCHI - ERIZZO
Via S.Mammaso 2/A, 37121 Verona

FONDAZIONE MUSEO DELLA VALLE
Via Furietti 1, 24019 Zogno (Bg)

FONDAZIONI PER LEGGE

IL DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, N.460

La disciplina tributaria delle Onlus

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

SEZIONE I

Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

Art. 1

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti».

Art. 2

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi».

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3

Determinazione dei redditi e contabilità separata

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti».

Art. 4

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

«Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

Art. 5

Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, as-

sociati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»; c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria». Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:

«Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il trattamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano la agevolazione e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili». Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 7

Enti non commerciali non residenti

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109».

Art. 8

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 9

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzazione o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiarati nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancazione e delle riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizza beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

La disciplina tributaria delle Onlus

[SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE]

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinata con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrative di utilità sociale» o dell'acronimo «Onlus».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della

tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organiz-

zazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11

Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituite esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile».

Art. 13

Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferenti gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)»;

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi»;

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis».

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettera e) b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale», sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)»;

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole: «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle Onlus»;

2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da Onlus»;

3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;

4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

Art. 15

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17

Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:

»Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

Art. 18

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: »Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative».

Art. 19

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

Art. 20

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole:

«pubblica utilità», sono inserite le seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 21

Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22

Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quarter) lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quarter). A condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».

Art. 23

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolta occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabilite condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali», sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)»;

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali», è inserita la seguente: «Onlus»;

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali», è inserita la seguente: «Onlus».

Art. 25

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15,

16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuo dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità costi del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili».

Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26

Norma di rinvio

1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.

Art. 28

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29

Titoli di solidarietà

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

La Biennale di Venezia: da ente pubblico a persona giuridica

Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Trasformazione

1. L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Società di cultura La Biennale di Venezia".

Art. 2

Personalità giuridica

1. La "Società di cultura La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Società di cultura", alla quale si riconosce preminentemente interesse nazionale, ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalità giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La Società di cultura ha sede in Venezia.

3. La Società di cultura è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 3

Scopi

1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

Art. 4

Statuto

1. La Società di cultura è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle manifestazioni, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.

2. Lo statuto è elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

Art. 5

Partecipazione

1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Società di cultura è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Società di cultura può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano in regime di commissariamento.

CAPO II

Organi

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione,

il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti, l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello statuto.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non presentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se sono nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.

Art. 8

Presidente

1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statuari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente della Società di cultura, da:

- a) il sindaco di Venezia o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;
- b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;
- c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;
- d) un membro designato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società di cultura.

2. Il presidente della Società di cultura, i membri di cui alle lettere b), c) e d) ed il delegato di cui alla lettera a) del comma 1 sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.

3. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocato dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.

4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera d), è designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. Se la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, è pari o superiore al 25 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società medesima.

Art. 10

Compiti del consiglio di amministrazione

- a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;
- c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
- d) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali di cui all'articolo 14;
- e) nomina e revoca il coordinatore generale;
- f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal

comitato scientifico. Alle attività di carattere permanente non può essere assegnato meno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore;

g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;

h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;

l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

3. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 11

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

- a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
 - b) i direttori dei settori di attività culturale della Società di cultura.
- 2.** Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:
- a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale;
 - b) alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;
 - c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;
 - d) alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.

3. Il coordinatore generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.

4. Lo statuto definisce le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico prevedendo, in particolare, che, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.

5. Lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, ferme le altre competenze dei direttori di settore, e che sono individuati tra personalità anche straniere particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore al 5 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.

CAPO III

Attività culturali

Art. 13

Settori culturali

1. La Società di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (Asac), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'Asac, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

2. Lo statuto può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

Art. 14

Direttori dei settori

1. I direttori dei settori di attività culturale sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione.

6. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'autorità vigilante, e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del comitato scientifico.

Art. 15

Archivio storico delle arti contemporanee

1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impongono e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.

2. Per il perseguimento delle sue finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.

3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

Art. 16

Svolgimento delle attività culturali

1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.

4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

CAPO IV

Disposizioni in tema di gestione

Art. 17

Coordinatore generale

1. Il coordinatore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico professionali in relazione ai compiti della Società di cultura; è nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del coordinatore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante.

3. Il coordinatore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del coordinatore generale si applica l'articolo 14, comma 4.

Art. 18

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle dis-

posizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 19

Disponibilità finanziarie

1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
- b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;
- c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Art. 20

Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Art. 21

Scritture contabili e bilancio

1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 22

Conservazione dei diritti

1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.

La Biennale di Venezia: da ente pubblico a persona giuridica
[SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE]

3. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. La reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Art. 23

Amministrazione straordinaria

1. L'autorità vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della società di cultura; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.

3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 24

Vigilanza

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministro vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministro vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Società di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Amministrazione provvisoria

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico e dal collegio dei revisori.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Società di cultura.

3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.

Art. 26

Stima del patrimonio

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. Agli esperti designati dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della società di cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.

Art. 27

Abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

IL DECRETO LEGISLATIVO 20 OTTOBRE 1998, N. 368

La partecipazione del ministero alle fondazioni

Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 10

Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a. stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b. costituire o partecipare ad associazio-

ni, fondazioni o società, secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [4]

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle as-

sociazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.

IL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1998, N. 461

La legge delega per le fondazioni bancarie

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 004 del 7 gennaio 1999

Art. 1

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di disseminazione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscono impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) prevedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assem-

blea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o persegua i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguito la finalità statutaria con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento

sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonche' partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonche' alle permuta di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di scissione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di con-

centrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavvanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le fondazioni bancarie: il regime civilistico e fiscale

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461

Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «Legge di Delega»: la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
b) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) «Fondazione»: l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

d) «Settori rilevanti»: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega;

e) «Autorità di vigilanza»: l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f) «Società bancaria conferitaria»: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:

1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2) la società risultante da operazioni di fusione della Società bancaria conferitaria;

3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società bancaria conferitaria;

4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) «Società conferitaria»: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:

1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2) la società risultante da operazioni di fusione della Società conferitaria;

3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società conferitaria;

4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h) «Impresa strumentale»: impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via

esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;

i) «Partecipazione indiretta»: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j) «Conferimenti»: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k) «Fondi immobiliari»: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l) «Direttiva del 18 novembre 1994»: la direttiva di Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante «Criteri e procedure per la dimissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi», adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I Regime civilistico delle fondazioni

Art. 2.

Natura e scopi delle fondazioni

1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti.

Art. 3.
Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.

2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4.

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:

1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;

2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;

3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;

4) approvazione del bilancio;

5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

4) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;

e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attività è indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.

Art. 5.

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a).

L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6.

Partecipazioni di controllo

1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando

a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui

5. La scissione a favore di società controllate dalla fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

Art. 7.

Diversificazione del patrimonio

1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Società bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

Art. 8.

Destinazione del reddito

1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltative previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9.

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzare delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle fondazioni;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10.

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di vigilanza:

a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni;

c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.

Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;

d) può chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni;

e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;

f) può effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza; che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.

Art. 11.

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di vigilanza

1. L'Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di vigilanza la liquidazione, ove si verificino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di vigilanza ed è posta a carico della fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione.

TITOLO II Regime tributario delle fondazioni

Art. 12.

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari.

2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società bancaria conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato

Le fondazioni bancarie: il regime civilistico e fiscale

[SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE]

con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461».

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'essenzialità dell'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: «e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461».

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 Plusvalenze

1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria, realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III Regime civilistico e fiscale degli scorpori

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informativi.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllata dalla fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

Art. 16

Assegnazione

1. Le Società conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della parteci-

pazione nella relativa Società conferitaria.

3. Per la Società conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a fondi immobiliari

1. Le Società conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società conferitaria annullata, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di fondazioni

1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito

prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Società bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Società bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

Art. 22

Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinate di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ri-

dotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione ha esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni. **2.** L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale

ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fonda-

zione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma, purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutarî nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammisione delle fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10,

comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) l'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge di delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1999



Come adeguare gli statuti alla legge

Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

1 Natura e scopi delle Fondazioni

L'art. 2 del d.lgs. n. 153 prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e possono perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti. È necessario pertanto che lo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli). L'ordinamento di settore fissa, al riguardo, il contenuto minimale dell'obbligo (almeno uno dei settori rilevanti) e non esclude, pertanto, che lo statuto possa prevedere che l'attività della fondazione si estenda a più settori fra quelli indicati o, in ipotesi, alla totalità dei settori stessi.

Tuttavia, se tale possibilità può ritenersi formalmente consentita, è da osservare che, in concreto, la scelta dei settori di intervento deve ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza, nel senso che essa non può prescindere da una valutazione di «fattibilità» che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153). È evidente, infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di iniziative difficilmente potrebbe ritenersi conforme ai criteri anzidetti. Il che, naturalmente involge anche la considerazione delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali della fondazione interessata. Altri elementi che possono venire in evidenza sono le previsioni contenute nelle attuali norme statutarie e la tradizione che caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunità in cui opera, ferma restando la piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche in direzioni diverse ed innovative, in relazioni ai nuovi bisogni della società.

Al di fuori dei settori rilevanti, l'individuazione degli altri eventuali ambiti di attività della fondazione può essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Nell'ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad «assicurare» il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 153), cioè il sostegno delle organizzazioni di volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta.

2. Modalità di perseguimento degli scopi statutari

Premesso che le fondazioni possono operare con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, è da osservare che la scelta delle predette modalità non è necessariamente rimessa alla sede statutaria, apparendo legittimo che gli statuti si limitino a prevedere il procedimento per l'emanazione di regolamenti interni con cui disciplinare, accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio, organizzazione interna) anche le modalità di perseguimento degli scopi statutari. In relazione a tali regolamenti è necessario inserire negli statuti le indicazioni volte a vincolarne il contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153 (disciplina delle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi).

Nei settori rilevanti individuati dallo statuto le fondazioni possono esercitare anche attività di impresa (impresa strumentale), purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qualora non esercitate direttamente, la fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

L'istituzione di imprese strumentali va inserita dallo statuto fra le competenze dell'organo di indirizzo della fondazione. In materia di imprese strumentali è opportuno che lo statuto richiami, in caso di istituzione, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, c. 3, del d.lgs. n. 153, aggiungendo eventualmente le altre disposizioni ritenute opportune o necessarie. Nell'esercizio dell'autonomia statutaria lo statuto potrebbe, in via di ipotesi, optare anche per il divieto di istituire imprese strumentali. Il che, peraltro, sembra poco opportuno, perché cristallizzerebbe nello statuto una scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base alle concrete esigenze operative della fondazione. Oltre che nei settori rilevanti le fondazioni possono operare in altri settori di utilità sociale, a condizione che si tratti di attività non lucrativa e che l'attività stessa non sia

svolta in forma di impresa. A tal fine lo statuto può individuare, come già accennato, grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Lo statuto, nella sua autonomia, può anche stabilire, o al limite vietare, per determinati settori, particolari forme e modalità di intervento. È opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per le fondazioni di esercitare funzioni creditizie e di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 153, con le eccezioni ivi indicate.

In materia di modalità di perseguimento degli scopi statutari si segnala l'opportunità che l'attività istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un documento deliberato dall'organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo, nel quale siano individuate, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento. La programmazione pluriennale dell'attività, alla quale gli statuti possono fare riferimento anche in termini generali (demandando ai regolamenti interni la disciplina di dettaglio) è funzionale all'esigenza di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153), il rispetto del principio di economicità della gestione (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153) e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata (art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153).

3. Ambito di operatività delle Fondazioni

L'ordinamento di settore prevede che lo statuto possa indirizzare l'attività della fondazione a specifici ambiti territoriali.

Ciò può essere realizzato, secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione in via esclusiva dell'operatività della fondazione ad un determinato territorio, sia mediante l'individuazione del territorio come riferimento prevalente dell'attività della fondazione, senza che ciò escluda la possibilità di operare al di fuori di tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la delimitazione possa essere agevolmente individuata, in linea di massima, con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali (regioni, comuni, province, comunità montane, ecc.); tuttavia, non è da escludere che, in base a particolari tradizioni locali ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, l'ambito territoriale al quale lo statuto intende indirizzare l'attività della fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi comunque il requisito della certezza applicativa. Lo statuto può anche non disporre alcun tipo di delimitazione (la limitazione dell'attività della fondazione ad uno specifico ambito territoriale è una facoltà accordata dall'ordinamento di settore). In tale ipotesi l'operatività della fondazione si intende di regola estesa all'ambito nazionale, salva diversa indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilità di iniziative per gli italiani all'estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di regioni transfrontaliere). In ogni caso, l'operatività anche all'estero della fondazione deve trovare riscontro in una disposizione statutaria.

4. Organi della Fondazione

L'ordinamento di settore fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo. Tale tipo di organizzazione, delineata dall'art. 4, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 153, costituisce non solo il modulo organizzativo minimo inderogabile che ogni fondazione deve prevedere nel proprio statuto, ma anche il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l'eventuale ulteriore articolazione organizzativa delle fondazioni (ad esempio: comitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel senso che i compiti dei vari organi devono essere distribuiti nell'ambito di una corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 153, secondo cui, qualora la gestione del patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa deve essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della fondazione.

4.1. Fondazioni di origine associativa
La disposizione dell'art. 1, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 153, che fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ha valenza generale e si applica anche alle fondazioni di origine associativa, come espressamente stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153. In particolare, anche presso tali fonda-

zioni è fatto obbligo di costituire l'organo di indirizzo, con i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 153.

Per le fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l'abolizione o il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione e le modalità di designazione e di nomina, anche in maniera diversa da quella attuale. In aderenza allo sfavore manifestato dall'ordinamento di settore verso il sistema delle cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo indeterminato, si rappresenta l'esigenza che gli statuti limitino nelle assemblee dei soci la quota dei componenti nominati per cooptazione e, comunque, eliminino eventuali forme di cooptazione «a vita» tuttora esistenti, prevedendo disposizioni transitorie per gli attuali componenti. Circa le funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci (qualora mantenute in vita dai nuovi statuti) è da ribadire che esse non possono svolgersi in alcun modo compiti di organo di indirizzo. L'unica disposizione espressa, in materia, è quella dell'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153, in base alla quale lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare una quota «non maggioritaria» dei componenti dell'organo di indirizzo. Ulteriori compiti possono essere previsti dallo statuto, purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, per le assemblee appare opportuno delineare un nuovo specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento (in tale prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei collegi dei probiviri, ovvero di garanzia dell'osservanza del codice etico della fondazione, di istanza di tutela dei soggetti destinatari degli interventi, ecc.).

L'art. 4, sopra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell'organo di indirizzo per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153, non possono superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo. Qualora lo statuto intendesse, appunto, riservare all'organo di indirizzo la predetta facoltà di nomina per cooptazione di una quota dei propri componenti, potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consentire sin dall'inizio l'integrale costituzione dell'organo, attribuire all'assemblea dei soci, in prima applicazione, la facoltà di designare anche la quota attribuita a regime all'organo di indirizzo.

Al fine di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra organi della fondazione, formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni (a prescindere dalle situazioni concrete che Potrebbero eventualmente dar luogo a conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare un principio di incompatibilità fra la qualità di componente dell'assemblea dei soci e quella di componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo della fondazione, nonché con la carica di direttore generale della fondazione. Pertanto, nei casi in cui lo statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota dei componenti dell'organo di indirizzo e l'assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi decadono dall'assemblea con l'accettazione della nomina presso l'organo di indirizzo. Lo stesso è a dirsi qualora un componente dell'assemblea dei soci sia nominato, dai competenti organi previsti dallo statuto, nell'organo di amministrazione o di controllo della fondazione.

4.2 Organo di indirizzo

4.2.1. L'organo di indirizzo ha i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 153. Altri eventuali compiti che lo statuto intendesse assegnare a tale organo devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni commistione o sovrapposizione di ruoli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'ordinamento di settore.

4.2.2. Il numero dei componenti dell'organo di indirizzo è rimesso dall'ordinamento di settore alla libera scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in modo da assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti. Non si ritiene in questa sede di fornire indicazioni numeriche di soglie minime e massime, sembrando che il problema debba essere valutato in concreto, tenuto conto delle dimensioni patrimoniali della singola fondazione e del suo ambito di operatività, riferita sia al territorio sia ai settori di intervento. In sostanza, si ribadisce la necessità di seguirlo in materia un criterio di adeguatezza, al fine di evitare che una composizione eccessivamente ridotta o, al contrario, inutilmente pletrica, possa pregiudicare l'efficace eser-

cizio dell'azione di indirizzo, dell'attività deliberativa rimessa allo stesso organo e dell'azione di controllo sull'attività degli amministratori.

4.2.3. Per la composizione dell'organo di indirizzo l'ordinamento settoriale fornisce indicazioni di massima sufficientemente articolate, lasciando alla libera scelta statutaria la determinazione concreta delle modalità di designazione dei componenti e di determinazione dei soggetti chiamati a partecipare alla formazione dell'organo. In linea generale gli statuti possono procedere all'individuazione delle istituzioni, degli enti locali territoriali e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di rotazione, i componenti dell'organo di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove le singole fondazioni svolgono una parte significativa della loro attività. Occorre sottolineare che tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della fondazione.

La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alla fondazione degli interessi propri dell'ente o dell'associazione designante bensì quale strumento rivolto a realizzare la confluenza in un unico organismo di esperienze, capacità e professionalità diverse, con il fine di concorrere alla migliore realizzazione degli scopi affidati alla fondazione. Ciò si desume, oltre che dalla «ratio» del sistema previsto dall'ordinamento di settore, dalla disposizione espressa dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 153, in base alla quale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati (cioè designati ai fini della nomina), né ad essi rispondono. La considerazione che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione del potere di designazione, in particolare sul grado di vincolatività che le designazioni vengono ad assumere nei confronti dell'organo della fondazione al quale è attribuito il potere di nomina.

Secondo una corretta impostazione logico-giuridica è da ritenere che il potere di designazione abbia carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretto di nomina) nei casi in cui la persona designata è chiamata a «rappresentare» l'ente designante in un collegio di composizione di interessi. Nelle predette ipotesi, infatti, è evidente che la scelta del soggetto e la valutazione circa la sua idoneità a rappresentare i propri interessi nell'ente designato non può che appartenere al soggetto designante.

Nell'ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che gli enti designatori concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo presso l'ente designato, ma le persone interessate non «rappresentano» i soggetti esterni che le hanno prescelte né ad essi rispondono. Ne deriva che il grado di vincolatività della designazione non può che essere inteso in senso relativo. Appare pertanto ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio ai regolamenti interni sulla base dei criteri indicati nello statuto) di requisiti anche specifici di professionalità per i soggetti designati (art. 2, c. 1, lett. g) della legge di delega), nonché la possibilità di richiedere la predeterminazione nello statuto (ovvero che lo statuto stabilisca che ogni componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base alle esigenze operative della fondazione. Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in modo da evitare un'indiscriminata discrezionalità della fondazione, tale da indurre ad una non ragionevole ed indebita restrizione del potere di designazione.

Quanto sopra si desume chiaramente dalla disposizione dell'art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 153, il quale, nell'individuare le due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l'organo di indirizzo (rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, e personalità scelte al di fuori di tale ambito), richiede che la rappresentanza del territorio sia «adeguata e qualificata» e che gli altri componenti dell'organo, scelti al di fuori di tale categoria, debbono essere «personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione».

Orbene, nel comporre l'organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall'ordinamento di settore, oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e personalità), è quello, di carattere oggettivo, dell'equilibrio fra le diverse componenti, dovendo lo statuto prevedere modalità di nomina e di designazione «dirette a consentire un'equilibrata, e comun-

que non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo» (art. 4, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 153). Occorre pertanto prevedere nello statuto un bilanciamento generale fra le anzidette categorie generali e, all'interno di esse, un'equilibrata distribuzione del potere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per soggetti anche singole tipologie (istituzionali od associative, e simili). Al fine di consentire la più ampia partecipazione, potranno eventualmente essere previsti, fra più soggetti compresi nella stessa tipologia (esempio più enti locali), opportune forme di partecipazione nella designazione dei componenti dell'organo di indirizzo. L'insieme delle disposizioni di cui sopra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di designazione a carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinare il collegamento permanente della fondazione con interessi definiti o con strutture istituzionali, in violazione dell'autonomia che l'ordinamento di settore riconosce alle fondazioni, tenuto conto che il perseguimento da parte delle fondazioni di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico non può ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato «fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni» (art. 2, c. 1, lett. a) della legge di delega).

Si rammenta, per completezza, che alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di designazione degli organi della fondazione (art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153).

Per quanto riguarda le assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), è da ritenere che le stesse non possano essere considerate, ai fini dell'eventuale attribuzione di un potere di designazione, come un unico soggetto, sia in considerazione del fatto che la loro composizione risulta essa stessa da un processo di designazione frazionato, sia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 153, il quale pone come limite alla designazione la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo, unitamente agli eventuali soggetti nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5.

È opportuno che gli statuti prevedano strumenti idonei ad ovviare ai casi in cui gli enti e gli organismi interessati non procedano alle designazioni di propria competenza. È da ricordare, come specificato in precedenza, che in caso di delimitazione dell'attività della fondazione in modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 153 in merito alla necessaria presenza negli organi collegiali della fondazione (nella specie in quello di indirizzo) di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi. Tale criterio è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri già illustrati.

4.2.4. Lo statuto, con riferimento alla durata in carica dei componenti l'organo di indirizzo, è tenuto al rispetto della disposizione in base alla quale essi sono nominati per un periodo di tempo delimitato e possono essere confermati per una sola volta (art. 4, c. 1, lett. i), del d.lgs. n. 153).

La determinazione della durata della carica è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve rispondere a criteri di ragionevolezza delle motivazioni e di prudente e buona scelta organizzativa, nel senso di prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a quella degli organi di amministrazione e di controllo, capace di contemplare l'esigenza di una sufficiente stabilità degli indirizzi nei periodi ai quali si riferiscono i programmi di attività della fondazione nei settori istituzionali con quella, egualmente essenziale, del rinnovo periodico delle esperienze e degli apporti personali dei componenti.

4.3. Organo di amministrazione

4.3.1. L'organo di amministrazione svolge i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 153. Anche per l'organo di amministrazione è da ribadire che gli eventuali altri compiti che lo statuto intendesse assegnare devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo.

4.3.2. La composizione dell'organo di amministrazione è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessità operative della fondazione, tenuto conto di parametri ispirati a criteri di efficiente organizzazione e di ottimale utilizzazione delle risorse.

4.3.3. È necessario che i componenti dell'organo siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dallo statuto per tutti i componenti degli organi della fondazione, di specifici requisiti di professionalità, adeguati ai compiti da svolgere. Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali, rimettendone la concreta valutazione all'organo competente alla nomina (organo di indirizzo). Si ritiene opportuno che lo statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore della fondazione.

4.4 Organo di controllo

I compiti dell'organo di controllo sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile. L'ordinamento di settore stabilisce che l'organo di controllo della fonda-

zione deve essere composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. È opportuno che lo statuto riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima. Qualora si intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nello statuto.

4.5. Requisiti di onorabilità e di professionalità, cause di incompatibilità, di decadenza e di sospensione

Gli statuti, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti degli organi della fondazione, nonché individuare ipotesi di incompatibilità, di decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione direzione e controllo presso le fondazioni. Su tali materie la predetta disposizione demanda in modo specifico all'Autorità di vigilanza l'emanazione di indirizzi generali.

4.5.1. In materia di requisiti di onorabilità si ritiene che la specificità delle funzioni delle fondazioni non consenta di fare puro e semplice rinvio alle disposizioni già in vigore per il settore bancario, fermo restando che le disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di riferimento per costruire una figura di onorabilità, da inserire negli statuti, aderente alle esigenze particolari delle fondazioni, eventualmente anche mediante la previsione di requisiti di ordine etico conformati allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla tutela dell'immagine della fondazione. Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testo unico della finanza approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 13) e nelle relative disposizioni di attuazione (D.M. 11 novembre 1998, n. 468 (in G.U. 11 gennaio 1999, n. 7)), nonché nella legislazione sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Le stesse indicazioni possono valere per i requisiti di professionalità. La determinazione dei predetti requisiti può essere anche articolata in modo diverso per i vari organi di indirizzo, amministrazione e controllo, tenuto conto della diversità dei compiti affidati a ciascuno di essi.

4.5.2. Circa le incompatibilità appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione e controllo), e fra questi e l'organo di direzione. Ciò per assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. Nel punto 3. 1. si è già individuata analogia incompatibilità riferita ai componenti delle eventuali assemblee dei soci presso le fondazioni di origine associativa, ove mantenute dagli statuti.

Sembra necessario, tuttavia, al fine di assicurare l'unitarietà operativa della fondazione e l'univoca rappresentanza dell'ente all'esterno che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo e di presidente dell'organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l'avvertenza che, per evitare situazioni di interferenza dovute alla predetta concentrazione in un unico soggetto delle due funzioni, appare necessario che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo siano limitate a quelle di «ordine» strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni (ordine del giorno, convocazione, direzione della discussione, ecc.). Naturalmente, la convocazione dell'organo di indirizzo, com'è nella prassi di tali organismi, va prevista, oltre che su iniziativa del presidente, anche su richiesta di un determinato numero di componenti ovvero del collegio sindacale.

Il criterio dell'incompatibilità reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, ma anzi rende opportuno, che gli statuti prevedano che i componenti dell'organo di amministrazione possano essere invitati (ovvero assistano in via permanente o con altra formula liberamente individuata dallo statuto) alle riunioni dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alla discussione e fornire il supporto della loro specifica conoscenza dei problemi della fondazione, soprattutto in sede di definizione dei programmi di attività.

Accanto alle predette incompatibilità per così dire «interne» gli statuti debbono individuare situazioni di incompatibilità rivolte all'esterno, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria conferitaria, nel significato attribuito a tale locuzione dall'art. 1 del d.lgs. n. 153.

Tali situazioni possono essere individuate dagli statuti con riferimento ad incarichi esterni il cui svolgimento sia ritenuto non compatibile, in base ad una verificabile motivazione, con la qualità di componente degli organi della fondazione, ovvero con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche, non necessariamente elettive, per le quali sia ritenuta analogia incompatibilità.

Si ricorda che, in base alla prescrizione dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 153, i membri dell'organo di amministrazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell'art. 1 del d.lgs. n. 153).

Le predette incompatibilità debbono essere individuate in modo che siano funzionali al preciso scopo di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra partecipazione agli organi della fondazione e svolgimento di incarichi esterni o titolarità di cariche pubbliche, condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di as-

Come adeguare gli statuti alla legge, 23 dicembre 1998

[SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE]

soluta trasparenza delle decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi.

In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, che gli statuti introducano specifiche ipotesi di incompatibilità per i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi della fondazione, da estendere a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato.

Sembra altresì necessario che lo stesso soggetto non possa ricoprire cariche in più fondazioni, per cui una specifica incompatibilità dovrebbe riguardare coloro che ricoprono finzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilità trova motivazione nell'esigenza di evitare eventuali interferenze (o potenziali conflitti di interessi) nelle determinazioni relative alla gestione del patrimonio delle fondazioni partecipate.

È da ritenere invece consentito che lo stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in più fondazioni in base ai rispettivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse, a condizione, appunto, che non sia designata la stessa persona. Qualora la fondazione abbia rapporti organici e permanenti con organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi è opportuno che gli amministratori delle organizzazioni stesse siano ritenuti in posizione di incompatibilità con la qualità di componente degli organi della fondazione. In tema di decadenze, il principio generale è che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. A tali situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alla mancata partecipazione alle riunioni del rispettivo organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato motivo, ovvero l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione. Occorre ricordare, in proposito, che fra le disposizioni che rientrano nel contenuto obbligatorio degli statuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 153 vi è la previsione:

a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;

b) dell'obbligo per ciascun componente degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano. Per i soggetti che svolgono funzioni di direzione si ritiene che l'organo destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai possibili conflitti di interesse di cui al successivo punto 4.6, sia l'organo di amministrazione, al quale pertanto va demandata l'adozione delle misure necessarie.

Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalità e procedure oggettive per la verifica dei requisiti da parte dei competenti organi.

4.6. Conflitti di interesse

I componenti gli organi della fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione operano, secondo i principi che regolano l'ordinamento di settore (art. 4 del d.lgs. n. 153, in particolare il c. 2), nell'esclusivo interesse della fondazione.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della fondazione, lo statuto, in applicazione del principio di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 153, deve prevedere l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza (ed eventualmente all'organo di controllo), nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Con la permanenza del conflitto di interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza. È opportuno che lo statuto preveda le misure conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti.

4.7. Compensi

In materia di compensi ai componenti degli organi della fondazione, va tenuta presente la disposizione dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di distribuire, o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, «con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b)» del decreto medesimo (cioè i compensi che l'organo di indirizzo può determinare per i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della fondazione). In relazione alla disposizione di cui sopra, per quanto riguarda l'organo di indirizzo, possono ritenersi consentite (fermi i divieti stabiliti nella norma stessa) forme di trattamento economico di tipo non «corrispettivo» bensì indennitario, collegate alla partecipazione ai lavori dei rispettivi organi di appartenenza e che privilegino la partecipazione effettiva (gettoni di presenza, rimborso spese, e simili). L'effettiva partecipazione può essere sollecitata anche con altri strumenti (come la previsione di forme di decadenza per ingiustificata mancata partecipazione a più sedute successive).

5. Patrimonio e destinazione del reddito

In base all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153, il pa-

trimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Inoltre, nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni debbono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. La stessa disposizione stabilisce (c. 2) che l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire «in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle fondazioni».

Tali previsioni, che è opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente integrate con disposizioni divieti o cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano concretamente operativo il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alla regolazione di possibili conflitti di interessi con componenti degli organi della fondazione in materia di affidamento all'esterno della gestione del patrimonio, ovvero agli affidamenti a società di gestione nell'ambito della società bancaria conferitaria, nonché ad altre analoghe situazioni indicate negli statuti.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve o accantonamenti facoltativi deve essere prevista dallo statuto, ai sensi della lett. e) della stessa disposizione, con l'indicazione delle specifiche finalità e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

Per quanto riguarda la destinazione del reddito della fondazione è sufficiente, almeno quale prescrizione minima, che lo statuto richiami la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 153, che contiene anche la definizione del concetto di reddito valida per l'ordinamento di settore.

Si ritiene di dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dimesso.

6. Bilanci

In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 153, che demanda all'Autorità di vigilanza di disciplinare con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni. A tale regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvio, ribadendo altresì, per completezza, le prescrizioni degli altri commi del cit. 9.

L'Autorità di vigilanza, nel determinare le modalità di redazione dei bilanci, deve ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla fondazione;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttamente l'esercizio del potere regolamentare dell'Autorità di vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano l'ordinamento di settore, ai quali pertanto le fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie in materia di gestione del patrimonio, di bilanci, di contabilità e di scritture contabili, nonché nella emanazione di regolamenti interni nelle predette materie (a tali criteri va pertanto fatto rinvio per la parte di dette materie che lo statuto demandi eventualmente ai regolamenti stessi).

Per quanto riguarda, in particolare, la tenuta dei libri e delle scritture contabili debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art. 9, cit., c. 2). È necessario, di conseguenza, che gli statuti individuino, sulla scorta delle richiamate disposizioni del codice civile, i libri e le scritture che la fondazione è obbligata a tenere. Si ricorda in proposito l'obbligo di tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali: art. 9, cit., c. 3).

6.1. Durata dell'esercizio e documento previsionale

Per consentire la progressiva uniformità dell'ordinamento contabile delle fondazioni ed assicurare un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di anticipazione, ai fini dell'adeguamento degli statuti, le seguenti indicazioni in tema di bilanci, che saranno successivamente formalizzate nel previsto regolamento: a) coincidenza dell'esercizio finanziario delle fondazioni con l'anno solare. Le fondazioni, per le quali è attualmente prevista una diversa durata o cadenza dell'esercizio finanziario, determinano in via transitoria nello statuto le modalità di allineamento alla predetta durata, anticipando o estendendo l'esercizio in corso, non oltre comunque il 31 dicembre 2000

b) obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione di «Documento programmatico previsionale» dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche statutarie.

7. Disciplina statutaria delle situazioni transitorie

Gli statuti adottano nonne transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento delle fondazioni ed a favorire l'applicazione a regime delle disposizioni statutarie emanate in attuazione dell'ordinamento stesso. A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e di flessibilità, specie in presenza di incompatibilità non previste nel precedente assetto, nel rispetto delle specificità di ciascuna fondazione ed al fine di assicurarne la migliore funzionalità nella fase transitoria. Il regime transitorio ha naturalmente un limite implicito nell'esigenza che il primo bilancio approvato in costanza del nuo-

vo assetto risultante dall'adeguamento degli statuti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dallo statuto stesso.

In linea generale, si reputa che, considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di finalità che il nuovo ordinamento attribuisce alle fondazioni, nonché le regole indicabili in materia di distinzione fra funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, debba essere affermato un principio di cesura e di «non continuità» con il precedente ordinamento, per cui è da ritenere che gli esistenti organi, quanto meno quelli con competenze miste (ad esempio di indirizzo e di amministrazione) debbano essere

IL DECRETO LEGISLATIVO 20 LUGLIO 1999, N. 258

Leonardo Da Vinci: da museo a fondazione

Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1.

Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione

1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa

1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Irrsae), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti pro-

getti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni

1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.

2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;

b) la durata, le modalità di costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;

c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica;

d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché i criteri e le modalità di selezione di tale personale;

e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea

f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c);

g) le modalità di associazione alle attività degli Istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche.

Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica.

5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità degli istituti.

dichiarati decaduti con l'approvazione del nuovo statuto, salvo a rimanere in carica fino alla prima riunione dei nuovi organismi, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organismi stessi ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda la gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di prorogatio, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, secondo il principio generale vigente in materia. Quanto sopra salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità per l'integrità del patrimonio della

6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione.

7. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguiti ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresì l'articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4.

Museo della scienza e della tecnica

1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n.332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1 gennaio 2000 è trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci», ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica

fondazione. L'Autorità di vigilanza si riserva in proposito di valutare singolarmente le specifiche situazioni che verranno al suo esame nell'esercizio dei poteri di approvazione previsto dal d.lgs. n. 153 (art. 10). È appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi organi istituiti dallo statuto, con l'osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in possesso dei requisiti previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale della carica possa essere limitata in connessione con l'incarico già rivestito, ateso il ricordato principio di non continuità giuridica e ordinamentale su cui si basa la decadenza dei precedenti organi.

della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti nella nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.